

TESTO COORDINATO, CON LE MODIFICHE APPORTATE A SEGUITO DELLE
CONTRODEDUZIONI DEI MUNICIPI ADOTTATE DALLA GIUNTA CAPITOLINA NELLA SEDUTA
DEL 6 OTTOBRE 2022 ED ELABORATO DAL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E
ATTIVITA' PRODUTTIVE

ROMA



Protocollo RC n. 14605/2022

Anno 2022
Ordine del giorno n. 25

46^a Proposta (Dec. G.C. n. 29 del 27 maggio 2022)

“Proposta di deliberazione n. 46/2022 recante: “Modifiche alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n.108 del 10 settembre 2020 concernente il 'Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche' approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 30 dell'1 giugno 2017 e funzionali all'adeguamento al Testo Unico del Commercio (L.R. 22/2019) ed all'Ordinanza del Sindaco n.233 del 9 dicembre 2021, con ripubblicazione integrale del testo.” (Dec. G.C. n. 29 del 27 maggio 2022)”.

ROMA

ROMA CAPITALE
Ragioneria Generale
05 MAG. 2022
REI. 43187

ROMA CAPITALE
Dipartimento Sviluppo Economico
e Attività Produttive
5 MAG 2022
N.QH/ 27926

Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive
Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico

**Proposta di Deliberazione che si sottopone all'approvazione
dell'Assemblea Capitolina**

Oggetto: modifiche alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n.108 del 10 settembre 2020 concernente il "Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche" approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 30 del 1 giugno 2017 e funzionali all'adeguamento al Testo Unico del Commercio (L.R. 22/2019) ed all'Ordinanza del Sindaco n. 233 del 9 dicembre 2021, con ripubblicazione integrale del testo.

ROMA CAPITALE
Segretariato Generale
11 MAG 2022
N. RC/ 14605

L'ASSESSORE DELEGATO

Monica Lucarelli

ROMA CAPITALE
Ragioneria Generale Ufficio Protocollo
Via del Tempio di Giove 21
11 MAG. 2022
REI. 45348

Visto reso ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. i) e j)
del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico ed Attività Produttive
Francesco Paciello

Visto reso ai sensi dell'art. 12 comma 3
del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

il Vice Direttore Generale Area Cultura e Valorizzazione
Cinzia Esposito

PROPOSTA DELLA GIUNTA
ALL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
DECISIONE
n° 29 del 27/5/2022

Parere Ufficio proponente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. del 18/8/2000 n. 267 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Direttore della Direzione Mercato e Commercio su Suolo Pubblico

Tonino Egiddi

Parere della Ragioneria Generale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. del 18/8/2000 n. 267 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Ragioniere Generale
Anna Guiducci

Attestazione avvenuta assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. del 18/8/2000 n. 267

Il Direttore della Direzione Supporto giuridico-amministrativo agli Organi e all'Amministrazione
Caterina Cordella
F.to _____

Il Vice Segretario Generale
Dott. Gianluca Viggiano
F.to _____

Il Segretario Generale
Dott. Pietro Paolo Mileti
F.to _____

Premesso che:

con Deliberazione n.108 del 10 settembre 2020, l'Amministrazione Capitolina è intervenuta sul testo del Nuovo Regolamento delle Attività Commerciali, mediante l'approvazione delle *"Modifiche ed integrazioni della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 29 del 28 marzo 2018 avente ad oggetto la modifica del Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 30 del 1 giugno 2017 con ripubblicazione integrale"*, con le quali sono stati modificati gli artt. 41 e 44 della Deliberazione sopra richiamata;

con Legge Regionale del Lazio n. 22 del 6 novembre 2019, il Consiglio regionale ha approvato il nuovo *"Testo Unico sul Commercio"*, volto al riordino della normativa regionale in materia di commercio alla luce delle numerose modifiche intervenute negli ultimi anni sull'ordinamento statale ed europeo in tema di concorrenza, semplificazione amministrativa e liberalizzazione delle attività economiche e dello sviluppo di nuove forme aggregative tra imprese;

è sopravvenuta, nel frattempo, l'emergenza epidemiologica da Covid-19, con conseguente dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale del 31 gennaio 2020 da parte del Consiglio dei Ministri, prorogato più volte, a seguito del quale il Governo è intervenuto con l'adozione di misure particolarmente stringenti per contenere il contagio, le quali hanno comportato inesorabilmente drastici effetti, oltre che nelle abitudini di vita delle persone, anche nell'economia nazionale e dunque sulle attività commerciali su area pubblica;

a seguito della predetta emergenza, l'Amministrazione Capitolina si è concentrata in via primaria sull'adozione di misure economiche atte a tutelare le attività economiche in crisi, in particolare intervenendo con la Deliberazione n.145 del 17 dicembre 2020 introducendo nel titolo IX - Norme transitorie e finali - della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 108 del 10 settembre 2020, l'art. 53 denominato *"misure agevolative temporanee Causa Covid 19"* con il quale è stata prevista l'esenzione per gli operatori del commercio su area pubblica per l'anno 2020 dal pagamento della quota spettante a Roma Capitale del canone di concessione per i servizi a domanda individuale.

Tenuto conto che:

è intenzione di questa Amministrazione rilanciare il settore del commercio su suolo pubblico, ponendo lo stesso quale obiettivo strategico dell'Amministrazione Capitolina, affinché il medesimo possa tornare ad essere protagonista nel panorama economico e turistico sia in ambito nazionale sia internazionale anche e soprattutto a seguito della tragica emergenza epidemiologica da Covid-19;

con Direttiva n. 3/2022, l'Assessorato alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità ha richiesto al Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive di superare l'attuale disallineamento esistente tra la Legge della Regione Lazio n. 22 del 6 novembre 2019 con la corrispondente normativa capitolina, mediante l'attivazione di un percorso amministrativo di revisione per addivenire alla elaborazione di una proposta di provvedimento deliberativo di modifica della stessa da poter sottoporre, successivamente, al vaglio dell'Assemblea Capitolina per l'adozione finale di competenza.

Dato atto che:

la Deliberazione di A.C. 145/2020 sopra citata, nel novellare il regolamento commercio su aree pubbliche ha inserito nel medesimo la specifica disposizione transitoria di cui all'art. 53, intitolata *"Misure agevolative temporanee Causa Covid 19"*, secondo cui *"Gli operatori dei mercati rionali sono esentati per l'anno 2020 dal pagamento della quota spettante a Roma Capitale del canone di concessione per i servizi a domanda individuale per i mercati in sede propria e dal pagamento del COSAP per i mercati rionali in sede impropria.*

Sono altresì esentati per l'anno 2020 dal pagamento del COSAP, anche le altre categorie di operatori di commercio su area pubblica quali itineranti, rotazioni, altre tipologie.

Tale esenzione e rateizzazione non potrà costituire titolo per vantare in futuro nei confronti dell'Amministrazione Capitolina un diritto o un vantaggio acquisito.

I pagamenti del COSAP, relativi al solo anno di imposta 2020, dovuti dagli operatori del commercio su area pubblica non beneficiari dell'esenzione di cui al presente articolo, possono essere invece oggetto di rateizzazione. Tale rateizzazione è concessa, su istanza del contribuente, secondo i criteri e le modalità indicate nell'art. 32, comma 3, del Regolamento Generale delle Entrate di Roma Capitale.";

la disposizione sopra citata, riferita al solo anno di imposta 2020, necessita di essere comunque ribadita, al fine di legittimare e consentire la conclusione dei relativi procedimenti di esonero e rateizzazione medio tempore avviati per il suddetto periodo di imposta;

lo stesso dicasi per la disposizione di cui all'art. 52 dell'attuale DAC 108/2020, titolata "autorizzazioni cosiddette "anomale", a seguito della quale sono stati adottati dai competenti Uffici dell'Amministrazione, i relativi procedimenti di conversione, alcuni dei quali, risultano, ad oggi, non ancora conclusi.

Ritenuto che:

le disposizioni da ultimo richiamate necessitano, pertanto, di essere ribadite e dunque inserite tra le disposizioni finali e transitorie della presente proposta di modifica;

è, quindi, necessario, procedere ad una riarmonizzazione delle disposizioni contenute nel Regolamento delle Attività commerciali sulle aree pubbliche di cui alla DAC 108/2020 *"Modifiche ed integrazioni della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 29 del 28 marzo 2018 avente ad oggetto la modifica del Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 30 del 1 giugno 2017 con ripubblicazione integrale"*;

al fine di garantire l'attuazione del principio di gerarchia delle fonti, quello della certezza del diritto, nonché della semplificazione delle procedure e la tutela del consumatore ovvero degli operatori commerciali, occorre, altresì, procedere ad una revisione della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 108 del 10 settembre 2020 - per l'adeguamento normativo della stessa alla Legge Regionale n. 22 del Lazio del 6 novembre 2019, "Testo unico del commercio", per quanto attiene la disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche, tesa al riallineamento della fonte comunale regolamentare a quella gerarchicamente superiore.

Dato atto, inoltre, che:

con Ordinanza del Sindaco n. 233 del 9 dicembre 2021, è stata stabilita la nuova disciplina oraria delle attività commerciali su area pubblica, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6 della Deliberazione di A.C n.108/2020 secondo cui *"L'orario di attività per l'esercizio del commercio su area pubblica è determinato con Ordinanza del Sindaco ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, con la finalità di favorire la massima fruibilità da parte dei consumatori, in osservanza di quanto stabilito in merito dalla specifica disciplina di settore"*;

con tale Ordinanza Sindacale si è manifestata la volontà dell'Amministrazione Capitolina, frattanto incardinatasi a seguito delle nuove elezioni, di avviare una revisione complessiva della normativa regolamentare del commercio su aree pubbliche – settore Rotazioni volta a tener conto delle numerose criticità esposte dalle Associazioni di categoria in questione;

in tale sede è apparso quindi opportuno, nelle more delle decisioni di merito del TAR Lazio in ordine alla limitazione posta dalla previgente Ordinanza Sindacale n. 158/2021 al numero dei cambi turno di cui all'art. 38 della DAC 108/2020 nonché degli oggettivi lunghi tempi tecnici necessari alla rivisitazione della normativa di che trattasi, anticipare l'adozione di misure che possano essere di sostegno agli operatori del settore, prevedendo la seguente disciplina:

- *"per il mese di dicembre 2021 consentire di integrare il numero di cambi turno già assentiti con ulteriori 8 (non vincolati alla settimana) da presentare al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive in modalità cartacea entro due giorni dall'esecutività del presente atto;*
- *per i mesi a partire da gennaio a giugno 2022 consentire n. 12 cambi turno al mese (non vincolati alla settimana) da presentare con la modalità telematica già in vigore;*
- *di stabilire che tali limitazioni non si applicano alle categorie di cui all'art. 38 comma 7 della DAC 108/2021"*.

Rilevato che:

l'approssimarsi della scadenza di giugno 2022 prevista dall'ordinanza del Sindaco n. 233/2021 per tali modalità di presentazione ed il perdurare delle difficoltà del settore rendono necessario attribuire ad esse un carattere strutturale, in continuità con quanto previsto dall'Ordinanza suddetta;

occorre dunque disporre, così come anche anticipato nell'Ordinanza n. 233/2021, la rivisitazione del Regolamento delle attività commerciali su area pubblica anche sotto quest'ultimo aspetto, unitamente alle sopra richiamate esigenze di allineamento con il Testo Unico del Commercio di cui alla L.R. 22/2019 e di aggiornamento di previsioni normative frattanto intervenute.

Preso atto che:

in data 5/5/2022 il Direttore della Direzione mercati e Commercio su Area Pubblica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto;

in data 5/5/2022 il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico ed Attività produttive ha attestato ai sensi dell'art. 30, c.1 lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione della struttura e sull'impiego delle risorse che esso comporta;

Il Direttore

F.to: F. Paciello

in data 5/5/2022, il Vice Direttore Generale Area tematica cultura e valorizzazione ha attestato – ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con gli obiettivi di programma, operativi e gestionali;

Il Vice Direttore Generale

F.to: C. Esposito

in data 11/5/2022 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui all'oggetto;

Il Ragioniere Generale

F.to: A. Guiducci

sulla proposta in esame è stata svolta, ad opera del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.;

Per i motivi di cui in premessa

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

1) di procedere alla revisione della Deliberazione di Assemblea Capitolina n.108 del 10 settembre 2020 contenente il *“Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche”* approvato con *Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 30 del 1 giugno 2017 e ss.mm.ii., con ripubblicazione integrale*, apportando le modifiche e/o integrazioni come di seguito indicato:

- **All'art. 1, comma 1:** eliminare le parole “Legge Regione Lazio 33/99 e ss.mm.ii, del Documento Programmatico adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 139 del 19 febbraio 2003, dell'Intesa ai sensi dell'art.8, comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131, della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 e dell'Accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 281/1997” e **sostituire** con “Legge della Regione Lazio n. 22/2019”;

- **All'art. 1, ultimo comma:** eliminare dopo le parole "è consentita la presentazione" le parole "in forma cartacea o";

- **All'art. 2, comma 1, lettera d)** eliminare la frase "Per area mercatale fuori mercato si intende la porzione di territorio corrispondente al perimetro di ogni singolo Municipio comprensiva di tutte le rotazioni e di tutti i posteggi isolati fissi ubicati al suo interno";

- **All'art. 2, comma 1, lettera e):**

sostituire la lettera "e" ed il periodo "Per aree pubbliche s'intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle aree di proprietà privata, gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico"

Come segue:

"d. Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico ovvero aree private utilizzabili sulla base di una convenzione con il comune";

- **All'art. 2, comma 1, lettera g):**

sostituire la lettera "g" ed il periodo "Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche s'intende l'atto rilasciato dal Municipio nel cui territorio è ubicato il posteggio per svolgere sul medesimo l'attività del commercio ovvero da quello nel quale il richiedente ha avviato l'attività nel caso di operatori itineranti. L'autorizzazione ha durata limitata e non può essere rinnovata automaticamente"

come segue:

"f. Per autorizzazioni per l'attività a posteggio, si intendono le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggi dati in concessione";

- **All'art. 2, comma 1, lettera j):**

sostituire la lettera "j" ed il periodo "Per concessione, o concessione di posteggio, si intende l'atto pubblico che individua esattamente il sito per operare il commercio su area pubblica e contenente il disciplinare con cui vengono regolati i rapporti tra concessionario ed Ente Concedente. Le autorizzazioni commerciali di cui alla precedente lettera f) non possono essere rilasciate in assenza dell'atto di concessione"

come segue:

"i. Per concessione di posteggio si intende il provvedimento concessorio rilasciato dall'Ufficio competente che consente l'utilizzo di un posteggio su area pubblica nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi. Le autorizzazioni commerciali di cui alla precedente lettera g) non possono essere rilasciate in assenza dell'atto di concessione"

- **All'art. 2, comma 1, lettera k):**

sostituire la lettera "k" ed il periodo "Per commercio sulle aree pubbliche s'intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione d'alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche."

Come segue:

"j. Per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ovvero ad entrambi, e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità";

- **All'art. 2, comma 1, lettera s) (rinominata r), primo periodo:** **sostituire** la frase "Per posteggio s'intende la parte di area pubblica o di area privata della quale Roma Capitale abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale"

Come segue:

"Per posteggio si intende la parte di area pubblica o di area privata, della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale. Il posteggio può essere occupato mediante:

- 1) costruzione stabile, un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
- 2) negozio mobile, il veicolo immatricolato ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche come veicolo speciale uso negozio;
- 3) banco temporaneo, insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale";

- **All'art. 2, comma 1, lettera s), (rinominata r) quarto periodo:** sostituire la frase "Per posteggio isolato fuori mercato stagionale si intende il posteggio isolato fisso operativo esclusivamente nei periodi dall'1 giugno al 30 settembre per i prodotti estivi e dal 15 ottobre al 15 marzo per i prodotti autunnali e invernali, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie"

Come segue:

"Per posteggio isolato fuori mercato stagionale si intende il posteggio isolato fisso operativo esclusivamente per i prodotti estivi nei periodi dal 1° aprile al 30 settembre e per i prodotti autunnali e invernali dal 1° ottobre al 31 marzo, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie".

- **All'art. 2, comma 1, lettera s), (rinominata r), quinto, sesto e settimo periodo:** sostituire la frase "Per posteggio riservato s'intende il posteggio individuato per produttori agricoli e produttori agricoli biologici e per i soggetti disabili".

Come segue:

"Per posteggi riservati si intendono quelli da destinare ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii., ai produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii., ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile, alle imprese artigiane ed alle imprese di servizio. Tali soggetti non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera. I posteggi riservati, qualora occasionalmente non occupati dagli aventi diritto, possono essere temporaneamente assegnati dal municipio territorialmente competente ai soggetti riservatari succitati con le procedure di cui all'articolo 8 del presente Regolamento. L'affidamento in gestione o il trasferimento definitivo della titolarità delle concessioni di posteggio di cui sopra può avvenire solo nei confronti di soggetti che abbiano gli stessi requisiti di coloro che effettuano l'affidamento o il trasferimento";

- **All'art. 2, comma 1: eliminare lettera y** "Per famiglia anagrafica si intende, ai sensi dell'art. 4 del DPR 223/1989 un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune";

- **All'art. 2, comma 1: eliminare lettera z** "Per area mercatale si intende il Municipio all'interno del quale risiede il posteggio in caso di rotazioni o posteggi isolati ed il mercato stesso nel caso di posteggi all'interno dei mercati";

- **All'art. 2, comma 1: dopo la lettera aa), proseguire elenco numerato, in ordine alfabetico, aggiungendo la lettera nell'ordine a seguire:** "Per somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche, si intende l'attività di vendita per il consumo di alimenti e bevande, prodotti e detenuti nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e dei regolamenti locali di igiene e svolta mediante strutture fisse, banchi temporanei o negozi mobili a motore, posti su aree pubbliche e attrezzati all'uopo, ove, ad eccezione delle strutture fisse, gli acquirenti non possano accedere all'interno, non siano annesse aree appositamente concesse per il consumo dei prodotti venduti e non sia prevista l'assistenza del personale addetto alla somministrazione";

- **All'art. 2, comma 1: proseguire elenco numerato, in ordine alfabetico, aggiungendo la lettera nell'ordine a seguire:** "I produttori agricoli sono i soggetti di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modifiche, i quali esercitano l'attività di vendita su aree pubbliche dei propri prodotti, in base a quanto stabilito all'articolo 4, commi 2 e 4, del d.lgs. 228/2001".

- **All'art. 2, comma 1: proseguire elenco numerato, in ordine alfabetico, aggiungendo la lettera nell'ordine a seguire:** "I mercati agricoli sono i mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo agli standard per la realizzazione di mercati agricoli, costituiti su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonché su aree di proprietà privata";

- **All'art. 2, comma 1: proseguire elenco numerato, in ordine alfabetico, aggiungendo la lettera nell'ordine a seguire:** "I mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, i mercati che si svolgono su un'area pubblica o su un'area privata di cui il comune abbia la disponibilità, anche nei giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare, l'hobbismo, l'antiquariato, le cose usate, compreso il baratto, l'oggettistica antica, il modernariato, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione";

13/05/02
128

- **All'art. 2, comma 1: proseguire elenco numerato, in ordine alfabetico, aggiungendo la lettera nell'ordine a seguire:** *"Per reiterazione si intende la commissione della medesima violazione nell'arco di due anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981";*

- **All'art. 2, comma 1: proseguire elenco numerato, in ordine alfabetico, aggiungendo la lettera nell'ordine a seguire:** *"Per associazioni di gestione dei servizi mercatali, le associazioni, le reti di imprese, i consorzi o cooperative costituiti con l'adesione di almeno i due terzi dei concessionari di posteggi all'interno dei relativi mercati giornalieri e saltuari ed eventualmente delle associazioni di categoria o di società loro collegate, che operano in regime di convenzione e di sussidiarietà con il comune per la gestione di servizi individuati dallo stesso comune, con apposita convenzione, e relativi al mercato medesimo;*

- **All'art. 2, comma 1: proseguire elenco numerato, in ordine alfabetico, aggiungendo la lettera nell'ordine a seguire:** *"I mercati straordinari sono i mercati periodici che si svolgono in edizioni suppletive rispetto a quelle ordinarie, con la partecipazione degli stessi operatori e senza procedure aggiuntive di assegnazione di posteggi nei periodi natalizi. nelle festività ed anche per una domenica al mese";*

- **All'art. 2, comma 1: proseguire elenco numerato, in ordine alfabetico, aggiungendo la lettera nell'ordine a seguire:** *"Le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative sono le associazioni di categoria del commercio firmatarie, a livello nazionale, del contratto collettivo del terziario e dei servizi, nonché, a livello provinciale, facenti parte delle CCIAA";*

- **All'art. 2, comma 1: proseguire elenco numerato, in ordine alfabetico, aggiungendo la lettera nell'ordine a seguire:** *"Per associazioni accreditate presso il Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive, si intendono quelle che risultino inserite, ai sensi della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 2/2019, in Albo appositamente costituito e tenuto dal Dipartimento medesimo.*

- **All'art. 3, comma 3: eliminare** le parole *"e di cui all'art. 39 della L.R. Lazio n. 33/1999 e ss.mm.ii"* e **sostituire** come segue: *"e di cui all'art. 40 della Legge della Regione Lazio n. 22/2019;*

- **All'art. 3, comma 4: eliminare** le parole *"La durata della concessione è fissata in fase di avvio della relativa selezione in anni 7, per i mercati turistici, 9 per i mercati ordinari e 12 con riguardo agli investimenti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa vigente, tenendo conto delle esigenze medie di investimento collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi interessati. Le autorizzazioni - concessioni non possono essere tacitamente rinnovate"* e **sostituire come segue:**

"L'Ufficio competente ai sensi del riparto di cui all'art. 4 del presente Regolamento, previa indizione di apposite procedure di selezione, provvede all'assegnazione delle concessioni dei posteggi, di durata decennale, rinnovabili secondo la normativa vigente, nonché al contestuale rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Le autorizzazioni - concessioni non possono essere tacitamente rinnovate. Entro l'ultimo giorno di ciascun mese dell'anno, il suddetto Ufficio invia alla Regione gli avvisi pubblici al fine della loro pubblicazione, entro i trenta giorni successivi, sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR). Gli avvisi pubblici sono pubblicati anche sul sito istituzionale e ne viene data comunicazione alle organizzazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative";

- **All'art. 3, comma 5: eliminare** le parole *"e dell'art. 39 della L.R. Lazio n. 33/1999 e ss.mm.ii."* e **sostituire** come segue: *"e dell'art. 45 della Legge della Regione Lazio n. 22/2019;*

- **All'art. 3 - bis, comma 1, punto 3: sostituire** il periodo *"L'operatore è obbligato ad esporre visibilmente l'originale sia del titolo autorizzativo che dell'atto di concessione"* **come segue** *"L'operatore è obbligato a fornire su richiesta degli organi di vigilanza e controllo all'uopo preposti, il titolo autorizzativo ovvero il provvedimento abilitativo attestante il subentro nell'attività";*

- **All'art. 3 - bis, comma 1, punto 21:** sostituire la parola "COSAP" con la parola "canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2021";

- **All'art. 3 - bis, punto 28:** eliminare il periodo "Tesserino identificativo. Gli operatori devono essere dotati di specifico tesserino identificativo rilasciato dagli uffici secondo il riparto di competenze specificato per le autorizzazioni-concessioni all'articolo 11, rilasciato dai competenti uffici, da esporre, in modo ben visibile ed in originale, presso il banco di vendita. Nel caso non sia presente sul posto il titolare dell'attività, il sostituto deve comunque esporre il tesserino aggiornato ovvero esibire la richiesta protocollata di variazione del già menzionato tesserino inviata all'amministrazione" e **sostituire come segue:**

"Carta di esercizio. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico, compresi mercati, fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e gli operatori cosiddetti "alla spunta", è subordinato al possesso della carta di esercizio, secondo le modalità previste all'art. 55 del presente provvedimento";

- **All'art. 3 - bis, comma 1, punto 29:** sostituire la frase: "Obbligo esibizione pagamento COSAP. Gli operatori hanno l'obbligo di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza e controllo, il documento attestante il pagamento del COSAP riferito all'anno in corso" **come segue:** "Obbligo esibizione pagamento Canone Patrimoniale. Gli operatori hanno l'obbligo di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza e controllo, il documento attestante il pagamento del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2021, riferito all'anno in corso".

- **Dopo l'art.3-bis inserire** il seguente nuovo "Articolo 3-ter", rubricato "Caratteristiche generali delle aree pubbliche destinate al commercio di prodotti alimentari.

I posteggi situati nei mercati e i posteggi istituiti fuori mercato che effettuano, in un determinato arco di tempo e anche non quotidianamente, il commercio di prodotti alimentari devono possedere caratteristiche idonee a garantire il mantenimento delle condizioni igieniche.

L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al rispetto della vigente normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

Le aree pubbliche destinate ai mercati in sede propria dove si svolge, quotidianamente, il commercio dei prodotti alimentari, oltre al rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare, devono essere:

a) appositamente delimitate o recintate, ove non lo impediscano vincoli di tipo architettonico, storico, artistico e ambientale;

b) dotate di una propria rete fognaria, con esito finale idoneo secondo la normativa vigente, in grado di assicurare anche lo smaltimento dei servizi igienici generali del mercato nonché dei posteggi che ne abbiano la necessità;

c) dotate di reti per allacciare ciascun posteggio all'acqua potabile, allo scarico delle acque reflue attraverso un chiusino sifonato, anche nella fognatura prescritta alla lettera b), e all'energia elettrica. Tali reti devono prevedere apparecchiature di allaccio indipendenti nella superficie di ciascun posteggio;

d) dotate di contenitori di rifiuti solidi urbani, muniti di coperchio, in numero sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati nell'area e facilmente accessibili in particolare dai posteggi;

e) dotate di servizi igienici, distinti per sesso, da destinare, in numero adeguato, sia agli acquirenti sia agli operatori alimentari.

Se nelle aree di cui al comma 3 i posteggi destinati alla vendita e alla somministrazione dei prodotti alimentari sono riuniti in uno o più spazi destinati esclusivamente a essi, le prescrizioni di cui al comma 3 sono vincolanti soltanto per tali spazi.

Il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti, con esclusione del servizio assistito".

- **All'art. 6, comma 1,** sostituire la disposizione "L'orario di attività per l'esercizio del commercio su area pubblica è determinato con Ordinanza del Sindaco ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, con la finalità di favorire la massima fruibilità da parte dei consumatori, in osservanza di quanto stabilito in merito dalla specifica disciplina di settore",

come segue:

"L'orario di attività per l'esercizio del commercio su area pubblica è determinato con Ordinanza del Sindaco ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, con la finalità di favorire la massima fruibilità da parte dei consumatori, in osservanza di quanto stabilito in merito dalla specifica disciplina di settore, nel rispetto degli indirizzi comunali relativi ai motivi imperativi di interesse generale individuati dalla normativa europea e

statale ed alle limitazioni temporali connesse ad eventuali casi di indisponibilità dell'area per motivi di sicurezza stradale, di carattere sanitario e di pubblico interesse”.

- **All'art. 7, comma 3:** eliminare le parole “dall'articolo 42, comma 3, L.R. Lazio n. 33/1999 e ss.mm.ii” e sostituire come segue: “dall'art. 46, comma 4 della Legge della Regione Lazio n. 22/2019;

- **All'art. 7, comma 4:** sostituire la disposizione “L'assenza dal posteggio deve essere giustificata dall'operatore entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni da quello nel quale si verifica. La giustificazione presentata in ritardo può essere accolta solo per gravi e giustificati motivi, quali ricoveri ospedalieri o simili. L'assenza non giustificata entro tale termine verrà computata al fine della revoca dell'autorizzazione”;

come segue:

“L'assenza dal posteggio deve essere giustificata dall'operatore entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento, comunicando, con idonea documentazione, l'assenza stessa al comune. La giustificazione presentata in ritardo può essere accolta solo per gravi e giustificati motivi, quali ricoveri ospedalieri o simili. L'assenza non giustificata entro tale termine verrà computata al fine della revoca dell'autorizzazione”.

- **All'art. 7, comma 6:** sostituire la disposizione secondo cui “In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione del posteggio per malattia o infortunio, il certificato medico deve essere inviato all'Ufficio competente, non appena si manifesti l'impossibilità a lavorare al primo mercato utile e comunque entro e non oltre il settimo giorno dal verificarsi della prima giornata di assenza. Il certificato medico non può essere sostituito da autocertificazione. Nel rispetto della normativa sulla privacy, il certificato non deve indicare la patologia, ma deve contenere la dichiarazione dell'impossibilità a svolgere la normale attività lavorativa da parte dell'operatore e la durata dell'impedimento,

come segue

“In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione del posteggio per malattia o infortunio, il certificato medico deve essere inviato all'Ufficio competente, non appena si manifesti l'impossibilità a lavorare al primo mercato utile e comunque entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento. Il certificato medico non può essere sostituito da autocertificazione. Nel rispetto della normativa sulla privacy, il certificato non deve indicare la patologia, ma deve contenere la dichiarazione dell'impossibilità a svolgere la normale attività lavorativa da parte dell'operatore e la durata dell'impedimento”.

- **All'art. 8, comma 10:** dopo le parole “limiti numerici di cui all'articolo 15” **sostituire** le parole “commi 1 e 2” con la parola “comma 1”;

- **All'art. 9, comma 2:** **sostituire** le parole “Regolamento COSAP” con le parole “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2021”;

- **All'art. 9, comma 8:** **sostituire** le parole “Regolamento COSAP” con le parole “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2021”;

- **All'art. 9, comma 9:** **sostituire** le parole “14 bis della deliberazione del 23 luglio 2014 n. 39 e s.m.i.” con le parole “24 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2021

- **All'art. 10:** **sostituire** l'intero testo: “In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, per le ditte individuali, per le imprese familiari e per le società di capitali, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, è consentita, per delega, ai collaboratori familiari (art. 230 bis del C.C.), ai dipendenti (Collocamento ordinario), al lavoratore interinale (Legge 196/1997), al collaboratore coordinato e continuativo (art. 2 Legge 335/1995) ed a tutte quelle forme disciplinate dalla legislazione sul lavoro a patto che esibiscano documentazione comprovante il rapporto di lavoro con l'impresa.

Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.

Tali soggetti delegati devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa.

Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, qualora il delegato non fosse indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente l'esibizione di copia della domanda, corredata da ricevuta, inoltrata alla Struttura capitolina competente”

come segue:

“In caso di assenza del titolare del posteggio è consentito affidare la conduzione dell'attività a un socio, a un preposto, a un dipendente ovvero a un collaboratore di natura occasionale a condizione che, durante le attività di vendita, sia munito dell'atto di delega e del titolo autorizzatorio e concessorio originale nonché della documentazione attestante la natura del rapporto con il titolare del posteggio, da esibire a ogni richiesta avanzata dagli organi di vigilanza.

Tali soggetti delegati devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa.

Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, qualora il delegato non fosse indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente l'esibizione di copia della documentazione presentata, corredata da ricevuta, inoltrata alla Struttura capitolina competente”.

- Dopo l'art. 10, inserire il seguente nuovo “Articolo 10-bis”, rubricato e dettagliato come segue “Aree Private da destinare al commercio.

Nel caso in cui uno o più soggetti, sulla base di apposita convenzione, mettano, gratuitamente a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, la stessa può essere inserita fra le aree da utilizzare per lo svolgimento di fiere e mercati, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, previa verifica della sua idoneità allo scopo.

- Dopo il nuovo art. 10-bis, inserire il seguente nuovo “Articolo 10-ter”, rubricato e dettagliato come segue “Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo.

Il municipio territorialmente competente, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, può istituire mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera jj).

Ai mercatini di cui al comma 1 partecipano:

- a) gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ai quali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su aree pubbliche, ivi compreso il rilascio dei titoli autorizzatori;
- b) gli operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale;
- c) operatori artigianali, regolarmente iscritti nell'albo delle imprese artigiane, esclusivamente per la vendita di beni di propria produzione;
- d) enti di solidarietà, associazioni, cooperative o altri organismi collettivi la cui attività e presenza nel mercato abbia una chiara e riconoscibile finalità di solidarietà e d'inclusione sociale.

Gli operatori di cui al comma 2, lettera b), possono partecipare ai mercatini fino ad un massimo di otto volte all'anno.

Gli operatori di cui al comma 2, lettera b), ai quali non è richiesto titolo abilitativo devono:

- a) munirsi di un tesserino di riconoscimento contenente le generalità e la fotografia dell'operatore nonché appositi spazi per la vidimazione delle presenze. Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Il tesserino è rilasciato, previa autocertificazione della propria condizione di operatore non professionale, per non più di una volta nell'anno solare dal comune di residenza, che conserva un apposito elenco;
- b) esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartellino.

Roma Capitale è tenuta a:

- a) tenere un elenco delle presenze distinto fra i soggetti di cui al comma 2 partecipanti a tali manifestazioni;
- b) vidimare, negli appositi spazi, il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4, lettera a);
- c) distinguere lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali da quello destinato ai commercianti.

Con apposito regolamento Roma Capitale disciplina le modalità, i criteri per l'istituzione e lo svolgimento dei mercatini, nonché le modalità di gestione e di attribuzione degli spazi ai singoli operatori mediante la definizione di procedure tese ad evitare fenomeni di speculazione e intermediazione fittizia.

Il Municipio, previa convenzione e sulla base di quanto previsto nel Regolamento di cui al comma 6 del presente articolo, previa convenzione, può affidare la gestione dei mercatini, ove presenti, alle reti di imprese relative all'ambito interessato, alle associazioni di categoria o a soggetti collettivi rappresentanti degli operatori di cui al comma 2.

- Dopo il nuovo art. 10-ter, inserire il seguente nuovo “Articolo 10-quater”, rubricato e dettagliato come segue: “Riconoscimento dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche e loro valorizzazione.

Roma Capitale favorisce la riqualificazione, la valorizzazione e il mantenimento dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio architettonico, urbanistico, merceologico, culturale o sociale.

Roma Capitale adotta sul territorio sul quale si svolgono i mercati e le fiere di valenza storica o di particolare pregio le misure necessarie volte alla salvaguardia delle relative caratteristiche merceologiche tradizionali.

Roma Capitale promuove e sostiene altresì l'organizzazione delle fiere di valenza storica o di particolare pregio anche al fine di incentivare il settore turistico sul territorio. I soggetti privati interessati, per mezzo delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, possono presentare progetti per la valorizzazione e la promozione delle fiere di cui al presente articolo.

Con proprio regolamento Roma Capitale:

a) stabilisce i requisiti e le modalità ai fini dell'individuazione dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio, riconoscendo a quelle che si svolgono da oltre cinquant'anni una particolare rilevanza;

b) individua le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese del commercio su aree pubbliche, i soggetti gestori delle reti di imprese, qualora presenti, e le associazioni di gestione dei servizi mercatali di cui all'articolo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ll), le iniziative volte alla promozione e valorizzazione dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio.

- All'art. 13, comma 1: eliminare le parole “dall'art. 40 della L.R. Lazio n. 33/1999 ss.mm.ii” e **sostituire** come segue: “dall'art. 45 della Legge della Regione Lazio n. 22/2019;

- All'art. 14, comma 1: sostituire il comma “La durata della concessione è fissata in fase di avvio della relativa selezione in anni 7 per mercati turistici, 9 per mercati ordinari o 12 con riguardo agli investimenti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa vigente, tenendo conto delle esigenze medie di investimento collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi interessati.

Nel caso in cui l'area su cui insiste il posteggio non sia di proprietà comunale, la durata della relativa autorizzazione e concessione sarà vincolata alla concreta disponibilità dell'area da parte del Comune”

Come segue:

“La durata della concessione è decennale, rinnovabile secondo la normativa vigente. L'ufficio competente all'indizione della procedura, entro l'ultimo giorno di ciascun mese dell'anno, invia alla Regione gli avvisi pubblici al fine della loro pubblicazione, entro i trenta giorni successivi, sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR). Gli avvisi pubblici sono pubblicati anche sul sito internet istituzionale e ne viene data comunicazione alle organizzazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative”.

- All'art. 15, comma 1 e 2: sostituire le disposizioni ivi previste secondo cui *1. Un medesimo soggetto giuridico può essere titolare o possessore nel massimo di quattro posteggi (2 settore alimentare + 2 settore non alimentare) nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento ovvero di sei posteggi (3 settore alimentare + 3 settore non alimentare) nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento. Nell'ambito della stessa famiglia anagrafica così come definita dalla lett. v) dell'art. 2 del presente Regolamento, il numero complessivo delle concessioni non può essere superiore a 10 (5 settore alimentare + 5 settore non alimentare).*

2. Parimenti non possono essere assegnate allo stesso soggetto giuridico più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nelle aree mercatali fuori mercato, o più di dieci concessioni per famiglia anagrafica nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, come individuate nelle definizioni generali di cui al precedente art. 2.

Come segue:

“Nei mercati o nelle fiere aventi un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni in ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, o, in alternativa, di tre concessioni totali del settore merceologico prevalente nel medesimo mercato o fiera. Nei mercati o nelle fiere aventi un numero complessivo di posteggi superiore a cento un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di tre concessioni in ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, o, in alternativa, di cinque concessioni totali del settore merceologico prevalente nel medesimo mercato o fiera.

In linea con quanto previsto dalla legislazione regionale vigente per i comuni con un numero di abitanti superiore a cinquantamila, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di dieci concessioni di posteggi fuori mercato”.

- All'art. 16: sostituire il titolo” e l'intero testo:

“ Art. 16 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per subingresso nell'attività o per reintestazione dell'autorizzazione concessione.

In caso di subingresso per trasferimento d'azienda per atto tra vivi o a cause di morte ovvero per reintestazione per fine gestione, il subentrante dovrà presentare all'ufficio competente apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività, allegando l'originale della concessione-autorizzazione del dante causa.

Il subentrante dovrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e la regolarità della propria posizione in materia di documentazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011. In caso di dichiarazioni false e mendaci il dichiarante risponde del reato di falso davanti alle autorità competenti e l'ufficio procedente adotterà i provvedimenti inibitori di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.

Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo che avviene per atto tra vivi deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata;

Il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica comporta il subingresso nella concessione di posteggio per il periodo residuo di validità del titolo concessorio, fermo restando quanto previsto dall'art. 19 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. nel caso risultassero avviati procedimenti nei confronti del titolare cedente. In caso di S.C.I.A. per subingresso nella titolarità relativo ad un'autorizzazione concessione in area mercatale l'operatore deve dichiarare il rispetto dei limiti numerici di cui all'articolo 15, comma 1 e 2.

Nel caso la S.C.I.A di subingresso per reintestazione presentata nel periodo residuo di validità di concessioni rilasciate o rinnovate in forza dell'applicazione del regime transitorio di cui al punto 8 della Conferenza unificata del 5 luglio 2012 rimangono invariate le disposizioni normative precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, non trovando pertanto applicazione le limitazioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2.

Non può essere ceduta l'attività in caso di morosità del cedente nei confronti dell'Amministrazione Capitolina e, in caso di presentazione di S.C.I.A. per subingresso, l'Ufficio procederà ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 3 della Legge n. 241/1990 all'adozione del provvedimento di divieto prosecuzione di attività e rimozione degli effetti, salvo che il subentrante accetti di accollarsi il debito inerente il titolo del cedente e lo estingua entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento di divieto di prosecuzione attività ovvero, nel medesimo termine e in base all'entità del debito venga concesso dall'Ufficio competente adeguato piano di rateizzazione del pagamento.

Ove il subentrante fosse già concessionario di altro posteggio, anch'egli dovrà essere in regola con i pagamenti di canone relativi a concessioni attuali o passate. In caso di morosità, le stesse morosità devono essere estinte entro i sopra citati 10 giorni.

La concessione perderà efficacia, fatto salvo il pagamento del canone che dovrà essere comunque corrisposto per il periodo di utilizzo del posteggio, qualora il procedimento si concluda con diniego.

Il subingresso in una autorizzazione-concessione all'esercizio dell'attività di vendita con settore alimentare e non alimentare, comporta il trasferimento nella titolarità o l'affidamento in gestione di entrambi i settori incapo al cessionario o gestore.

Il subentrante può comunque rinunciare, in sede di voltura, al settore che non intende attivare con conseguente adozione da parte del Municipio competente del provvedimento di revoca parziale dell'autorizzazione relativamente al settore oggetto di rinuncia.

Anche in caso di subingresso per gestione di cui al comma precedente, il settore così revocato non resta sospeso in capo al titolare principale che, ove volesse riattivare detto settore, dovrà avviare la richiesta di nuova aggiunta di settore merceologico al momento della eventuale reintestazione.”

Come segue:

“Art. 16 - Subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche:

“Il subingresso nell'attività commerciale avviene, con le modalità descritte al comma 2 del presente articolo, a seguito di cessione di azienda, con atto di compravendita, da parte del titolare, ovvero, di affidamento della medesima, mediante contratto di affitto di azienda.

Al trasferimento della titolarità del posteggio e del relativo titolo autorizzativo, ovvero all'affidamento temporaneo di cui al comma 1 si provvede:

- a) nel caso di vendita di prodotti non alimentari, mediante comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione Lazio;*
- b) nel caso di vendita di prodotti alimentari o misti, mediante presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività Unica (SCIA unica) al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione Lazio.*

La presentazione della comunicazione o della SCIA di cui al comma 2 è effettuata da parte del subentrante entro novanta giorni dalla stipula dell'atto e determina d'ufficio la intestazione, con efficacia immediata, dell'autorizzazione e della concessione nei confronti del subentrante, a condizione che:

- a) sia provato l'effettivo trasferimento;
- b) il subentrante sia in possesso di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010;
- c) il subentrante dichiararsi, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, la regolarità della propria posizione in materia di documentazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011;
- c) l'attività sia stata effettivamente esercitata, anche in modo non continuativo, dal dante causa ovvero da un gestore, attraverso un contratto di affitto di azienda, per almeno novanta giorni a decorrere dall'avvio dell'attività medesima, a seguito di rilascio dei titoli abilitativi, ovvero dal momento in cui il dante causa è subentrato al precedente titolare.

In caso di dichiarazioni false e mendaci il dichiarante risponde del reato di falso davanti alle autorità competenti e l'ufficio procedente adoterà i provvedimenti inibitori di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.

Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo che avviene per atto tra vivi deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata;

Il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica comporta il subingresso nella concessione di posteggio per il periodo residuo di validità del titolo concessorio, fermo restando quanto previsto dall'art. 19 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. nel caso risultassero avviati procedimenti nei confronti del titolare cedente. In caso di SCIA per subingresso nella titolarità relativo ad un'autorizzazione concessione l'operatore deve dichiarare il rispetto dei limiti numerici di cui all'articolo 15, comma 1.

Nel caso la SCIA di subingresso per reintestazione presentata nel periodo residuo di validità di concessioni rilasciate o rinnovate in forza dell'applicazione del regime transitorio di cui al punto 8 della Conferenza unificata del 5 luglio 2012 rimangono invariate le disposizioni normative precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, non trovando pertanto applicazione le limitazioni di cui all'articolo 15, comma 1.

Non può essere ceduta l'attività in caso di morosità del cedente nei confronti dell'Amministrazione Capitolina e, in caso di presentazione di SCIA per subingresso, l'Ufficio procederà ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 3 della Legge n. 241/1990 all'adozione del provvedimento di divieto prosecuzione di attività e rimozione degli effetti, salvo che il subentrante accetti di accollarsi il debito inerente il titolo del cedente e lo estingua entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento di divieto di prosecuzione attività ovvero, nel medesimo termine e in base all'entità del debito venga concesso dall'Ufficio competente adeguato piano di rateizzazione del pagamento.

Ove il subentrante fosse già concessionario di altro posteggio, anch'egli dovrà essere in regola con i pagamenti di canone relativi a concessioni attuali o passate. In caso di morosità, le stesse morosità devono essere estinte entro i sopra citati 10 giorni.

La concessione perderà efficacia, fatto salvo il pagamento del canone che dovrà essere comunque corrisposto per il periodo di utilizzo del posteggio, qualora il procedimento si concluda con diniego.

Il subingresso in una autorizzazione-concessione all'esercizio dell'attività di vendita con settore alimentare e non alimentare, comporta il trasferimento nella titolarità o l'affidamento in gestione di entrambi i settori incapo al cessionario o gestore.

Il subentrante può comunque rinunciare, in sede di voltura, al settore che non intende attivare con conseguente adozione da parte del Municipio competente del provvedimento di revoca parziale dell'autorizzazione relativamente al settore oggetto di rinuncia.

Anche in caso di subingresso per gestione di cui al comma precedente, il settore così revocato non resta sospeso in capo al titolare principale che, ove volesse riattivare detto settore, dovrà avviare la richiesta di nuova aggiunta di settore merceologico al momento della eventuale reintestazione.

Nel caso di subingresso per causa di morte, il soggetto che succede può continuare a svolgere l'attività di commercio su aree pubbliche dichiarando il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 entro un anno a decorrere dalla data della morte del titolare, mediante presentazione al SUAP competente per territorio di comunicazione, relativamente alla vendita di prodotti non alimentari, ovvero di SCIA unica, relativamente alla vendita di prodotti alimentari o misti, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione. La presentazione della comunicazione o della SCIA unica determina, d'ufficio, la reintestazione dell'autorizzazione e della relativa concessione.

Nel caso in cui colui che succede per causa di morte non intenda continuare l'attività e la ceda ad altri, il comune, a seguito di comunicazione, relativamente alla vendita di prodotti non alimentari, ovvero di SCIA unica, relativamente alla vendita di prodotti alimentari o misti, da presentare al SUAP competente per territorio utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione, nonché della relativa dichiarazione del successore rinunciante, provvede alla reintestazione dell'autorizzazione e della relativa concessione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e che sia provato l'effettivo trasferimento della titolarità.

Nel caso di subingresso per causa di morte, il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo deve essere eseguito nelle forme e nei modi previsti della normativa vigente per la successione nell'eredità. L'autorizzazione è reintestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda. Gli eredi nominano, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero costituiscono una società di persone. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentanti della società, devono essere in possesso dei requisiti di cui

all'articolo 5, commi 2 e 5, del d.lgs. 114/1998. Gli eredi anche non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del d.lgs. 114/1998, hanno facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione.

Il subentrante nel titolo autorizzatorio all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate con il medesimo titolo, che non possono cumularsi a quelle relative ad altri titoli autorizzatori.

Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r), è possibile solo a favore di altro soggetto portatore di handicap".

-All'art.17 sostituire il testo *"Per la definizione di mercato coperto e plateatico attrezzato si richiama quanto previsto dalla lettera m) dell'art. 2 del presente Regolamento"*

Come segue:

"Per la definizione di mercato coperto e plateatico attrezzato si richiama quanto previsto dalla lettera n) dell'art. 2 comma 1 del presente Regolamento";

-All'Art.18 sostituire l'intero testo:

"L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio nei mercati coperti e plateatici attrezzati e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate - sia a persona fisica che a persona giuridica - dal Municipio territorialmente competente in conformità ad una graduatoria formulata dal Dipartimento in base ai criteri priorità individuati dal presente Regolamento. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali ai sensi della normativa vigente.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio nei mercati coperti e plateatici attrezzati e della relativa concessione per l'assegnazione dei posteggi disponibili, il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, predispone avviso pubblico.

Le domande di partecipazione all'avviso pubblico dovranno essere predisposte ed inviate secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso stesso"

Come segue:

"1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio nei mercati coperti e plateatici attrezzati e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate - sia a persona fisica che a persona giuridica - dal Municipio territorialmente competente a seguito di avviso pubblico predisposto dal medesimo in base ai criteri di selezione di cui all'art.13 del presente Regolamento. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali ai sensi della normativa vigente.

2. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio nei mercati coperti e plateatici attrezzati e della relativa concessione per l'assegnazione dei posteggi disponibili, il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, predispone modello di avviso pubblico tipo .

3. Le domande di partecipazione all'avviso pubblico dovranno essere predisposte ed inviate secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso stesso";

- All'art. 19, comma 1: eliminare dal testo del comma *"Il limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, nell'ambito della medesima area mercatale, è stabilito dal precedente articolo 15" le parole "nell'ambito della medesima area mercatale,".*

- All'art. 22, comma 3: sostituire *"In caso di spostamento dell'intero mercato in altra sede, la nuova assegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione è effettuata secondo la graduatoria",*

come segue:

"Nel caso sia disposto lo spostamento definitivo di mercati in altra sede ovvero la soppressione di parte di un mercato con contestuale creazione di un secondo mercato, gli operatori hanno diritto alla conservazione dell'anzianità e alla riassegnazione, ove possibile, dei posteggi sulla base della graduatoria, ove esistente ed ancora valida, nonché delle scelte effettuate".

- All'art. 23, ultimo comma: dopo le parole *"fruibilità da parte dei consumatori"* eliminare la frase *" come previsto dal Cap. 8 del Documento Programmatico Regionale, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 139 del 19 febbraio 2003."*

- **All'art. 29, comma 1:** sostituire il comma "È consentita, da parte del Municipio competente per territorio, su richiesta del titolare della autorizzazione e della relativa concessione di posteggio ovvero su richiesta del gestore di azienda, la trasformazione e/o l'aggiunta di settore merceologico, nel rispetto delle percentuali tra settori merceologici alimentare e non alimentare di cui al precedente articolo 27 e, ove ne ricorrano le condizioni, nel rispetto del limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nell'ambito della medesima area mercatale così come definita all'articolo 2, lett. C)",

come segue:

"Sono consentite, al titolare della autorizzazione e della relativa concessione di posteggio ovvero al gestore di azienda, la trasformazione e/o l'aggiunta di settore merceologico, tramite presentazione di SCIA al SUAP competente per territorio, nel rispetto delle percentuali tra settori merceologici alimentare e non alimentare di cui al precedente articolo 27 e, ove ne ricorrano le condizioni, nel rispetto del limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico.

- **All'art. 32, comma 4:** sostituire le parole "lettera m) con le parole "lettera n)"

- **All'art. 32, comma 4:** sostituire il comma "Ai mercati su strada si applicano le medesime norme previste per l'assegnazione dei posteggi nei mercati su sede propria nonché, nel caso in cui il Municipio ritenga che le condizioni igienico-sanitarie lo consentano, le disposizioni di cui all'art. 27 del presente Regolamento

come segue: "Ai mercati su strada si applicano le medesime norme previste per l'assegnazione dei posteggi nei mercati su sede propria nonché, nel caso in cui il Municipio ritenga che le condizioni igienico-sanitarie lo consentano, le disposizioni di cui all'art. 27 e, ove ne ricorrano le condizioni, nel rispetto del limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico.

- **All'art. 33, comma 10:** dopo tale disposizione aggiungere il seguente nuovo comma 11:

"Ai mercati saltuari si applicano le medesime norme previste per l'assegnazione dei posteggi nei mercati su sede propria nonché, nel caso in cui il Municipio ritenga che le condizioni igienico-sanitarie lo consentano, le disposizioni di cui all'art. 27 e 29 del presente Regolamento".

- **All'art. 34,** sostituire il testo **come segue:** "1. In conformità a quanto stabilito nell'articolo 2, lettera r) del presente Regolamento, per posteggio isolato fuori mercato s'intende il posteggio situato su area pubblica o privata della quale Roma Capitale abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale, ubicato fuori dalla sede mercatale, anche singolarmente e isolatamente.

2. L'attività commerciale su area pubblica fuori mercato si svolge su posteggi isolati fissi, su posteggi isolati stagionali, su posteggi a rotazione e, fino al termine delle procedure di conversione previste dal successivo art. 51, su posteggi non chiaramente individuati ma previsti dalle cosiddette licenze anomale";

- **All'art. 35, comma 3:** sostituire tale comma "Il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, di concerto con i Municipi, con l'adozione del Piano di Rilocalizzazione di cui al Regolamento sulle OSP, provvede a delimitare le soste autorizzate con paline ed apposita segnaletica",

come segue:

"3. Dopo l'adozione del Piano di Rilocalizzazione di cui al Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP), di cui alla D.A.C. 91/2019 e ss.mm.ii. i Municipi provvedono a delimitare le soste autorizzate con paline ed apposita segnaletica".

- **All'art. 38 comma 4,** sostituire il periodo: "Sono consentiti, nell'ambito dello stesso gruppo rotativo, i cambi di turno che debbono comunque essere assentiti dall'Amministrazione Capitolina." **Come segue:** "Sono consentiti, nell'ambito dello stesso gruppo rotativo n. 12 cambi turno al mese (non vincolati a settimana) che debbono comunque essere assentiti dall'Amministrazione Capitolina, da presentare con la modalità telematica già in vigore. Tali limitazioni non si applicano alle categorie di cui all'art. 38 comma 7 del presente provvedimento.";

- **All'art. 38, comma 6,** sostituire il periodo "La previsione di cui al comma precedente non si applica alla categoria artisti/oggetti ricordo in considerazione del numero limitato di posteggi contemporaneamente utilizzabili rispetto al numero totale degli autorizzati."

come segue:

"La previsione di cui al comma precedente non si applica alla categoria artisti/oggetti ricordo in considerazione del numero limitato di posteggi contemporaneamente utilizzabili rispetto al numero totale degli autorizzati, nonché alle rotazioni di cui alle delibere della Giunta Comunale n. 3184/88 e n. 4828/89 "

- **All'art. 38 comma 7:** dopo le parole "Giunta Comunale" **sostituire** la dicitura "n. 4828/99" con la dicitura Giunta Comunale "n. 4828/89";

- **All'art. 39 comma 1:** **sostituire** le parole "lettera p" con i lemmi "lettera r".

- **All'art. 39 comma 2:** **dopo** le parole "1° aprile" **sostituire** "al 30 ottobre" con "30 settembre";

- **All'art. 39 comma 3:** **dopo** le parole "invernali e autunnali" **eliminare la frase** "fermo restando che nel periodo di ottobre appare possibile esitare i prodotti di entrambi i periodi stagionali".

- **All'art. 39, comma 6:** **sostituire** il comma "I posteggi fuori mercato sono individuati, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del capitolo 5.4 del Documento Programmatico Consiglio Regionale n. 139/2003, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica nonché le prescrizioni in merito al PGTU ed al Regolamento OSP E COSAP vigenti"

con

"I posteggi fuori mercato sono individuati, secondo la normativa vigente, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica nonché le prescrizioni in merito al PGTU ed al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2021."

- **All'art. 39, ultimo comma:** **dopo** le parole "comma 1" **eliminare** "e comma 2".

- **All'art. 40, comma 7:** **eliminare** nel testo "L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago ai sensi dell'art. 70 comma 2 del D.lgs. n. 59/2010 e salvo il rispetto degli artt. 19 e 20 del D.lgs. n. 114/98. Lo stesso titolo consente, altresì, la partecipazione alla spunta nei mercati saltuari", **le parole** "ai sensi dell'art. 70 comma 2 del D.lgs. n. 59/2010 e".

- **All'art. 40, comma 13:** **sostituire tale comma** "La vendita in forma itinerante è consentita esclusivamente con veicolo omologato per il trasporto delle merci. La sosta di detto veicolo è consentita, a richiesta del consumatore, solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo di vendita e, comunque, a condizione che la sosta effettuata in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada e delle Ordinanze Sindacali relative al contenimento dell'emissione dei gas di scarico inquinanti".

come segue:

"13. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con i mezzi mobili previsti dal d.lgs. 285/1992 e secondo le norme previste dallo stesso decreto e da quelle contenute nella regolamentazione comunale. Non sono considerati mezzi mobili le attrezzature di vendita dotate di ruote di qualsiasi tipo montate ad arte e che non facciano originariamente parte integrante del mezzo stesso. La sosta di detto veicolo è consentita, a richiesta del consumatore, solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo di vendita e, comunque, a condizione che la sosta effettuata in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada e delle Ordinanze Sindacali relative al contenimento dell'emissione dei gas di scarico inquinanti".

- **All'art. 40, comma 18:** **aggiungere dopo tale comma il seguente nuovo comma 19 :**

"19. Al fine di evitare la dispersione di risorse e favorire la piena riuscita delle manifestazioni, anche sotto il profilo del traffico e della mobilità cittadina, Roma Capitale può disporre il divieto di esercizio del commercio in forma itinerante, anche relativamente a tutto il territorio comunale, nel periodo giornaliero di svolgimento di fiere o mercati".

- **All'art. 41, comma 1, primo periodo:** eliminare la frase "L.R. Lazio n. 33/1999 e successive modificazioni e dall'art. 7 del Documento Programmatico approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 139/2003" e **sostituire con:** "Legge della Regione Lazio n. 22/2019.";

- **All'art. 41, comma 4:** dopo le parole "ed in coordinamento con il Dipartimento" **sostituire** le parole "Turismo, Formazione e Lavoro", con le parole "Grandi Eventi, Turismo e Moda ed il";

- **All'art. 41, comma 4:** dopo le parole "rilevanza internazionale rivestita dalla medesima." **eliminare** la frase: "A tali fini specifici non trovano applicazione le disposizioni in materia di Fiere".

- **All'art. 42, comma 3:** **sostituire** il comma "Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applica la legge regionale Lazio 18 novembre 1999, n. 33 ed il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii.,

come segue:

"Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applica la legge regionale Lazio 6 novembre 2019, n. 22 ed il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii".

- **All'art. 44:** **sostituire le disposizioni presenti dal comma 1 al comma 10 compreso, come segue:**

"1. Fatta salva l'applicazione di sanzioni previste in materia da leggi e regolamenti, chiunque non osservi i divieti e le limitazioni imposti per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse per l'esercizio del commercio su aree pubbliche previsti in disposizioni del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da € 516,00 a € 3.098,00 prevista dall'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

2. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 e con la confisca immediata delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche:

a) senza l'autorizzazione di cui all'art.3 comma 3 del presente Regolamento;

b) fuori dal territorio previsto dal titolo abilitativo;

c) senza i requisiti previsti all'articolo 71 del D.lgs.n.114/1998;

d) in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 40, commi 6 e 7 della Legge regionale Lazio 6 novembre 2019, n. 22 ;

e) in aree assoggettate a divieto o limitazione ai sensi dell'articolo 49, comma 6 della Legge regionale Lazio 6 novembre 2019, n. 22.

3. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 10.000,00 in solido con il titolare del titolo abilitativo, il dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare, in violazione di quanto prescritto dall'articolo 10, comma 1 del presente Regolamento.

4. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 1.500,00 chiunque:

a) eserciti l'attività di somministrazione su aree pubbliche con servizio assistito, in violazione dell'articolo 28 del presente Regolamento;

b) violi le disposizioni di cui all'articolo 3-bis punto 3 del presente Regolamento.

5. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 10 l'ufficio competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra i cinque e i venti giorni, con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

6. Chiunque pone in vendita nelle fiere, nei mercati o nei posteggi fuori mercato tipologie merceologiche e/o specifiche tipologie di prodotto diverse da quelle previste dal comune nell'ambito della regolamentazione in materia di occupazione di suolo pubblico, in relazione al posteggio assegnato, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 7.500,00.

7. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste per violazioni specifiche, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 2.500,00 e non superiore a euro 7.500,00 l'operatore che esercita l'attività nei giorni o periodi in cui la stessa è vietata.

8. Per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 50, commi 3 e 4 della Legge regionale Lazio 6 novembre 2019, n. 22, effettuate dagli operatori non professionali, i comuni applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.500,00 a euro 13.500,00 oltre alla confisca delle attrezzature e della merce.

9. Per la violazione di ogni altra disposizione contenuta nel presente capo nonché nel regolamento di cui all'articolo 4 della Legge regionale Lazio 6 novembre 2019, n. 22 che prevede obblighi o divieti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 7.500,00.

10. Roma Capitale e dunque, in virtù del decentramento, i municipi sono competenti all'accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative nei confronti di soggetti titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono quelli sul cui territorio la violazione viene accertata.

11. Chiunque viola gli altri obblighi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche contenuti nell'articolo 3-bis o in altre disposizioni del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da € 25 a € 500 di cui all'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

12. Chiunque esercita l'attività di commercio su area pubblica senza essersi dotato della carta dei servizi ed in violazione di quanto stabilito al punto 28 dell'articolo 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 450 di cui all'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da determinarsi in relazione alla gravità della violazione accertata dagli Organi di controllo, ovvero alla reiterazione della condotta.

13. Per le violazioni di cui ai commi 11 e 12 la somma per cui è ammesso pagamento in misura ridotta è determinata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione per le violazioni contenute nella tabella in calce al presente articolo in relazione alle quali la somma per cui è ammesso pagamento in misura ridotta è determinata con separata deliberazione di Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981 n. 689.

14. La sanzione per la violazione dell'articolo 3 bis, comma 27 relativa all'obbligo di pulizia si applica con carattere di specialità rispetto ad altre violazioni contenute in regolamenti comunali o leggi regionali o nazionali. È fatta salva, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicabilità della procedura di cui all'articolo 3, comma 16, del D.L. 94/2009.

15. La sanzione per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3-bis, comma 5 relativa alla abusiva occupazione di suolo pubblico destinata allo svolgimento di attività commerciali comunque considerate, ferma rimanendo la procedura di recupero del maggior tributo evaso, si applica con carattere di specialità rispetto ad altre violazioni contenute in regolamenti comunali o leggi regionali o nazionali. È fatta salva, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicabilità della procedura di cui all'articolo 3, comma 16, del D.L. 94/2009.

16. L'operatore autorizzato al commercio su area pubblica in forma itinerante che effettua l'esercizio dell'attività violando i limiti previsti dalla disciplina vigente, prolungando la sosta su suolo pubblico oltre il tempo necessario a consegnare la merce al consumatore richiedente e a riscuoterne il prezzo, è sanzionato come operatore privo di autorizzazione e si applicano le sanzioni amministrative principali ed accessorie di cui all'articolo 29, comma 1, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

17. L'operatore autorizzato al commercio itinerante che occupa stabilmente ed in modo reiterato un identico spazio pubblico non destinato a posteggio è considerato come operatore privo di autorizzazione e si applicano le sanzioni amministrative principali ed accessorie di cui all'articolo 29, comma 1, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

18. Nel caso di esercizio, durante il periodo di sospensione, revoca o decadenza della autorizzazione e/o della concessione di posteggio imposto con apposito provvedimento dell'amministrazione, notificato al titolare dell'attività, lo stesso è sanzionato come operatore privo di autorizzazione e si applicano le sanzioni amministrative principali ed accessorie di cui all'articolo 29, comma 1, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

19. Il procedimento sanzionatorio di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie è regolato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

- **All'art. 44, nella tabella Violazioni, riga 10: sostituire** la parola "COSAP" con le parole "canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2021";

- **All'art. 45: eliminare l'intero articolo e procedere alla conseguente rinumerazione dei successivi articoli.**

- **All'art. 46: sostituire il testo come segue:**

" **Articolo. 45- Decadenza dell'autorizzazione e revoca della concessione**

1. L'autorizzazione decade e la concessione è revocata:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, del d.lgs. 59/2010, come anche specificato dal combinato disposto di cui agli art 6 e 55 della Legge della Regione Lazio n. 22/2019;

b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro tre mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 37 del presente Regolamento;

c) nel caso di subingresso di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, qualora l'attività non sia ripresa entro sei mesi dalla presentazione della comunicazione o della SCIA unica;

d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione per l'esercizio della vendita su aree pubbliche su posteggio non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato, posteggio, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza contemplati dalla vigente normativa. In caso di assenza o impedimento temporanei del titolare, l'esercizio dell'attività è consentito a dipendenti, collaboratori o coadiutori; in caso di autorizzazioni stagionali, l'autorizzazione decade e la concessione è revocata qualora l'operatore non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per oltre un quarto del periodo previsto dall'art.39 del presente Regolamento;

e) qualora l'operatore, in caso di assenza per malattia o gravidanza ovvero servizio civile volontario, non provveda, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento, a comunicare, con idonea documentazione, l'assenza stessa al comune.

f) morosità accertate per due semestralità, riferite al pagamento dei canoni di concessione il cui obbligo decorre dal momento del rilascio di quest'ultima, a nulla rilevando casi di sospensione dell'attività o mancato inizio entro i termini previsti; in questo caso è fatto obbligo all'ente competente di darne comunicazione al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive ed al Dipartimento Risorse Economiche;

g) alterazione, manomissione o contraffazione del titolo autorizzativo e/o della concessione accertata da organi di vigilanza;

h) mancata regolarità contributiva dell'impresa accertata nell'ambito dei controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;

i) in presenza di sanzioni non pagate entro un anno solare dalla data di invio della notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata A/R; in questo caso è fatto obbligo per l'ente competente di darne comunicazione al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive ed al Dipartimento Risorse Economiche;

j) per estinzione del deposito cauzionale o della polizza fideiussoria;

k) se la PEC di riferimento, ove obbligatoriamente richiesta, risulti non valida o inattiva;

l) se l'operatore viola gli impegni assunti in fase di presentazione della domanda o di rilascio dell'autorizzazione-concessione.

2. Le procedure per la dichiarazione di decadenza della autorizzazione-e revoca della concessione sono previste dalla normativa regionale e riguardano tutte le categorie commerciali ivi comprese quelle dei produttori agricoli, degli artigiani e degli altri esercenti operanti a qualsiasi titolo su area pubblica dentro e fuori mercato.

3. In caso di dichiarazioni di decadenza della autorizzazione-concessione causata da comportamenti irregolari del gestore, l'autorizzazione-concessione dovrà essere reintestata al titolare originario sempreché quest'ultimo, in caso di morosità, ripiani i debiti entro i sei mesi successivi. In caso contrario verrà dichiarata la decadenza definitiva della autorizzazione concessione originaria. Allo stesso titolare spetterà l'onere di verificare durante il periodo della gestione la regolarità nella corresponsione dei canoni da parte del gestore.

4. In caso di mancata verifica si applicano le sanzioni previste agli art. 44 e 45 anche al titolare.

5. Sempre in caso di decadenza e sino a quando non viene reintestato il titolo, non può essere attivato alcun procedimento di subingresso per cessione o affitto di azienda; in ogni caso non può essere avviato il procedimento di voltura se non dopo il rilascio del titolo definitivo all'avente causa.

6. Il titolare originario della concessione di posteggio può richiedere ai sensi di legge se sono in corso provvedimenti da parte dell'Amministrazione che riguardano la concessione medesima. In tutti i casi previsti per la decadenza l'operatore è obbligato a liberare il posteggio entro i termini indicati nella comunicazione pena la rimozione in danno.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), l'ufficio competente, per gravi e comprovati motivi indicati dal richiedente, possono disporre la sospensione dei termini di decadenza dell'autorizzazione e di revoca della concessione per un periodo non superiore a sei mesi. Nel caso previsto dal comma 1, lettera e), i comuni possono disporre la sospensione dei termini di decadenza e di revoca della concessione per un periodo non superiore a due anni.

8. Qualora il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, il titolo si intende decaduto, salvo proroga per comprovate necessità e su motivata istanza".

- All'art. 47, (che verrà RINUMERATO articolo 46), comma 2: sostituire il comma "Il provvedimento di natura cautelare della sospensione della autorizzazione e/o della concessione del posteggio di cui all'articolo 45 di decadenza e revoca previsti dagli articoli 46 e 48 o qualsiasi altro provvedimento di natura cautelare non attinente all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, è adottato dall'ufficio che ha rilasciato il titolo autorizzativo e/o la concessione del posteggio"),

come segue:

"2. Il provvedimento di natura cautelare della sospensione della autorizzazione e/o della concessione del posteggio di cui all'articolo 44 e quelli di decadenza e revoca previsti dall'art.45 del presente Regolamento o

qualsiasi altro provvedimento di natura cautelare non attinente all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, sono adottati dall'ufficio che ha rilasciato il titolo autorizzativo e/o la concessione del posteggio".

- **All'art. 48, RINUMERATO ART. 47, comma 1:** eliminare, nella prima riga, le parole "Ai sensi dell'art. 44, comma 3 bis, della L.R. n. 33/1999" ed eliminare, al punto 3 del medesimo, dopo le parole "lavoro giornaliero" i lemmi "ai sensi del citato art. 44";

-**All'art. 49, comma 1:** sostituire le parole "OSP e COSAP" con le parole "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2021 vigenti";

- **All'art. 52:** in conseguenza delle modifiche rinumerare "articolo 52 - Autorizzazioni cosiddette "anomale" con "Articolo 51"

- **Dopo l'art. 52, (rinumerato 51) inserire,** quale ulteriore norma transitoria e finale, il seguente articolo "Articolo 52 - misure agevolative temporanee Causa Covid 19.

1. Gli operatori dei mercati rionali sono esentati per l'anno 2020 dal pagamento della quota spettante a Roma Capitale del canone di concessione per i servizi a domanda individuale per i mercati in sede propria e dal pagamento del COSAP per i mercati rionali in sede impropria.

2. Sono altresì esentati per l'anno 2020 dal pagamento del COSAP, anche le altre categorie di operatori di commercio su area pubblica quali itineranti, rotazioni, altre tipologie".

3. Tale esenzione e rateizzazione non potrà costituire titolo per vantare in futuro nei confronti dell'Amministrazione Capitolina un diritto o un vantaggio acquisito.

4. I pagamenti del COSAP, relativi al solo anno di imposta 2020, dovuti dagli operatori del commercio su area pubblica non beneficiari dell'esenzione di cui al presente articolo, possono essere invece oggetto di rateizzazione. Tale rateizzazione è concessa, su istanza del contribuente, secondo i criteri e le modalità indicate nell'art. 32, comma 3, del Regolamento Generale delle Entrate di Roma Capitale

- **Dopo l'articolo 52, ovvero della numerazione risultata ad esito di rimodulazione numerica effettuata,** inserire il seguente nuovo articolo rubricato "Programmazione comunale.

1. Roma Capitale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52 della Legge Regionale n.22 del Lazio del 6 novembre 2019, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative, con appositi atti di riordino e di localizzazione, da adottare nei termini di cui all'art. 53 della Legge Regionale medesima, previa ricognizione delle fiere, dei mercati e dei posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, da trasferire, da modificare o razionalizzare, determina:

a) il numero delle assegnazioni e delle concessioni dei posteggi, compresi quelli da destinare ai portatori di handicap, nonché quelli da destinare ai produttori agricoli, ai beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile, alle imprese artigiane e alle imprese di servizi;

b) i settori merceologici, le sottocategorie merceologiche e/o le specifiche tipologie di prodotto da destinare ai singoli posteggi all'interno dei mercati e delle fiere e nei posteggi fuori mercato;

c) l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività;

d) le zone ove è necessario prevedere divieti, limiti o particolari condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai fini della tutela dei beni culturali, ivi compreso il decoro urbano, della salvaguardia dei vincoli ambientali e paesaggistici, del rispetto delle norme in materia di viabilità, sicurezza e di tutela dell'ambiente urbano, nonché dei principi di necessità, proporzionalità e adeguatezza;

e) i limiti e le eventuali condizioni a cui sottoporre l'esercizio del commercio in forma itinerante in relazione alla disponibilità di suolo pubblico, nonché le caratteristiche dei mezzi mobili con i quali viene svolto;

f) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, all'esercizio del commercio in forma itinerante;

g) gli obiettivi da conseguire nell'ambito delle politiche commerciali con particolare riguardo:

1) ai provvedimenti da adottare per favorire la qualificazione dei centri storici mediante l'integrazione degli interventi in materia di commercio su aree pubbliche e di quelli in materia di commercio in sede fissa;

2) ai programmi di controllo da attuare e alle infrastrutture da destinare alle attività di vendita ai fini del miglioramento delle condizioni igienicosanitarie;

3) alle misure di valorizzazione e promozione delle fiere e dei mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico e dei mercati mobili, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con le aziende di promozione turistica.

2. Nelle more dell'adozione degli atti di riordino e di localizzazione di cui al comma 1 e comunque non oltre il termine ivi indicato, Roma Capitale può in ogni caso procedere allo spostamento in altre zone dei posteggi la cui collocazione è in contrasto con le norme vigenti e secondo quanto previsto dal comma 3.

3. Roma Capitale, nell'adottare i provvedimenti di riordino e di localizzazione delle attività di commercio su aree pubbliche su posteggio fuori mercato, anche a seguito della verifica della loro compatibilità con le esigenze di tutela e rispetto di cui al comma 1, lettera d), sentite le organizzazioni di categoria di cui al comma 1:

a) valuta lo spostamento in altre zone delle attività risultate incompatibili;

b) qualora non fosse possibile lo spostamento di cui alla lettera a), a seguito della revoca dei titoli abilitativi:

1) rilascia al titolare concessioni o licenze ai fini dell'esercizio di diversa attività a carattere economico, concedendo allo stesso, qualora sprovvisto, il periodo necessario ad ottenere eventuali requisiti per l'esercizio dell'attività medesima;

2) corrisponde al titolare, in alternativa, l'indennizzo di cui all'articolo 21 quinquies, comma 1, della l. 241/1990, calcolato in base alle modalità indicate all'articolo 52, comma 1 ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10, della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche;

3) eroga al titolare, quale ulteriore alternativa, contributi ovvero altri strumenti pubblici di agevolazione, ai fini della ricollocazione in altre attività, utilizzando anche le risorse iscritte nell'ambito del fondo di cui all'articolo 109, comma 1 della Legge Regionale n.22 del Lazio del 6 novembre 2019, nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.

4. Roma Capitale, al fine di sostenere il valore storico e culturale dei librai su aree pubbliche e favorire lo sviluppo della filiera produttiva basata sulle piccole e medie imprese, nell'individuazione delle aree da destinare alla vendita di libri tiene conto:

a) della necessità, per i suddetti esercenti, di disporre di uno spazio di esposizione idoneo a promuovere la massima diffusione e fruibilità del libro e della lettura;

b) della facoltà, per i medesimi soggetti, di destinare una parte di superficie, non superiore al 30 per cento, alla vendita di prodotti diversi dai libri e dai prodotti editoriali o equivalenti, quali, in particolare, souvenir, prodotti di piccolo antiquariato, di artigianato, di arte, da collezione, con esclusione dell'abbigliamento e dei prodotti alimentari.

5. Al fine di sostenere la vendita di fiori e piante su aree pubbliche, Roma Capitale riconosce ai venditori di tali articoli la facoltà di destinare una parte della superficie, non superiore al 15 per cento, alla vendita di prodotti diversi da fiori e piante o equivalenti, quali, in particolare, prodotti di piccolo artigianato e oggettistica, con esclusione dell'abbigliamento, dei prodotti alimentari e alcoolici.

6. Roma Capitale adotta inoltre il regolamento per le fiere ed i mercati contenenti:

a) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e della eventuale destinazione merceologica;

b) le modalità di accesso degli operatori al mercato o alla fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;

c) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;

d) le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;

e) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;

f) le modalità per promuovere l'informazione e la tutela dei consumatori.

7. Roma Capitale è tenuta a adottare i regolamenti di cui al comma 6 per le fiere e per i mercati con oltre cinquanta posteggi, nonché per i mercati realizzati in finanza di progetto.

8. Roma Capitale, mediante una o più convenzioni specifiche che assicurino il controllo sui livelli del servizio erogato e sulla trasparenza e correttezza amministrativa della gestione e degli interventi, possono affidare alle associazioni di cui all'articolo 2, comma, 1 lettera gg) del presente Regolamento:

a) la gestione dei servizi mercatali;

b) le opere di riqualificazione, strutturali e non strutturali, del mercato di cui gestiscono i servizi, partecipando, in tutto o in parte, alle relative spese;

c) le iniziative di promozione del mercato medesimo;

d) la rilevazione delle presenze dei concessionari dei posteggi all'interno dei relativi mercati ai fini dell'applicazione dell'articolo 45 del presente Regolamento"

- Dopo l'articolo sopra rubricato inserire il seguente nuovo articolo, titolato:

"Proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni.

1. Roma Capitale destina una quota parte, almeno del 50 per cento, dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni:

a) ad iniziative di valorizzazione del commercio su aree pubbliche;

b) ad iniziative di decoro urbano presentate dalle associazioni dei cittadini nell'ambito dei progetti di cittadinanza attiva;

c) all'incentivazione del personale che esercita l'attività di vigilanza sul commercio

- Dopo l'articolo sopra rubricato inserire il seguente nuovo articolo titolato

"Disposizioni contro l'abusivismo e carta di esercizio.

1. Al fine di prevenire il fenomeno dell'abusivismo non è consentito iniziare o svolgere l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Roma Capitale verifica se per il titolare dell'autorizzazione sussistano detti elementi attraverso la certificazione della regolarità contributiva, secondo le disposizioni dettate dalla Regione Lazio.

2. Ai sensi dell'art. 57 della Legge della Regione Lazio n. 22/2019 e dell'art. 3-bis, punto 28 della presente Deliberazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico, compresi mercati, fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e gli operatori cosiddetti "alla spunta", è subordinato al possesso della carta di esercizio.

3. La carta di esercizio è un documento identificativo anche elettronico dell'operatore che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche contenente i dati dell'impresa con relativa iscrizione alla CCIAA, l'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e gli estremi dei titoli abilitativi in possesso dell'operatore.

4. La carta di esercizio è compilata, in forma di autocertificazione, dall'operatore che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche, direttamente o tramite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. In caso di modifica dei dati presenti nella carta di esercizio, l'operatore provvede all'aggiornamento della stessa entro novanta giorni dall'intervenuta modifica".

2) di procedere alla ripubblicazione del "Regolamento delle Attività commerciali sulle aree pubbliche" approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 30/2017 e ss.mm.ii, il cui testo modificato è riportato nell'allegato sub A) parte integrante del presente provvedimento.

Modifiche alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n.108 del 10/09/2020 e ss.mm.ii
concernente il *“Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche”* approvato con
Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 30 del 1° giugno 2017 e s.m.i., funzionali
all'adeguamento al Testo Unico del Commercio (L.R. 22/2019) ed all'Ordinanza del Sindaco n.
233 del 9 dicembre 2021, con ripubblicazione integrale testo.

INDICE

TITOLO I
Ambito di applicazione e Definizioni

Articolo 1	Ambito d'applicazione ed uso della telematica
Articolo 2	Definizioni

TITOLO II
Disposizioni Generali

Articolo 3	Pianificazione, prescrizioni generali e titoli abilitativi per l'esercizio del commercio su posteggio
Articolo 3-bis	Obblighi, divieti e limitazioni per l'esercizio del commercio su posteggio
Articolo 3-ter	Caratteristiche generali delle aree pubbliche destinate al commercio di prodotti alimentari
Articolo 4	Tipologia dei posteggi
Articolo 5	Attrezzature e banco-tipo
Articolo 6	Orari
Articolo 7	Calcolo delle presenze dei titolari di posteggio nei mercati e nelle fiere
Articolo 8	Disciplina dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi nei mercati saltuari o nelle fiere e validità delle presenze
Articolo 9	Versamento del canone di occupazione di suolo pubblico e tariffe, sospensione e decadenza per morosità
Articolo 10	Delega
Articolo 10-bis	Aree provate da destinare al commercio
Articolo 10-ter	Mercatini dell'antiquariato e del commercio
Articolo 10-quater	Riconoscimento dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche e loro valorizzazione

TITOLO III
Autorizzazioni e Concessioni

Articolo 11	Competenze nel rilascio di concessioni e autorizzazioni
Articolo 11-bis	Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni-concessioni
Articolo 12	Indicazioni per l'assegnazione di posteggi già esistenti su aree pubbliche nei mercati, fiere (comprese le straordinarie) e aree mercatali fuori mercato
Articolo 13	Indicazioni per l'assegnazione di posteggi di nuova istituzione su area pubblica nei mercati, fiere e aree mercatali fuori mercato
Articolo 14	Durata della concessione
Articolo 15	Disposizioni comuni
Articolo 16	Subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche

TITOLO IV
Attività commerciale nei mercati

Sezione I
Mercati coperti e plateatici attrezzati

Articolo 17	Definizione
Articolo 18	Esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati coperti e plateatici attrezzati
Articolo 19	Ulteriori prescrizioni per l'assegnazione dei posteggi
Articolo 20	Termini per l'attivazione
Articolo 21	Accorpamento dei posteggi
Articolo 22	Istituzione, spostamento, soppressione e trasferimento
Articolo 23	Prescrizioni per l'utilizzo posteggio

Articolo 24	Associazioni e cooperative in convenzione per la gestione dei servizi all'interno dei mercati su sede propria e impropria
Articolo 25	Finanza di progetto
Articolo 26	Progetto di Partecipazione Attiva
Articolo 27	Disciplina delle Attività all'interno dei mercati
Articolo 28	Somministrazione e vendita al dettaglio con consumo sul posto di alimenti e bevande nei mercati
Articolo 29	Trasformazioni ed ampliamenti di settore
Articolo 30	Trasferimenti di posteggio
Articolo 31	Maggiore occupazione di superficie rispetto al posteggio concesso e di magazzini interni al mercato

Sezione II Mercati su strada e mercati saltuari

Articolo 32	Mercati su strada - Definizione e prescrizioni
Articolo 33	Mercati saltuari

TITOLO V Attività commerciale fuori mercato

Articolo 34	Commercio su aree pubbliche su posteggi fuori mercato - Definizione
Articolo 35	Tipologie di attrezzature: dimensioni e caratteristiche
Articolo 36	Modalità, assegnazione e durata delle concessioni
Articolo 37	Posteggi isolati fissi e stagionali
Articolo 38	Rotazioni
Articolo 39	Turno di lavoro

TITOLO VI Attività di vendita senza posteggio

Articolo 40	Attività di vendita in forma itinerante
Articolo 41	Fiere

TITOLO VII Apparato reattivo cautelare e sanzionatorio: normativa e Apparato reattivo cautelare e sanzionatorio

Articolo 42	Normative di riferimento
Articolo 43	Quadro delle misure pubbliche reattive e sanzionatorie all'illecito
Articolo 44	Sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza di divieti, limitazioni ed obblighi
Articolo 45	Decadenza dell'autorizzazione e revoca della concessione
Articolo 46	Procedimento di applicazione di sanzioni accessorie e provvedimenti cautelari
Articolo 47	Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

TITOLO VIII Osservatorio

Articolo 48	Osservatorio del Commercio su aree pubbliche
-------------	--

TITOLO IX Norme transitorie e finali

Articolo 49	Riqualificazione dei mercati
Articolo 50	Nuove autorizzazioni
Articolo 51	Autorizzazioni cosiddette "anomale"
Articolo 52	Misure agevolative temporanee Causa Covid 19
Articolo 53	Programmazione comunale
Articolo 54	Proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni

Articolo 54

Disposizioni contro l'abusivismo e carta di esercizio

Allegato "A":

Elenco delle vie in cui è vietato il commercio

TITOLO I
Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1
Ambito d'applicazione ed uso della telematica

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei criteri di semplificazione e trasparenza e delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, reca le norme relative alla disciplina dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ricadenti nel territorio di Roma Capitale e al rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico ai sensi e per gli effetti della Legge della Regione Lazio n.22/2019.

2. Sono oggetto del presente Regolamento le attività commerciali svolte da soggetti in possesso di autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 28, comma 2 lett. a) e b) del D.lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii.

3. In esecuzione di quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e salvo le eccezioni in esso previste, gli uffici si avvalgono di canali e servizi telematici, ivi inclusa la Posta Elettronica Certificata, per la presentazione da parte degli interessati di istanze, atti, comunicazioni e per l'esecuzione di tutti gli oneri connessi all'invio di una istanza.

4. Il pagamento dell'imposta di bollo, il versamento dei diritti di istruttoria (relativi alla presentazione delle istanze di cui al presente Regolamento) ed il pagamento di canoni e di sanzioni pecuniarie a vario titolo dovuti all'Amministrazione dovranno essere effettuati per via telematica. A tal fine le strutture competenti dovranno pubblicare nei propri siti istituzionali tutte le informazioni relative agli strumenti e alle modalità di pagamento.

5. Fino al completamento del processo di implementazione del Sistema informatico GET è consentita la presentazione tramite PEC da parte degli interessati di istanze, atti, comunicazioni e per l'esecuzione e il pagamento di tutti gli oneri connessi all'invio di una istanza.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

- a. Per anzianità di impresa si intende l'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese riferite al commercio su aree pubbliche, collegata nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del dante causa al quale sia eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;
- b. Per dante causa si intende sia il precedente titolare in caso di cessione dell'azienda commerciale a nuovo titolare, sia il precedente affittuario di azienda commerciale, trasferita in gestione dal titolare e da questi riacquisita alla fine del contratto di affitto;
- c. Per anzianità di posteggio s'intende quella maturata in relazione alla titolarità di un singolo posteggio valutabile con riferimento a quella del soggetto titolare o affittuario dell'azienda sommata a quella dell'eventuale dante causa. A questi fini per dante causa si intende sia il precedente titolare in caso di cessione dell'azienda commerciale a nuovo titolare, sia il precedente affittuario di azienda commerciale, precedentemente trasferita in gestione dal titolare e da questi riacquisita alla fine del contratto di affitto;
- d. Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico ovvero aree private utilizzabili sulla base di una convenzione con il comune;
- e. Per automezzi attrezzati e adibiti alla vendita del settore alimentare si intende il mezzo mobile motorizzato equipaggiato per la vendita rimovibile alla fine della giornata lavorativa;
- f. Per autorizzazioni per l'attività a posteggio, si intendono le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggi dati in concessione;
- g. Per banco si intende la struttura aperta formata da componenti mobili rimovibili alla fine della giornata lavorativa;

- h. Per chiosco si intende un manufatto isolato, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su area pubblica oppure su area privata della quale Roma Capitale abbia la disponibilità;
- i. Per concessione di posteggio si intende il provvedimento concessorio rilasciato dall'Ufficio competente che consente l'utilizzo di un posteggio su area pubblica nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi. Le autorizzazioni commerciali di cui alla precedente lettera g) non possono essere rilasciate in assenza dell'atto di concessione;
- j. Per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ovvero ad entrambi, e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
- k. Per fiera s'intende la manifestazione, con cadenza da determinarsi a cura di Roma Capitale, caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali l'Amministrazione Capitolina abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività;
- l. Per fiera straordinaria s'intende la manifestazione di vendita, istituita da Roma Capitale, con cadenza da determinarsi a cura della stessa, su aree pubbliche o private, delle quali l'Amministrazione Capitolina abbia la disponibilità, anche avvalendosi, per l'organizzazione, di soggetti con essa convenzionati, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, con attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;
- m. Per mercato s'intende l'area pubblica o privata della quale Roma Capitale abbia la disponibilità, composta da almeno 15 posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più ovvero tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta di merci al dettaglio, anche integrata da attività di somministrazione d'alimenti e bevande, come disciplinate dal successivo art. 28 e dall'erogazione di pubblici servizi;
- n. Per mercati coperti e plateatici attrezzati cosiddetti in sede propria si intendono quei mercati quotidiani che si svolgono, per almeno cinque giorni la settimana, su aree pubbliche o private della quale Roma Capitale abbia la disponibilità, attrezzate - coperte o scoperte - e quindi dotate di allaccio alla rete idrica, fognaria, elettrica e telefonica, composte da più posteggi e destinate all'esercizio dell'attività per l'offerta integrata di merci al dettaglio, alimentari e/o non alimentari. Rientrano altresì, nella succitata categoria quei mercati realizzati con la procedura della Finanza di Progetto (o altra procedura innovativa) inseriti all'interno di strutture più ampie dove siano presenti ulteriori attività commerciali (ad es.: esercizi di vicinato, medie strutture, ecc...) e/o di servizi. Per mercati su strada, cosiddetti in sede impropria, si intende quello che insiste su aree pubbliche o private di cui Roma Capitale abbia la disponibilità, non attrezzate, o attrezzate solo parzialmente, composte "di almeno 15 posteggi", con merceologie alimentari e/o non alimentari che si svolgono per almeno sei giorni la settimana;
- o. Nella tipologia dei mercati saltuari sono ricompresi: - i mercati settimanali con merceologie alimentari e/o non alimentari, che si svolgono all'aperto in uno o più giorni d'ogni settimana, in un numero inferiore a cinque, su aree che sono sgomberate dalle attrezzature di vendita al termine dell'orario di vendita; - i mercati mensili con merceologie alimentari e/o non alimentari, che si svolgono in uno o più giorni del mese, ma non in ogni settimana; - i mercati stagionali quotidiani o settimanali, la cui attività è limitata ad un solo periodo individuato da Roma Capitale, tenuto conto della produzione agricola e delle presenze della popolazione fluttuante, per uno o più anni;
- p. Per merceologia la specifica tipologia merceologica che deve essere posta in vendita in un posteggio;
- q. Per organico si intende il numero dei posteggi previsti all'interno di un mercato;
- r. Per posteggio si intende la parte di area pubblica o di area privata, della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale. Il posteggio può essere occupato mediante:
 - 1) costruzione stabile, un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
 - 2) negozio mobile, il veicolo immatricolato ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche come veicolo speciale uso negozio;
 - 3) banco temporaneo, insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale.

Per posteggio all'interno del mercato e nelle fiere si intendono quelli definiti dal successivo art. 4 lettere a), b), c), e).

Per posteggio isolato fuori mercato s'intende il posteggio situato su area pubblica o privata della quale Roma Capitale abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale, ubicato fuori dalla sede mercatale, anche singolarmente e isolatamente.

Per posteggio isolato fuori mercato stagionale si intende il posteggio isolato fisso operativo esclusivamente per i prodotti estivi nei periodi dal 1° aprile al 30 settembre e per i prodotti autunnali e invernali dal 1° ottobre al 31 marzo, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Per posteggi riservati si intendono quelli da destinare ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii., ai produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm. ii., ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile, alle imprese artigiane ed alle imprese di servizio. Tali soggetti non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera. I posteggi riservati, qualora occasionalmente non occupati dagli aventi diritto, possono essere temporaneamente assegnati dal municipio territorialmente competente ai soggetti riservatari succitati con le procedure di cui all'articolo 8 del presente Regolamento. L'affidamento in gestione o il trasferimento definitivo della titolarità delle concessioni di posteggio di cui sopra può avvenire solo nei confronti di soggetti che abbiano gli stessi requisiti di coloro che effettuano l'affidamento o il trasferimento.

- s. Per presenze in un mercato s'intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in tale mercato per l'assegnazione temporanea di un posteggio occasionalmente libero, prescindendo dal fatto che abbia effettivamente ottenuto l'assegnazione, purché la mancata effettiva partecipazione non dipenda da sua rinuncia;
- t. Per presenze effettive in una fiera s'intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
- u. Per settore merceologico s'intende quanto previsto dal comma 1) dell'articolo 5 del D.lgs. n. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- v. Per spunta s'intende l'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non utilizzati dai rispettivi titolari agli operatori presenti all'operazione di spunta e titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, che risultino inseriti nella graduatoria di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi nel mercato saltuario. L'assegnazione viene effettuata dalla Polizia Locale o da altro personale incaricato mediante applicazione del criterio del maggior numero di presenze del soggetto che partecipa alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa;
- w. Per spuntista s'intende l'operatore, non concessionario di posteggio, assegnatario di posteggio a seguito dell'operazione di "spunta";
- y. Per cattivi pagatori si intendono coloro che, dall'apposito sistema informatico Capitolino a seguito di verifica effettuata nelle Banche Dati in uso agli Uffici di Roma Capitale, risultino non essere in regola con i pagamenti relativi a concessioni attuali o passate;
- z. Per rotazione s'intende l'utilizzazione, tramite prestabilita periodica rotazione, dell'insieme dei posteggi, ubicati in zone diverse, assegnati ad una pluralità di operatori, per svolgervi commercio di generi alimentari e non alimentari, ovvero con precisa specializzazione merceologica;
- aa. Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 c.c., chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
- bb. Per somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche, si intende l'attività di vendita per il consumo di alimenti e bevande, prodotti e detenuti nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e dei regolamenti locali di igiene e svolta mediante strutture fisse, banchi temporanei o negozi mobili a motore, posti su aree pubbliche e attrezzati all'uopo, ove, ad eccezione delle strutture fisse, gli acquirenti non possano accedere all'interno, non siano annesse aree appositamente concesse per il consumo dei prodotti venduti e non sia prevista l'assistenza del personale addetto alla somministrazione;

- cc. I produttori agricoli sono i soggetti di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modifiche, i quali esercitano l'attività di vendita su aree pubbliche dei propri prodotti, in base a quanto stabilito all'articolo 4, commi 2 e 4, del d.lgs. 228/2001;
- dd. I mercati agricoli sono i mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo agli standard per la realizzazione di mercati agricoli, costituiti su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonché su aree di proprietà privata;
- ee. I mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, i mercati che si svolgono su un'area pubblica o su un'area privata di cui il comune abbia la disponibilità, anche nei giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare, l'hobbismo, l'antiquariato, le cose usate, compreso il baratto, l'oggettistica antica, il modernariato, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
- ff. Per reiterazione si intende la commissione della medesima violazione nell'arco di due anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981;
- gg. Per associazioni di gestione dei servizi mercatali, si intendono le associazioni, le reti di imprese, i consorzi o cooperative costituiti con l'adesione di almeno i due terzi dei concessionari di posteggi all'interno dei relativi mercati giornalieri e saltuari ed eventualmente delle associazioni di categoria o di società loro collegate, che operano in regime di convenzione e di sussidiarietà con il comune per la gestione di servizi individuati dallo stesso comune, con apposita convenzione, e relativi al mercato medesimo;
- hh. I mercati straordinari sono i mercati periodici che si svolgono in edizioni suppletive rispetto a quelle ordinarie, con la partecipazione degli stessi operatori senza procedure aggiuntive di assegnazione di posteggi nei periodi natalizi, nelle festività ed anche per una domenica al mese;
- ii. Le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative sono le associazioni di categoria del commercio firmatarie, a livello nazionale, del contratto collettivo del terziario e dei servizi, nonché, a livello provinciale, facenti parte delle CCIAA;
- jj. Per associazioni accreditate presso il Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive, si intendono quelle che risultino inserite, ai sensi della Deliberazione di Assemblée Capitolina n. 2/2019, in Albo appositamente costituito e tenuto dal Dipartimento medesimo.

TITOLO II Disposizioni Generali

Articolo 3

Pianificazione, Prescrizioni generali e Titoli abilitativi per l'esercizio del commercio su posteggio

1. L'Assemblea Capitolina individua i parametri generali per la pianificazione dei nuovi mercati da autorizzare sul proprio territorio.
2. A tal fine l'Assemblea Capitolina tiene conto della popolazione presente, residente e fluttuante, dello sviluppo urbanistico della zona, dello sviluppo della rete commerciale in sede fissa e su area pubblica e del numero dei mercati esistenti, con l'obiettivo di uno sviluppo graduale del settore.
3. L'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche con posteggio di cui all'articolo 28 comma 1 lett. a) del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e di cui all'art.40 della Legge della Regione Lazio n.22/2019, è soggetto ad apposita concessione - autorizzazione, rilasciata a persone fisiche o a società di persone o società di capitali o cooperative regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
4. L'Ufficio competente ai sensi del riparto di cui all'art. 4 del presente Regolamento, previa indizione di apposite procedure di selezione, provvede all'assegnazione delle concessioni dei posteggi, di durata decennale, rinnovabili secondo la normativa vigente, nonché al contestuale rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Le autorizzazioni – concessioni non possono essere tacitamente rinnovate. Entro l'ultimo giorno di ciascun mese dell'anno, il suddetto Ufficio invia alla Regione gli avvisi pubblici al fine della loro pubblicazione, entro i trenta giorni successivi, sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR). Gli avvisi pubblici sono pubblicati anche sul sito istituzionale e ne viene data comunicazione alle organizzazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative.

5. Ai sensi dell'art. 28 comma 3 del D.lgs. n. 114/1998 e dell'art.45 della Legge della Regione Lazio n. 22/2019, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal Municipio ove ha sede il posteggio stesso, ad eccezione di quanto previsto per le attività delle "rotazioni". A tale scopo i Municipi dovranno adottare ed aggiornare annualmente Piani Municipali del commercio su area pubblica che individuino tutti i posteggi ove è possibile esercitare l'attività di commercio su area pubblica.

6. La concessione del posteggio può essere limitata per il posteggio per cui è rilasciata ad una specifica tipologia merceologica.

7. Tutte le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento avranno quale termine di scadenza quello indicato nelle disposizioni di legge nazionale vigente in materia.

Articolo 3-bis

Obblighi, divieti e limitazioni per l'esercizio del commercio su posteggio

1. L'esercizio delle attività con posteggio sono soggette al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Non può essere effettuata la vendita a mezzo di apparecchi automatici su aree pubbliche, anche se collocati nei limiti dimensionali e merceologici del posteggio istituito.
Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore e la specializzazione merceologica cui è destinato, la tipologia di attrezzature consentite, nonché le dimensioni del posteggio e la relativa attrezzatura. Ciascun posteggio deve essere occupato per la vendita, anche dagli eventuali "spuntisti", nei casi ammessi dal presente Regolamento, rispettando il settore, alimentare o non alimentare, cui è destinato e la specializzazione merceologica. È pertanto vietato esercitare su tali siti il commercio di generi diversi da quelli previsti.
2. L'attività esercitata negli aeroporti, stazioni ed aree demaniali non comunali è subordinata al permesso del relativo proprietario o gestore che può stabilire le modalità e le condizioni di utilizzo. In tali aree l'attività di vendita è comunque possibile solo se il relativo posteggio è individuato nel piano per il commercio in area pubblica.
3. **L'operatore è obbligato ad esporre visibilmente il titolo autorizzativo ovvero il titolo abilitativo attestante il subentro nell'attività.**
4. È vietata l'occupazione di una superficie maggiore o difforme da quella risultante dall'atto di concessione. Tale difformità va intesa sia rispetto ai mq concessi, sia rispetto alla struttura autorizzata. È, altresì, vietato occupare, anche con piccole sporgenze, l'area fra un posteggio e l'altro, nonché gli spazi comuni destinati al regolare e sicuro funzionamento dell'area mercatale ed alla circolazione pedonale e veicolare.
5. L'apposizione sui mezzi e le attrezzature di vendita di scritte pubblicitarie, è regolamentata dalle disposizioni del vigente Regolamento Capitolino in materia di esposizione della pubblicità e pubbliche affissioni.
6. Gli aggetti tendari di protezione alla struttura di vendita, ove ammessi, debbono essere collocati rispettando le dimensioni, le limitazioni e le prescrizioni indicate nelle apposite schede per ogni mercato, raggruppamento, turno, fiera e posteggi fuori mercato, a condizione comunque che non risultino di impedimento o pregiudizio ad interessi pubblici o privati.
7. Nei posteggi a rotazioni e nei posteggi fissi isolati, agli aggetti tendari nonché agli ombrelloni di copertura, alle tende, mantovane o pensiline non possono essere appese merci di alcun tipo o materiale se localizzate di fronte ad un esercizio commerciale in sede fissa o qualora queste non permettano una completa visuale degli esercizi commerciali in sede fissa adiacenti il posteggio. Tale obbligo non sussiste nei mercati in sede propria ed impropria, nei mercati settimanali e nelle fiere, considerata la peculiare modalità di allestimento di dette tipologie di vendita.
8. Fermo restando quanto contenuto nella scheda di mercato o nell'autorizzazione, la copertura dovrà avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo.
9. Non può essere utilizzata come spazio espositivo, la proiezione della tenda eccedente quella del posteggio al suolo, né lo spazio sovrastante la stessa. Per le zone di pregio artistico, storico, architettonico ed ambientale potranno essere definiti ulteriori vincoli correlati alle modalità di esposizione della merce, individuati con apposita deliberazione di Giunta Capitolina, sentite le associazioni di categoria, in accordo con la competente Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma. L'operatore è comunque obbligato al rispetto del decoro.
10. Il mantenimento sul posteggio dei veicoli adibiti al trasporto delle merci, quando non espressamente vietato, è consentito unicamente a condizione che non vengano occupati spazi eccedenti la superficie in concessione e che sia rispettato il Codice della strada.

Qualora sia possibile identificare posteggi nelle aree limitrofe per il parcheggio questi verranno opportunamente delimitati con apposita segnaletica e concessi dietro corresponsione di un importo pari al costo giornaliero moltiplicato per il numero di giorni di utilizzo nel corso dell'anno.

11. Al termine dell'orario di vendita previsto per ciascuna tipologia di autorizzazione e/o concessione, il posteggio deve essere lasciato libero e sgombro da qualsiasi veicolo, struttura o attrezzatura utilizzata, salvo per i manufatti fissi a terra.
12. È obbligatoria per gli operatori la permanenza sul posteggio per tutta la durata dell'orario di vendita stabilito per il mercato o la fiera.
13. Salvo diversa indicazione contenuta nella scheda di mercato o nell'autorizzazione, entro un'ora dalla chiusura delle operazioni commerciali, gli operatori devono liberare il posteggio da ogni occupazione, da merci, materiali, scarti alimentari ivi compresi i rifiuti che andranno conferiti negli appositi contenitori, tenendo conto anche della differenziazione dei rifiuti stessi, qualora tale servizio sia offerto.
14. I posteggi isolati possono essere utilizzati con banco amovibile, automezzi attrezzati e adibiti alla vendita del settore alimentare o con chiosco fisso secondo quanto prevede la scheda dell'area mercatale allegata al piano di localizzazione dei posteggi del commercio su aree pubbliche. Con deliberazione di Giunta Capitolina, potranno essere definite apposite tipologie di banco tipo, in accordo con la competente Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma.
15. Il chiosco fisso non può essere installato in assenza di permesso di costruire.
16. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo alla popolazione residente nell'area circostante nella quale è esercitata l'attività commerciale su area pubblica ed agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
17. Fermo restando il divieto di illuminazione nelle ore diurne, è vietato per l'illuminazione dei banchi o per altri servizi l'uso di generatori mobili di energia elettrica alimentati a carburante, salvo che questi non si rendano necessari per l'adeguamento alle normative igienico-sanitarie e comunque in ottemperanza all'ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002, art. 4, lettera e) - "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche". L'utilizzo del gruppo elettrogeno a carburante è consentito esclusivamente per dimostrazioni pratiche legate alla vendita promozionale o nei casi in cui la tipologia di attività esercitata lo richieda purché le modalità di installazione del gruppo e di collegamento dell'impianto siano certificate da installatore/tecnico qualificato e di cui si conservi il relativo certificato da esibire su richiesta. L'inquinamento acustico del generatore deve essere compatibile con i minimi stabiliti dalla vigente normativa in materia, mantenendone la perfetta efficienza e comunque nel rispetto del piano di zonizzazione acustica di Roma Capitale; il generatore deve essere collocato in modo tale da non arrecare disturbo alle altre attività. Per l'impiego di gruppi elettrogeni è vietato tenere in giacenza, quale scorta, depositi di gasolio o benzina con taniche realizzate con materiali che non siano resistenti al fuoco e non soggetti a deflagrazione, se non dopo almeno un'ora di esposizione al fuoco. Le scorte medesime non dovranno essere in quantità superiore a quelle necessarie a garantire l'utilizzo dell'impianto per il ragionevole periodo della giornata. Tutti gli impianti dovranno essere sottoposti a manutenzione periodica e a controllo annuale da parte di un tecnico o installatore abilitato; l'impianto dovrà essere verificato nella configurazione tipo, individuata a schema, e l'esito dei controlli dovrà essere riportato su registro. In ogni caso, l'attività svolta in assenza delle misure minime di sicurezza e/o in mancanza delle dotazioni previste, deve essere immediatamente sospesa fino al loro ripristino. In caso di impossibilità a adempiere a quanto sopra, l'attività non potrà essere esercitata e le attrezzature dovranno essere rimosse dall'area occupata.
18. La vendita dei prodotti alimentari è assoggettata alle disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia e nel rispetto delle norme europee sulla provenienza e denominazione dei prodotti:
19. I prodotti esposti per la vendita sia nei posteggi che in forma itinerante debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile dall'utente, il prezzo di vendita al pubblico e ogni altra indicazione obbligatoria per legge, con le modalità idonee allo scopo come previste dall'art. 14 del D.lgs. n. 114/98.
20. L'operatore che pone in vendita indumenti usati, oltre al rispetto delle norme in materia igienicosanitaria, deve collocarli separatamente dagli altri e deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili, di dimensioni non inferiori a cm. 40 x 20, gli indumenti usati posti in vendita.
21. L'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio è soggetto al pagamento del canone concessorio per i posteggi all'interno dei mercati coperti e plateatici attrezzati e del canone *patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2021*, per tutte le altre tipologie di posteggio.

22. Ai sensi dell'art. 30 c. 1 del D.lgs. n. 114/98, gli operatori su aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio purché non contrastanti con quelle specifiche contenute nel Titolo X dello stesso D.lgs. n. 114/98 e con quelle contenute nelle leggi regionali del settore e nei regolamenti comunali.
23. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento del rilascio dell'autorizzazione-concessione può essere disposta la ricollocazione del posteggio in altra area mercatale nel rispetto del decoro, del Piano Generale del Traffico Urbano, dell'ordine e della salute pubblica.
24. Salvo quanto previsto dalle normative che disciplinano la vendita di prodotti non editoriali nei punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici, i chioschi fissi adibiti alla vendita di fiori e piante e quelli adibiti alla vendita di quotidiani, devono mantenere la stessa categoria merceologica autorizzata.
25. È vietato l'utilizzo di stand appendiabiti superiori ad un'altezza massima di mt. 1,50.
26. Al fine di tutelare il decoro e la pulizia dell'area occupata, è fatto obbligo all'operatore di dotarsi di appositi sacchi e/o contenitori e di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti.
27. Obbligo di pulizia. Per motivi igienico sanitari e di decoro urbano il posteggio e lo spazio circostante nel raggio di un metro deve essere lasciato libero e sgombero da mezzi e immondizie e ogni forma di residuo entro un'ora e mezza dal termine dall'orario di vendita. **Ciascun operatore si adopera per mantenere pulizia e decoro, nonché osservanza della raccolta differenziata dei rifiuti, sull'intera area del mercato.**
28. Carta di esercizio. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico, compresi mercati, fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e gli operatori cosiddetti "alla spunta", è subordinato al possesso della carta di esercizio, secondo le modalità previste all'art. 55 del presente provvedimento.
29. Obbligo esibizione pagamento Canone Patrimoniale. Gli operatori hanno l'obbligo di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza e controllo, il documento attestante il pagamento del *canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2021*, riferito all'anno in corso.
30. Orario delle operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture per la vendita. Le operazioni di montaggio delle strutture utilizzate per la vendita effettuata su aree pubbliche sono consentite non prima di un'ora dall'inizio dell'orario di esercizio dell'attività di vendita determinata dal presente Regolamento. Le operazioni di smontaggio delle strutture utilizzate per la vendita effettuata su aree pubbliche devono essere ultimate entro un'ora e mezza dal termine dell'orario di esercizio dell'attività di vendita determinata dal presente Regolamento.

Articolo 3-ter

Caratteristiche generali delle aree pubbliche destinate al commercio di prodotti alimentari

1. I posteggi situati nei mercati e i posteggi istituiti fuori mercato che effettuano, in un determinato arco di tempo e anche non quotidianamente, il commercio di prodotti alimentari devono possedere caratteristiche idonee a garantire il mantenimento delle condizioni igieniche.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al rispetto della vigente normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

3. Le aree pubbliche destinate ai mercati in sede propria dove si svolge, quotidianamente, il commercio dei prodotti alimentari, oltre al rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare, devono essere:

- a) appositamente delimitate o recintate, ove non lo impediscano vincoli di tipo architettonico, storico, artistico e ambientale;
- b) dotate di una propria rete fognaria, con esito finale idoneo secondo la normativa vigente, in grado di assicurare anche lo smaltimento dei servizi igienici generali del mercato nonché dei posteggi che ne abbiano la necessità;
- c) dotate di reti per allacciare ciascun posteggio all'acqua potabile, allo scarico delle acque reflue attraverso un chiusino sifonato, anche nella fognatura prescritta alla lettera b), e all'energia elettrica. Tali reti devono prevedere apparecchiature di allaccio indipendenti nella superficie di ciascun posteggio;
- d) dotate di contenitori di rifiuti solidi urbani, muniti di coperchio, in numero sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati nell'area e facilmente accessibili in particolare dai posteggi;
- e) dotate di servizi igienici, distinti per sesso, da destinare, in numero adeguato, sia agli acquirenti sia agli operatori alimentari.

4. Se nelle aree di cui al comma 3 i posteggi destinati alla vendita e alla somministrazione dei prodotti alimentari sono riuniti in uno o più spazi destinati esclusivamente a essi, le prescrizioni di cui al comma 3 sono vincolanti soltanto per tali spazi.

5. Il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel

rispetto delle norme igienico sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti, con esclusione del servizio assistito.

Articolo 4 Tipologia dei posteggi

1. I posteggi si distinguono in:

- a) posteggi in mercati coperti o plateatici attrezzati, cosiddetti mercati in sede propria;
- b) posteggi in mercati su strada, cosiddetti mercati in sede impropria;
- c) posteggi nei mercati saltuari;
- d) posteggi di specifiche rotazioni;
- e) posteggi nelle fiere in occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività;
- f) posteggi isolati fuori mercato.

2. Il Comune, nelle forme prescelte, assicura l'espletamento dell'attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati, delle fiere e delle rotazioni.

3. È ammessa la costituzione di forme associative senza scopo di lucro tra gli operatori dei mercati coperti e plateatici attrezzati per la gestione diretta dei servizi comunali quali ad esempio guardiania, pulizia, manutenzione ordinaria e assicurazione e/o per lo svolgimento di iniziative volte alla riqualificazione delle aree mercatali, secondo una convenzione da stipularsi con il Dipartimento Sviluppo Economico, che provvede a vigilare su tale gestione.

Articolo 5 Attrezzature e banco-tipo

1. La dimensione del banco di vendita è determinata dall'Amministrazione in fase di rilascio della relativa concessione-autorizzazione in relazione alle caratteristiche dell'area di sosta in conformità alla normativa vigente e per le tipologie indicate all'art. 4 lettere d) ed f), la stessa non può superare i 12 mq di superficie.

2. Con provvedimento della Giunta Capitolina sono individuati il banco o la struttura tipo da utilizzare, in sintonia con l'arredo urbano della città e che permettano ai consumatori d'identificare immediatamente gli esercizi autorizzati dall'Amministrazione Comunale. A tale scopo l'Amministrazione, con il concorso delle OO.SS., dota i banchi di una targa identificativa.

3. Gli ombrelloni posti a protezione della merce esposta sui banchi di vendita dovranno essere di colore bianco o écru ed in ogni caso di superficie non superiore di cm. 30 a quella del banco di vendita e non dovranno essere collegate o ancorate ad altre strutture fisse quali a titolo di esempio cartelli stradali e cassonetti.

4. Agli automezzi attrezzati e adibiti alla vendita del settore alimentare è consentito, nel rispetto dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie, l'aggetto di una tenda o pensilina, non superiore a m. 1,30 di profondità sui tre lati di vendita.

5. Gli automezzi attrezzati e adibiti alla vendita di bibite e gelati che operano all'interno del centro storico, debbono essere di colore beige, con tende di colore marrone, con mantovana di dimensioni massime di 40 cm., le quali possono contenere la dicitura "Bibite e Gelati" di altezza massima di 20 cm., apposta in un'unica linea di colore avorio.

6. Non sono consentite altre scritte, salvo eventuali traduzioni in altra lingua della suddetta dicitura con raffigurazioni di monumenti della Città di Roma.

Articolo 6 Orari

1. L'orario di attività per l'esercizio del commercio su area pubblica è determinato con Ordinanza del Sindaco ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, con la finalità di favorire la massima fruibilità da parte dei consumatori, in osservanza di quanto stabilito in merito dalla specifica disciplina di settore, nel rispetto degli indirizzi comunali relativi ai motivi imperativi di interesse generale individuati dalla normativa europea e statale ed alle limitazioni temporali connesse ad eventuali casi di indisponibilità dell'area per motivi di sicurezza stradale, di carattere sanitario e di pubblico interesse.

Articolo 7 Calcolo delle presenze dei titolari di posteggio nei mercati e nelle fiere

1. L'operatore assegnatario di un posteggio è tenuto ad essere presente sul posteggio entro l'orario previsto.

2. L'operatore che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio entro un'ora dall'orario previsto per l'inizio delle vendite è considerato assente.

3. La Polizia Locale o altro personale incaricato provvede ad annotare, nell'apposito registro previsto dall'art.46 comma 4 della Legge della Regione Lazio n.22/2019 le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. Non si procede alla rilevazione delle assenze nelle edizioni straordinarie di mercato e nelle edizioni che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e consultabili sul sito Internet di Roma Capitale.

4. L'assenza dal posteggio deve essere giustificata dall'operatore entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento, comunicando, con idonea documentazione, l'assenza stessa al comune. La giustificazione presentata in ritardo può essere accolta solo per gravi e giustificati motivi, quali ricoveri ospedalieri o simili. L'assenza non giustificata entro tale termine verrà computata al fine della revoca dell'autorizzazione.

5. Le assenze dai posteggi si possono considerare giustificate solo nei seguenti casi:

- a. malattia o infortunio propria dell'operatore o del figlio minore debitamente certificata da medico o struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;
- b. gravidanza o puerperio;
- c. servizio militare o servizio civile;
- d. mancato svolgimento del mercato per dichiarazione di inagibilità totale o parziale del medesimo dovuta a condizioni meteorologiche o per problemi di viabilità non imputabili all'operatore e certificati da apposito rapporto della Polizia Locale o di altri uffici o Autorità competenti;
- e. lutto;
- f. ferie nella misura espressamente prevista dalla normativa di settore previa obbligatoria comunicazione all'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni- concessioni secondo il riparto di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

6. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione del posteggio per malattia o infortunio, il certificato medico deve essere inviato all'Ufficio competente, non appena si manifesti l'impossibilità a lavorare al primo mercato utile e comunque entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento. Il certificato medico non può essere sostituito da autocertificazione. Nel rispetto della normativa sulla privacy, il certificato non deve indicare la patologia, ma deve contenere la dichiarazione dell'impossibilità a svolgere la normale attività lavorativa da parte dell'operatore e la durata dell'impedimento.

7. In caso di mancato utilizzo del posteggio da parte di società per malattia di uno dei soci, al fine di giustificare l'assenza, dovrà essere dimostrata l'impossibilità degli altri soci a partecipare al mercato anche in base alle cause giustificative ammesse e indicate ai punti a), b), c), e la mancanza di collaboratori familiari e/o dipendenti del titolare del posteggio in grado di esercitare l'attività.

Articolo 8

Disciplina dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi nei mercati saltuari e nelle fiere e validità delle presenze

1. I posteggi temporaneamente non utilizzati dai rispettivi titolari sono assegnati giornalmente agli operatori presenti all'operazione di spunta e titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, che risultano inseriti nella graduatoria di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi nel mercato o nella fiera.

2. La comunicazione di partecipazione all'operazione di spunta deve essere presentata al Municipio ove ha sede il mercato o la fiera per cui si intende partecipare come spuntista a mezzo Posta Elettronica Certificata o tramite raccomandata A/R entro il 31 gennaio di ogni anno. Nel caso di imprese autorizzate dopo il 31 gennaio, le stesse potranno presentare la comunicazione di partecipazione entro il 31 luglio.

3. La comunicazione deve contenere:

- per le persone fisiche: cognome, nome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, indirizzo di Posta Elettronica Certificata qualora posseduto; per le persona giuridiche, ragione sociale, sede legale, indirizzo di Posta Elettronica Certificata e dati anagrafici del legale rappresentante (cognome, nome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, carica sociale ricoperta in seno alla società); codice fiscale/partita IVA; numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese; numero del Repertorio Economico Amministrativo;
- estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune di rilascio, settore/i merceologico/i;

- dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.lgs. n. 59/2010 e di regolarità della documentazione antimafia;
- eventuale dichiarazione del numero di posteggi posseduti in proprietà o in gestione nel mercato o nella fiera per cui si chiede l'iscrizione o il rinnovo nella lista di spunta, distinta per settore merceologico e con specificazione di posteggi a particolare tipologia merceologica.

4. Entro il 31 marzo, il Municipio provvede a pubblicare sul sito istituzionale la graduatoria aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le comunicazioni presentate entro il 31 luglio, la graduatoria viene aggiornata entro il 30 settembre dell'anno in corso.

5. Fino alla data di pubblicazione della graduatoria di cui al precedente comma, l'operazione di spunta dovrà essere effettuata sulla base della graduatoria previgente; gli operatori che hanno presentato la domanda di cui al comma 2 saranno provvisoriamente collocati in posizione successiva rispetto agli spuntisti già inseriti nella graduatoria previgente.

6. Ai fini della validità della partecipazione per l'assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e nelle fiere, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza.

7. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione-concessione e di suo delegato, la partecipazione alla spunta è consentita ai dipendenti o collaboratori familiari, previa presentazione di delega scritta del titolare da comunicare tempestivamente all'ufficio competente, allegando la dichiarazione dei soggetti delegati, resa in autocertificazione e corredata di documento di identità in corso di validità, in ordine al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.lgs. n. 59/2010.

8. L'assegnazione è di norma esclusa per i posteggi, anche dotati di strutture, attrezzature, arredi od altro, sui quali insiste un box, un chiosco, o, comunque, strutture ed attrezzature fissate stabilmente al suolo e debitamente autorizzate, di proprietà del titolare della concessione.

9. I partecipanti devono essere in possesso dell'originale del titolo autorizzativo che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica, con obbligo di esposizione del medesimo.

10. L'assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi è effettuata dalla Polizia Locale o da altro personale incaricato dopo un'ora dall'inizio dell'orario stabilito per le vendite, mediante applicazione del criterio del maggior numero di presenze del soggetto che partecipa alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio nel rispetto del medesimo settore merceologico o tipologia merceologica del posteggio da occupare e dei limiti numerici di cui all'articolo 15, comma 1 del presente Regolamento. A parità di numero di presenze, ha diritto di precedenza nell'assegnazione giornaliera l'operatore che non risulta titolare di alcun posteggio nel medesimo mercato o fiera e con la maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese riferite al commercio su area pubblica. Il posteggio concesso ad un imprenditore agricolo o ad un imprenditore agricolo-biologico che risulti occasionalmente libero, dovrà essere assegnato prioritariamente ad altro imprenditore agricolo o agricolo biologico sulla base del criterio del maggior numero di presenze di cui al comma 10. In assenza di imprenditori agricoli o agricoli-biologici all'operazione di spunta, il posteggio occasionalmente libero può essere giornalmente assegnato, applicando comunque il criterio del più alto numero di presenze, agli enti e associazioni di cui all'articolo 4 del D.lgs. 99/2004 ovvero, in mancanza, ad operatori su area pubblica titolari di autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari in forma itinerante.

11. I posteggi destinati alla vendita di prodotti ittici possono essere assegnati esclusivamente ad operatori che vendono tali prodotti, i quali non possono trovare collocazione in posteggi destinati ad altre merceologie.

12. Le presenze effettuate con un'autorizzazione non possono essere trasferite ad altra autorizzazione anche se posseduta dallo stesso operatore. L'operatore che rifiuti, senza giustificato motivo, di occupare il posteggio temporaneamente libero ed assegnato giornalmente, a seguito dell'operazione di spunta dalla Polizia Locale o da altro personale incaricato, non viene considerato presente nel mercato.

13. Gli operatori che, a seguito dell'operazione di spunta, risultano assegnatari giornalieri di posteggio, dovranno provvedere al pagamento dovuto per l'occupazione del posteggio entro la giornata di avvio dell'attività ed il posteggio è concesso solo a seguito di esibizione della ricevuta di pagamento alla Polizia Locale o ad altro personale incaricato dell'assegnazione. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante PagoPa, bonifico bancario o per mezzo di c/c postale, i cui estremi identificativi sono indicati sul sito istituzionale della struttura competente, indicando nella causale "pagamento spuntista posteggio n. _ mercato/fiera per il giorno". La ricevuta di pagamento dovrà essere inoltrata tramite PEC o raccomandata A/R all'Ufficio competente. La mancata trasmissione della ricevuta comporta l'esclusione dell'operatore dalla partecipazione alla spunta per 2 (due) giornate di mercato o fiera. In caso di mancato pagamento per tre volte in un anno, anche se non consecutive, l'operatore viene cancellato dalla lista di spunta per la durata di un anno, a decorrere dalla data di accertato mancato pagamento stabilito a seguito di contraddittorio con l'operatore.

14. Agli operatori che, pur presenti all'operazione di spunta, sono esclusi dall'assegnazione giornaliera per mancanza di posteggi occasionalmente liberi nel settore merceologico di appartenenza ovvero per altra causa non dipendente dalla volontà dei medesimi, è riconosciuta la presenza ai fini del conteggio.

15. Sono esclusi dalle operazioni di spunta, i posteggi occasionalmente liberi nelle fiere straordinarie di cui all'art. 41, comma 3 e 4.

Articolo 9

Versamento del canone di occupazione di suolo pubblico e tariffe, sospensione e decadenza per morosità

1. Al Municipio competente per territorio sono corrisposti i canoni dovuti per le concessioni dei posteggi nei mercati rionali su sede propria (plateatici attrezzati e coperti).

2. Nelle altre tipologie di vendita con posteggio la concessione decade secondo le procedure e le modalità stabilite dal presente Regolamento e dal *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2021*.

3. Nei mercati coperti e plateatici il canone annuo dovrà essere corrisposto in due semestralità con scadenza a gennaio e a luglio. Per i pagamenti effettuati dopo tali scadenze, indipendentemente dal tipo di gestione, verrà applicata come penale una maggiorazione pari al 5% per ogni semestre di ritardo o frazione di esso superiore a 15 giorni, oltre gli interessi di legge.

4. In caso di morosità superiore ad un semestre, il Municipio provvederà con gli atti di competenza in ordine alla sospensione dell'autorizzazione e dell'attività di vendita fino al risanamento del debito maturato, comprensivo di interessi legali e di penale pari al 5% dell'importo da corrispondere. Il risanamento del debito non potrà essere effettuato in un periodo superiore al semestre. La sospensione non potrà, comunque, essere superiore a sei mesi. In detto periodo l'attività non potrà essere ceduta o data in gestione.

5. In caso di morosità superiore all'anno, corrispondente a due semestralità, il Municipio provvederà con gli atti di competenza in ordine alla decadenza dell'autorizzazione e della concessione di posteggio. Questo procedimento non esclude il recupero degli importi non corrisposti, maggiorati degli interessi legali e della penale pari al 5%.

6. Al recupero di quanto dovuto provvede il competente ufficio municipale nei termini previsti dalla normativa vigente, diffidando il pagamento e la regolarizzazione della tariffa evasa entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla notifica di predetta diffida. Quest'ultima deve intendersi quale comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla applicazione della sanzione della sospensione della autorizzazione e della concessione ed eventualmente della successiva decadenza nel caso di mancato pagamento protratto oltre l'anno.

7. Decorso inutilmente detto termine, il competente ufficio del Municipio adotta il relativo provvedimento, di sospensione o di decadenza, con contestuale ordine di chiusura dell'attività, corredato della diffida e del termine per ottemperare, propedeutica alla eventuale esecuzione coattiva di competenza della Polizia Locale di Roma Capitale.

8. Per i posteggi di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. b), c), d), f) si applica il *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2021*. In caso di ritardato pagamento del canone o di totale mancata corresponsione dello stesso si applicano i commi 4 e 5 del presente articolo.

9. In caso di maggiore occupazione abusiva si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, analogamente a quanto previsto dall'articolo 24 del *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2021*

10. Il recupero del canone evaso avviene con ingiunzione fiscale ai sensi del R.D.639/1910, ovvero con procedura tramite ruolo.

Articolo 10

Delega

1. In caso di assenza del titolare del posteggio è consentito affidare la conduzione dell'attività a un socio, a un preposto, a un dipendente ovvero a un collaboratore di natura occasionale a condizione che, durante le attività di vendita, sia munito dell'atto di delega e del titolo autorizzatorio e concessorio originale nonché della documentazione attestante la natura del rapporto con il titolare del posteggio, da esibire a ogni richiesta avanzata dagli organi di vigilanza.

2. Tali soggetti delegati devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa.

3. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, qualora il delegato non fosse indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente l'esibizione di copia della documentazione presentata, corredata da ricevuta, inoltrata alla Struttura capitolina competente.

Articolo 10-bis

Aree private da destinare al commercio

1. Nel caso in cui uno o più soggetti, sulla base di apposita convenzione, mettano, gratuitamente a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, la stessa può essere inserita fra le aree da utilizzare per lo svolgimento di fiere e mercati, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, previa verifica della sua idoneità allo scopo.

Articolo 10-ter

Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo

1. Il Municipio territorialmente competente, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, può istituire mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera ee).

2. Ai mercatini di cui al comma 1 partecipano:

- a) gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ai quali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su aree pubbliche, ivi compreso il rilascio dei titoli autorizzatori;
- b) gli operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale;
- c) operatori artigianali, regolarmente iscritti nell'albo delle imprese artigiane, esclusivamente per la vendita di beni di propria produzione;
- d) enti di solidarietà, associazioni, cooperative o altri organismi collettivi la cui attività e presenza nel mercato abbia una chiara e riconoscibile finalità di solidarietà e d'inclusione sociale.

3. Gli operatori di cui al comma 2, lettera b), possono partecipare ai mercatini fino ad un massimo di otto volte all'anno.

4. Gli operatori di cui al comma 2, lettera b), ai quali non è richiesto titolo abilitativo devono:

- a) munirsi di un tesserino di riconoscimento contenente le generalità e la fotografia dell'operatore nonché appositi spazi per la vidimazione delle presenze. Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Il tesserino è rilasciato, previa autocertificazione della propria condizione di operatore non professionale, per non più di una volta nell'anno solare dal comune di residenza, che conserva un apposito elenco;
- b) esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartellino.

5. L'Ufficio competente deve:

- a) tenere un elenco delle presenze distinto fra i soggetti di cui al comma 2 partecipanti a tali manifestazioni;
- b) vidimare, negli appositi spazi, il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4, lettera a);
- c) distinguere lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali da quello destinato ai commercianti.

6. Con apposito regolamento Roma Capitale disciplina le modalità, i criteri per l'istituzione e lo svolgimento dei mercatini, nonché le modalità di gestione e di attribuzione degli spazi ai singoli operatori mediante la definizione di procedure tese ad evitare fenomeni di speculazione e intermediazione fittizia.

7. Il Municipio, previa convenzione e sulla base di quanto previsto nel Regolamento di cui al comma 6 del presente articolo, può affidare la gestione dei mercatini, ove presenti, alle reti di imprese relative all'ambito interessato, alle associazioni di categoria o a soggetti collettivi rappresentanti degli operatori di cui al comma 2.

Articolo 10- quater

Riconoscimento dei mercati e delle fiere di valenza storica
o di particolare pregio su aree pubbliche e loro valorizzazione

1. Roma Capitale favorisce la riqualificazione, la valorizzazione e il mantenimento dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio architettonico, urbanistico, merceologico, culturale o sociale.

2. Roma Capitale adotta sul territorio sul quale si svolgono i mercati e le fiere di valenza storica o di particolare pregio le misure necessarie volte alla salvaguardia delle relative caratteristiche merceologiche tradizionali.

3. Roma Capitale promuove e sostiene altresì l'organizzazione delle fiere di valenza storica o di particolare pregio anche al fine di incentivare il settore turistico sul territorio. I soggetti privati interessati, per mezzo delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, possono presentare progetti per la valorizzazione e la promozione delle fiere di cui al presente articolo.

4. Con proprio regolamento Roma Capitale:

a) stabilisce i requisiti e le modalità ai fini dell'individuazione dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio, riconoscendo a quelle che si svolgono da oltre cinquant'anni una particolare rilevanza;

b) individua le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese del commercio su aree pubbliche, i soggetti gestori delle reti di imprese, qualora presenti, e le associazioni di gestione dei servizi mercatali di cui all'articolo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gg), le iniziative volte alla promozione e valorizzazione dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio.

TITOLO III

Autorizzazioni e Concessioni

Articolo 11

Competenze nel rilascio di concessioni e autorizzazioni

1. La concessione per i posteggi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), e),f) e la relativa autorizzazione, sono rilasciate dai Municipi competenti per territorio a seguito di avviso pubblico, ad eccezione dei posteggi di cui alla lett. d), di competenza dipartimentale.

2. I relativi bandi, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sono predisposti dal Dipartimento competente per materia per i posteggi di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) del presente Regolamento e dal Municipio competente per territorio per i posteggi di cui al succitato art. 4, comma 1, lett. a), b), c), e), f).

Articolo 11-bis

Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni-concessioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni-concessioni è subordinato alle seguenti condizioni:

a. Il rilascio delle autorizzazioni concessioni per i posteggi di cui all'art. 4 lettera a) è subordinato al rilascio di idonea garanzia di tutela, quale il versamento, a titolo di deposito cauzionale, di un importo pari al canone annuale, per i danni eventualmente arrecati dal posteggio, con diritto di rivalsa da parte dell'Amministrazione Capitolina per eventuali pendenze e crediti. In alternativa, tale cauzione potrà essere sostituita da apposita polizza fideiussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla legge.

Per i posteggi di cui all'art. 4 lettera c) il deposito cauzionale è costituito dal canone annuale anticipato versato dal titolare che deve essere reintegrato in caso di sanzioni entro l'anno di riferimento. L'ufficio competente provvede a tal fine ad inviare apposita comunicazione.

Per i posteggi di cui all'art. 4 lettera b), d), e) ed f) il deposito cauzionale è costituito dal canone anticipato (sia esso annuale, semestrale o trimestrale) versato dal titolare che deve essere reintegrato in caso di sanzioni entro l'anno di riferimento. L'ufficio competente provvede a tal fine ad inviare apposita comunicazione.

b. Assenza di posizioni debitorie nei confronti di Roma Capitale in materia di tributi e/o canoni.

Articolo 12

Indicazioni per l'assegnazione di posteggi già esistenti su aree pubbliche nei mercati, fiere (comprese le straordinarie) e aree mercatali fuori mercato

1. L'autorizzazione e la concessione per i posteggi non di nuova istituzione vengono rilasciate a seguito di procedura ad evidenza pubblica in conformità di una graduatoria formulata sulla base dei criteri di seguito elencati:

- A. Maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche per un punteggio assegnabile nel limite percentuale del 40% del punteggio complessivo.
La professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio effettivo dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, comprovata dalla data di inizio di tale attività così come risultante dal Registro delle Imprese riferita al commercio su aree pubbliche, relativa nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa, al momento della partecipazione alla selezione. La professionalità valutabile è cumulata solo con quella dell'ultimo titolare che abbia effettivamente esercitato, sia proprietario che affittuario, al quale il richiedente sia eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo. In tal caso i periodi di iscrizione nel registro delle imprese relativi al dante causa, inteso come precedente titolare o precedente affittuario, si sommano a quelli dell'attuale titolare al momento della partecipazione al bando di assegnazione del posteggio. Il cumulo con il dante causa non si applica all'anzianità di posteggio;
- B. Assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato, nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nel Centro Storico ovvero in area o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'Amministrazione competente ai fini della salvaguardia delle aree protette. Per l'attribuzione di punteggio il soggetto dovrà produrre la documentazione che illustra gli interventi che intende porre in essere per adempiere a tali impegni. Il punteggio è attribuito solo se per quella determinata area commerciale è già stato stabilito dalle Autorità comunali e municipali competenti l'obbligo per i titolari di attività commerciali di conformarsi a strutture di vendita tipo;
- C. Presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità dell'Impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;
- D. Regolarità nei pagamenti pregressi dell'ultimo anno effettuati nei termini previsti;
- E. Non essere considerato negli ultimi 5 anni un "cattivo pagatore" secondo la definizione all'art. 2, comma 1;
- F. Presentazione di un progetto di riqualificazione del mercato o delle aree limitrofe al posteggio (Punti da commisurare all'importo dell'investimento proposto e da realizzarsi così come definito alla lettera S del presente articolo);
- G. Certificazione della qualità - Possesso di Marchi di qualità;
- H. Partecipazione al bando da parte di soggetti che dimostrino di avere almeno un figlio minore disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii. - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- I. Partecipazione al bando da parte di soggetti che rientrano nell'ipotesi dell'imprenditoria giovanile di cui alla Legge n. 95/95 ovvero soggetti che alla data di scadenza del bando risulteranno di età compresa fra i 18 e i 35anni;
- J. Partecipazione al bando da parte di soggetti che risultino esclusi da qualsiasi forma di lavoro, indipendente o subordinato di qualsiasi tipo e che risulti lo stato di disoccupazione al centro dell'impiego da almeno 6 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando;
- K. Partecipazione al bando da parte di soggetti che si impegnano ad impiegare veicoli a basso impatto ambientale;
- L. Partecipazione al bando da parte di soggetti che si impegnano a ridurre gli imballaggi e ad utilizzare esclusivamente borse per la clientela in materiali biodegradabili;
- M. Partecipazione al bando da parte di soggetti che si impegnano a fornire ulteriori servizi, come pagamento elettronico mediante bancomat o carte di credito e/o vendita on line, consegna della spesa a domicilio;
- N. Partecipazione al bando da parte di imprenditori agricoli che si impegnino a porre in vendita solo i propri prodotti a km0;
- O. Partecipazione al bando da parte di soggetti che si impegnano ad asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti al termine dell'attività quotidiana di vendita, rispetto dell'utilizzazione delle aree di carico/scarico merci individuate nei dintorni dell'area di vendita negli orari consentiti, sulla possibilità di poter restituire i prodotti acquistati;
- P. Presentazione di progetti relativi alla commercializzazione di prodotti innovativi (tecnologici, artigianali, ecc.);

- Q. Partecipazione al bando da parte di soggetti aventi persone a carico per un massimo di 5;
- R. Formazione professionale degli operatori e dei dipendenti: titoli di studio e professionali attinenti all'attività di commercio su aree pubbliche rilasciati da organismi pubblici rilasciati all'esito di un corso di formazione con valutazione finale;
- S. Investimenti: è attribuito un punteggio diversificato al soggetto giuridico che abbia realizzato nei dieci anni precedenti investimenti di valore pari a quanto indicato nella tabella sottostante direttamente riferibili al posteggio oggetto della procedura selettiva, comprovato da documenti contabili certi per la realizzazione di strutture di vendita o opere di utilità collettiva relative allo stesso posteggio corredate di permesso di costruire od altro provvedimento abilitativo edilizio riconosciuto adeguato dal competente e relativo ufficio del Municipio. A tal fine gli interessati presentano, al momento della domanda di partecipazione alla selezione, la documentazione comprovante i requisiti di cui sopra. L'attribuzione di punteggio diversificato di cui alla presente lettera, è assegnabile, anche al soggetto che si impegna a realizzare investimenti, successivamente alla assegnazione nelle medesime misure di cui alla tabella sottostante:

Tipologia Investimento	Valore Economico Investimento
Strutture di vendita assentite da permesso di costruire o altro titolo abilitativo valido	Fino ad € 10.000
Strutture di vendita assentite da permesso di costruire o altro titolo abilitativo valido	Da € 10.000 a € 20.000
Strutture di vendita assentite da permesso di costruire o altro titolo abilitativo valido	Da € 20.001 a € 25.000
Strutture di vendita assentite da permesso di costruire o altro titolo abilitativo valido	Oltre € 25.001
Strutture o opere preventivamente assentite destinate ad utilità collettive e di interesse pubblico strettamente pertinente il posteggio o l'area commerciale oggetto della selezione offerte in donazione a Roma Capitale	Valore superiore a € 10.000

- T. Appartenenza alle categorie rotazioni e/o posteggi fissi che si impegnino ad esercitare all'interno dei mercati in sede propria, previa rinuncia al posteggio fisso e/o alla rotazione e riconsegna del relativo titolo autorizzativo;
- U. Partecipazione al bando da parte di coloro che dichiarino ai sensi del DPR 445/2000 di aver direttamente utilizzato nell'ultimo biennio, le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare;
- V. Partecipazione al bando da parte di spuntisti dei mercati saltuari di cui venga accertato, tramite la rilevazione delle presenze effettuata dalla Polizia Locale, l'utilizzo del posteggio ed il pagamento del canone nell'ultimo biennio.

2. A parità di punteggio è assegnato il posteggio al soggetto con il numero minore di posteggi concessi. In caso di ulteriore parità vale l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

3. Con riferimento ai criteri di priorità di cui alle lettere B), K), L), M), N), O), S), T) del presente articolo, i relativi impegni devono essere ottemperati entro 6 mesi dal rilascio della concessione. Gli stessi devono essere rispettati anche dagli eventuali successivi aventi causa, pena la decadenza dei relativi titoli rilasciati.

Articolo 13

Indicazioni per l'assegnazione di posteggi di nuova istituzione su area pubblica nei mercati, fiere e aree mercatali fuori mercato

1. L'autorizzazione e la concessione per i posteggi di nuova istituzione indicati nell'articolo 4 vengono rilasciate a seguito di procedura ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dall'art.45 della Legge della Regione Lazio n.22/2019 tenendo conto, nella predisposizione dei criteri di selezione da applicare, delle seguenti fattispecie:

- A. Assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato, nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nel Centro Storico ovvero in area o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti

offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'Amministrazione competente ai fini della salvaguardia delle aree protette. Per l'attribuzione di punteggio il soggetto dovrà produrre la documentazione che illustra gli interventi che intende porre in essere per adempiere a tali impegni. Il punteggio è attribuito solo se per quella determinata area commerciale è già stato stabilito dalle Autorità comunali e municipali competenti l'obbligo per i titolari di attività commerciali di conformarsi a strutture di vendita tipo;

- B. Presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità dell'Impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;
- C. Regolarità nei pagamenti pregressi dell'ultimo anno effettuati nei termini previsti;
- D. Non essere considerato negli ultimi 5 anni un "cattivo pagatore" secondo la definizione all'art. 2, comma1);
- E. Presentazione di un progetto di riqualificazione delle aree limitrofe al posteggio;
- F. Certificazione della qualità - Possesso di Marchi di qualità;
- G. Partecipazione al bando da parte di soggetti che dimostrino di avere almeno un figlio minore disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii. - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- H. Partecipazione al bando da parte di soggetti che rientrano nell'ipotesi dell'imprenditoria giovanile di cui alla Legge n. 95/95 ovvero soggetti che alla data di scadenza del bando risulteranno di età compresa fra i 18 e i 35anni;
- I. Partecipazione al bando da parte di soggetti che risultino esclusi da qualsiasi forma di lavoro, indipendente o subordinato di qualsiasi tipo e che risulti lo stato di disoccupazione al centro dell'impiego da almeno 6 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando;
- J. Partecipazione al bando da parte di soggetti che si impegnano ad impiegare veicoli a basso impatto ambientale;
- K. Partecipazione al bando da parte di soggetti che si impegnano a ridurre gli imballaggi e ad utilizzare esclusivamente borse per la clientela in materiali biodegradabili;
- L. Partecipazione al bando da parte di soggetti che si impegnano a fornire ulteriori servizi, come pagamento elettronico mediante bancomat o carte di credito e/o vendita on line, consegna della spesa a domicilio;
- M. Partecipazione al bando da parte di imprenditori agricoli che si impegnino a porre in vendita solo i propri prodotti a km0;
- N. Partecipazione al bando da parte di soggetti che si impegnano ad asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti al termine dell'attività quotidiana di vendita, rispetto dell'utilizzazione delle aree di carico/scarico merci individuate nei dintorni dell'area di vendita negli orari consentiti, sulla possibilità di poter restituire i prodotti acquistati;
- O. Presentazione di progetti relativi alla commercializzazione di prodotti innovativi (tecnologici, artigianali, ecc.);
- P. Partecipazione al bando da parte di soggetti aventi persone a carico per un massimo di 5;
- Q. Formazione professionale degli operatori e dei dipendenti: titoli di studio e professionali attinenti all'attività di commercio su aree pubbliche rilasciati da organismi pubblici rilasciati all'esito di un corso di formazione con valutazione finale;
- R. È attribuito un punteggio diversificato al soggetto giuridico che si impegni a realizzare investimenti di valore pari a quanto indicato nella tabella sottostante direttamente riferibili al posteggio oggetto della procedura selettiva per la realizzazione di strutture di vendita o opere di utilità collettiva relative allo stesso posteggio corredate di permesso di costruire od altro provvedimento abilitativo edilizio riconosciuto adeguato dal competente e relativo ufficio del Municipio. A tal fine gli interessati presentano, al momento della domanda di partecipazione alla selezione, la documentazione comprovante i requisiti di cui sopra;

Tipologia Investimento	Valore Economico Investimento
Strutture di vendita assentite da permesso di costruire o altro titolo abilitativo valido	Fino ad € 10.000
Strutture di vendita assentite da permesso di costruire o altro titolo abilitativo valido	Da € 10.000 a € 20.000
Strutture di vendita assentite da permesso di costruire o altro titolo abilitativo valido	Da € 20.001 a € 25.000
Strutture di vendita assentite da permesso di costruire o altro titolo abilitativo valido	Oltre € 25.001
Strutture o opere preventivamente assentite destinate ad utilità collettive e di interesse pubblico strettamente pertinente il posteggio o l'area commerciale oggetto della selezione offerte in donazione a Roma Capitale	Valore superiore a € 10.000

- S. Partecipazione al bando da parte di soggetti titolari di posteggio isolato fuori mercato e/o rotazioni che accettino di trasferirsi all'interno di un mercato coperto o plateatico attrezzato, previa rinuncia al posteggio isolato fuori mercato e/o alla rotazione e riconsegna del relativo titolo autorizzativo.
- T. Partecipazione al bando da parte di spuntisti dei mercati saltuari di cui venga accertato, tramite la rilevazione delle presenze effettuata dalla Polizia Locale, l'utilizzo del posteggio ed il pagamento del canone nell'ultimo biennio.

2. A parità di punteggio è assegnato il posteggio al soggetto con il numero minore di posteggi concessi.

3. Con riferimento ai criteri di priorità di cui alle lettere A), J), K), L), M), N), del presente articolo, i relativi impegni devono essere ottemperati entro 6 mesi dal rilascio della concessione e devono essere rispettati anche dagli eventuali successivi aventi causa, pena la decadenza dei titoli rilasciati.

4. In caso di parità di punteggio si applica il criterio della maggiore professionalità per un punteggio assegnabile di 20 punti, come di seguito suddivisa:

Anzianità	Impresa
Fino a 5 anni	10 punti
Da 5 a 10 anni	15 punti
Oltre 10 anni	20 punti

5. In caso di ulteriore parità vale l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Articolo 14 Durata della concessione

1. La durata della concessione è decennale, rinnovabile secondo la normativa vigente. L'ufficio competente all'indizione della procedura, entro l'ultimo giorno di ciascun mese dell'anno, invia alla Regione gli avvisi pubblici al fine della loro pubblicazione, entro i trenta giorni successivi, sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR). Gli avvisi pubblici sono pubblicati anche sul sito internet istituzionale e ne viene data comunicazione alle organizzazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative.

Articolo 15 Disposizioni comuni

1. Nei mercati o nelle fiere aventi un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni in ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, o, in alternativa, di tre concessioni totali del settore merceologico prevalente nel medesimo mercato o fiera. Nei mercati o nelle fiere aventi un numero complessivo di posteggi superiore a cento un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di tre concessioni in ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, o, in alternativa, di cinque concessioni totali del settore merceologico prevalente nel medesimo mercato o fiera. In linea con quanto previsto dalla legislazione regionale vigente per i comuni con un numero di abitanti superiore a cinquantamila, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di dieci concessioni di posteggi fuori mercato.

2. I posteggi assegnati con procedura concorsuale possono essere volturati soltanto successivamente al primo anno di effettiva attività.

3. Le graduatorie degli assegnatari di posteggio a seguito di bando pubblico rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posteggi che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili.

4. Qualora l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della autorizzazione-concessione resta subordinata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

5. Il bando pubblico individua i necessari criteri di priorità per poter garantire l'assegnazione di almeno il 10% dei posteggi messi a bando a persone diversamente abili in relazione al complesso dei posteggi presenti sul territorio di Roma Capitale. Tra questi sarà garantita l'ulteriore priorità in caso di domande provenienti da associazioni di persone disabili.

Articolo 16 Subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Il subingresso nell'attività commerciale avviene, con le modalità descritte al comma 2 del presente articolo, a seguito di cessione di azienda, con atto di compravendita, da parte del titolare, ovvero, di affidamento della medesima, mediante contratto di affitto di azienda.

2. Al trasferimento della titolarità del posteggio e del relativo titolo autorizzativo, ovvero all'affidamento temporaneo di cui al comma 1 si provvede:

a) nel caso di vendita di prodotti non alimentari, mediante comunicazione da presentare all'ufficio competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione Lazio;

b) nel caso di vendita di prodotti alimentari o misti, mediante presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività Unica (SCIA unica) all'ufficio competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione Lazio.

3. La presentazione della comunicazione o della SCIA di cui al comma 2 è effettuata da parte del subentrante entro novanta giorni dalla stipula dell'atto e determina d'ufficio la intestazione, con efficacia immediata, dell'autorizzazione e della concessione nei confronti del subentrante, a condizione che:

a) sia provato l'effettivo trasferimento;

b) il subentrante sia in possesso di cui all'art. 71 del D.lgs. n. 59/2010;

c) il subentrante dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, la regolarità della propria posizione in materia di documentazione antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011;

c) l'attività sia stata effettivamente esercitata, anche in modo non continuativo, dal dante causa ovvero da un gestore, attraverso un contratto di affitto di azienda, per almeno novanta giorni a decorrere dall'avvio dell'attività medesima, a seguito di rilascio dei titoli abilitativi, ovvero dal momento in cui il dante causa è subentrato al precedente titolare.

4. In caso di dichiarazioni false e mendaci il dichiarante risponde del reato di falso davanti alle autorità competenti e l'ufficio procedente adatterà i provvedimenti inibitori di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.

5. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo che avviene per atto tra vivi deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

6. Il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica comporta il subingresso nella concessione di posteggio per il periodo residuo di validità del titolo concessorio, fermo restando quanto previsto dall'art. 19 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. nel caso risultassero avviati procedimenti nei confronti del titolare cedente. In caso di SCIA per subingresso nella titolarità relativo ad un'autorizzazione concessione in area mercatale l'operatore deve dichiarare il rispetto dei limiti numerici di cui all'articolo 15, comma 1.

7. Nel caso la SCIA di subingresso per re intestazione presentata nel periodo residuo di validità di concessioni rilasciate o rinnovate in forza dell'applicazione del regime transitorio di cui al punto 8 della Conferenza unificata del 5 luglio 2012 rimangono invariate le disposizioni normative precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, non trovando pertanto applicazione le limitazioni di cui all'articolo 15, comma 1.

8. Non può essere ceduta l'attività in caso di morosità del cedente nei confronti dell'Amministrazione Capitolina e, in caso di presentazione di SCIA per subingresso, l'Ufficio procederà ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 3 della Legge n. 241/1990 all'adozione del provvedimento di divieto prosecuzione di attività e rimozione degli effetti, salvo che il subentrante accetti di accollarsi il debito inerente il titolo del cedente e lo estingua entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento di divieto di prosecuzione attività ovvero, nel medesimo termine e in base all'entità del debito venga concesso dall'Ufficio competente adeguato piano di rateizzazione del pagamento.

9. Ove il subentrante fosse già concessionario di altro posteggio, anch'egli dovrà essere in regola con i pagamenti di canone relativi a concessioni attuali o passate. In caso di morosità, le stesse morosità devono essere estinte entro i sopra citati dieci giorni.

10. La concessione perderà efficacia, fatto salvo il pagamento del canone che dovrà essere comunque corrisposto per il periodo di utilizzo del posteggio, qualora il procedimento si concluda con diniego.

11. Il subingresso in una autorizzazione-concessione all'esercizio dell'attività di vendita con settore alimentare e non alimentare, comporta il trasferimento nella titolarità o l'affidamento in gestione di entrambi i settori incappo al cessionario o gestore.

12. Il subentrante può comunque rinunciare, in sede di voltura, al settore che non intende attivare con conseguente adozione da parte del Municipio competente del provvedimento di revoca parziale dell'autorizzazione relativamente al settore oggetto di rinuncia.

13. Anche in caso di subingresso per gestione di cui al comma precedente, il settore così revocato non resta sospeso in capo al titolare principale che, ove volesse riattivare detto settore, dovrà avviare la richiesta di nuova aggiunta di settore merceologico al momento della eventuale regina intestazione.

14. Nel caso di subingresso per causa di morte, il soggetto che succede può continuare a svolgere l'attività di commercio su aree pubbliche dichiarando il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 entro un anno a decorrere dalla data della morte del titolare, mediante presentazione al ufficio competente per territorio di comunicazione, relativamente alla

vendita di prodotti non alimentari, ovvero di SCIA unica, relativamente alla vendita di prodotti alimentari o misti, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione. La presentazione della comunicazione o della SCIA unica determina, d'ufficio, la reintestazione dell'autorizzazione e della relativa concessione.

15. Nel caso in cui colui che succede per causa di morte non intenda continuare l'attività e la ceda ad altri, il comune, a seguito di comunicazione, relativamente alla vendita di prodotti non alimentari, ovvero di SCIA unica, relativamente alla vendita di prodotti alimentari o misti, da presentare all'ufficio competente per territorio utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione, nonché della relativa dichiarazione del successore rinunciante, provvede alla reintestazione dell'autorizzazione e della relativa concessione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e che sia provato l'effettivo trasferimento della titolarità.

16. Nel caso di subingresso per causa di morte, il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo deve essere eseguito nelle forme e nei modi previsti della normativa vigente per la successione nell'eredità. L'autorizzazione è reinestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda. Gli eredi nominano, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del Codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero costituiscono una società di persone. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentanti della società, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del d.lgs. 114/1998. Gli eredi anche non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del d.lgs. 114/1998, hanno facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione.

17. Il subentrante nel titolo autorizzatorio all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate con il medesimo titolo, che non possono cumularsi a quelle relative ad altri titoli autorizzatori.

18. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r), è possibile solo a favore di altro soggetto portatore di handicap".

TITOLO IV

Attività commerciale nei mercati Sezione I - Mercati coperti e plateatici attrezzati

Articolo 17 Definizione

1. Per la definizione di mercato coperto e plateatico attrezzato si richiama quanto previsto dalla lettera n) dell'art. 2 comma 1 del presente Regolamento.

Articolo 18

Esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati coperti e plateatici attrezzati

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio nei mercati coperti e plateatici attrezzati e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate - sia a persona fisica che a persona giuridica - dal Municipio territorialmente competente a seguito di avviso pubblico predisposto dal medesimo in base ai criteri di selezione di cui all'art.13 del presente Regolamento. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali ai sensi della normativa vigente.

2. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio nei mercati coperti e plateatici attrezzati e della relativa concessione per l'assegnazione dei posteggi disponibili, il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, predispone modello di avviso pubblico tipo .

3. Le domande di partecipazione all'avviso pubblico dovranno essere predisposte ed inviate secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso stesso.

Articolo 19

Ulteriori prescrizioni per l'assegnazione dei posteggi

1. Il limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico è stabilito dal precedente articolo 15.

2. Il bando di concorso individua i posteggi disponibili da riservare ai produttori agricoli secondo la normativa regionale vigente.

3. I posteggi assegnati con procedura concorsuale possono essere volturati soltanto successivamente al primo anno dal rilascio della concessione-autorizzazione.

Articolo 20 Termini per l'attivazione

1. I titolari di autorizzazione-concessione relativa a posteggi assegnati con procedura concorsuale sono tenuti ad attivare l'attività entro sei mesi dal rilascio della autorizzazione-concessione.

2. I posteggi assegnati con procedura concorsuale non possono essere volturati (per subingresso nell'attività o per reintestazione dell'autorizzazione concessione) prima che siano trascorsi almeno 12 mesi dall'avvio dell'attività.

Articolo 21 Accorpamento dei posteggi

1. Non può essere rilasciata un'unica autorizzazione relativamente a più posteggi salvo quanto disciplinato ai seguenti commi.

2. Può essere rilasciato un provvedimento autorizzativo di accorpamento solo in caso di posteggi adiacenti fino al massimo di tre, purché appartengano allo stesso concessionario e previa apposita richiesta dell'interessato che, nel caso di modifica alle strutture, dovrà presentare progetto e relazione tecnica predisposti da tecnico autorizzato.

3. Nel caso di accorpamento, ciascuno dei posteggi mantiene la propria individualità relativamente al titolo autorizzativo per l'esercizio dell'attività e la relativa concessione di posteggio.

4. Al termine dell'accorpamento il ripristino dello stato dei luoghi è a carico del concessionario entro 30 (trenta) giorni in caso di inadempienza il concessionario è escluso dai bandi successivi fino all'assolvimento dell'onere o al risarcimento totale della procedura in danno.

Articolo 22 Istituzione, spostamento, soppressione e trasferimento

1. Ogni atto istitutivo, di spostamento, soppressione e trasferimento definitivo dei mercati coperti e plateatici esistenti è assunto dall'Assemblea Capitolina.

2. La Giunta Capitolina è competente a deliberare sullo spostamento di sede dei mercati per una durata temporanea non superiore a ventiquattro mesi.

3. Nel caso sia disposto lo spostamento definitivo di mercati in altra sede ovvero la soppressione di parte di un mercato con contestuale creazione di un secondo mercato, gli operatori hanno diritto alla conservazione dell'anzianità e alla riassegnazione, ove possibile, dei posteggi sulla base della graduatoria, ove esistente ed ancora valida, nonché delle scelte effettuate.

Articolo 23 Prescrizioni per l'utilizzo del posteggio

1. È consentita, da parte del Municipio competente, la modifica e/o l'integrazione del settore merceologico in cui si esercita l'attività, nel rispetto di una proporzione tra settori merceologici tale da non determinare una presenza di attività nel settore alimentare inferiore al 60% del totale delle attività del mercato.

2. I mercati di nuova istituzione debbono prevedere un organico di minimo 15 operatori, di cui almeno il 60% di attività nel settore alimentare.

3. Gli attuali mercati sono considerati tali fino a quando i posteggi rappresentino una percentuale maggiore od uguale al 30% del pieno organico e solo se rispettano la proporzione di cui sopra tra i settori merceologici.

4. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i mercati al di sotto del 30% del pieno organico dei posteggi possono essere trasformati in posteggi isolati fuori mercato. In alternativa i Municipi possono attuare e realizzare direttamente progetti di riqualificazione, inserendo aree specifiche per il riuso, il riciclo, le iniziative educative e culturali, l'artigianato tramite Progetti di Partecipazione Attiva o di Project Financing. Diversamente tali forme di progetto verranno realizzate da soggetti privati e le aree interessate saranno oggetto di bando, pubblicato nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente per consentire a tutti i soggetti potenzialmente interessati di presentare domanda, allegando il progetto di riqualificazione per la valutazione dello stesso da parte dei Dipartimenti competenti per materia.

5. Per quanto attiene ai mercati in fase di trasferimento, trasformazione e/o riqualificazione non sono consentiti il cambio e/o l'integrazione di settore merceologico né il cambio di merceologia durante la fase di spostamento del mercato stesso, intendendosi per tale fase il periodo compreso tra l'approvazione del progetto esecutivo del mercato stesso ed il trasferimento nella struttura nuova.

6. Subordinatamente alle percentuali previste per gli artigiani e alle disposizioni in materia igienico-sanitaria, è consentita la trasformazione dell'attività commerciale in attività artigianale.

7. L'operatore che richiede la trasformazione deve osservare tutte le norme previste dalla disciplina sull'artigianato, con particolare riferimento all'iscrizione al relativo Albo. In caso di gestione di azienda, la domanda di trasformazione o aggiunta di settore merceologico deve contenere il parere positivo del titolare originario dell'azienda.

8. Al termine della gestione il titolare ha facoltà di ripristinare la tipologia dell'attività ceduta ed alla reintestazione del titolo originario.

9. Qualsiasi tipo di trasformazione o modificazione dell'azienda è subordinata alla verifica della regolarità contabile dell'azienda medesima e di quella del suo titolare.

10. L'orario di attività per l'esercizio del commercio su area pubblica all'interno dei mercati su sede propria o su strada è articolato su sei giorni a settimana, ad eccezione delle attività di commercio su area pubblica di fiori, piante e sementi, ed è determinato con Ordinanza del Sindaco con la finalità di favorire la massima fruibilità da parte dei consumatori.

Articolo 24

Associazioni e cooperative in convenzione per la gestione dei servizi all'interno dei mercati su sede propria e impropria

1. Nei mercati rionali coperti e plateatici attrezzati, cosiddetti in sede propria, e nei mercati su strada, cosiddetti in sede impropria, è consentita la costituzione di forme associative tra gli operatori dello stesso mercato per l'affidamento in autogestione dei servizi comunali quali, a titolo esemplificativo, guardiana, pulizia, manutenzione ordinaria e assicurazione responsabilità civile per danni a cose o persone e/o per lo svolgimento di iniziative volte alla riqualificazione delle aree mercatali, secondo una specifica convenzione, richiesta almeno dalla maggioranza degli operatori, da stipulare con il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive che provvede a vigilare su tale gestione.

2. Le convenzioni devono riportare gli obblighi delle AGS e la quota parte che viene corrisposta all'Amministrazione ed all'Associazione o Cooperativa.

3. Le Associazioni e/o Cooperative in regola con le convenzioni stipulate con l'Amministrazione per la gestione dei servizi all'interno dei mercati su sede propria, nonché in regola con i versamenti dei canoni da corrispondere all'Amministrazione medesima, possono gestire gli spazi pubblicitari (S.P.Q.R.) secondo le modalità fissate dal Servizio Affissioni e Pubblicità e previa formale autorizzazione da parte del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive.

4. L'Associazione e/o Cooperativa verserà all'Amministrazione le quote dei canoni dovute dagli assegnatari di posteggio, secondo le modalità che verranno dettate dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive.

5. Gli introiti derivanti dalla gestione degli impianti pubblicitari (S.P.Q.R.) devono essere investiti in interventi migliorativi della struttura annonaria gestita in convenzione e l'AGS deve darne opportuna evidenza e comunicazione all'Amministrazione.

6. In caso d'inadempimento l'Associazione e/o Cooperativa è ritenuta responsabile in solido e nei suoi confronti possono essere attivate le procedure esecutive di recupero. Quanto precede comporterà il venire meno dell'eventuale autorizzazione alla gestione di spazi pubblicitari di cui al precedente comma.

7. Ai singoli assegnatari di posteggi inadempienti nel versamento all'Associazione e/o Cooperativa delle quote comprensive della parte spettante all'Amministrazione e/o della quota spettante all'AGS, vanno applicate le seguenti disposizioni:

- l'operatore inadempiente viene escluso, in via provvisoria, dall'Associazione/Cooperativa, così come previsto dallo Statuto e dalla Convenzione stipulata con l'amministrazione;
- tale esclusione viene comunicata al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive dal rappresentante legale dell'Associazione/Cooperativa e comporta la sanzione della sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a sei mesi oltre il quale, in assenza del risanamento del debito, viene dichiarata decaduta la concessione del posteggio;
- in caso di subingresso per cessione o gestione di azienda a terzi, l'operatore subentrante dovrà dichiarare di conoscere la posizione del cedente in materia di pagamenti del canone a Roma Capitale e delle quote di pertinenza dell'Associazione/Cooperativa e dovrà dichiarare di subentrare in tali obbligazioni.

8. Le quote dovute per le concessioni di maggiori superfici e/o locali all'interno dei mercati su sede propria continuano ad essere versate direttamente dai rispettivi concessionari secondo

le modalità già esistenti o con le successive che verranno disposte dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive.

9. L'Associazione e/o Cooperativa può, su richiesta di almeno il 60% degli operatori interessati, presentare una proposta di determinazione delle tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati con cadenza biennale, nell'ambito della previsione di cui all'articolo 28, comma 15 del D.lgs. n. 114/98. Tale determinazione potrà essere modificata allo scadere del biennio sempre su richiesta degli operatori con la stessa percentuale di adesioni.

10. È istituita una "Commissione di Controllo", composta da membri del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive e da almeno un membro esperto in materie economiche con il compito di visionare i bilanci delle AGS e la documentazione contabile, al fine di verificare la congruità delle spese sostenute oltre che il corretto utilizzo degli introiti pubblicitari e la loro destinazione al pubblico interesse. La Commissione, che verrà nominata con successivo provvedimento di Giunta Capitolina, è tenuta ad esprimere un parere preventivo, su richiesta obbligatoria della AGS proponente, qualora la singola spesa risulti superiore ad un terzo delle spese effettuate per la gestione annuale dei servizi risultanti dal bilancio riferito all'anno precedente alla richiesta.

Articolo 25 Finanza di progetto

1. Nelle strutture mercatali realizzate mediante progetti finanziati con capitale privato (c.d. Project Financing), la convenzione tra l'Amministrazione concedente e la Società concessionaria esecutrice dell'opera deve, altresì, disciplinare i rapporti tra la società medesima e gli operatori economici assegnatari dei posteggi che si trovano all'interno dell'area mercatale, fermo restando l'ammontare degli importi dei canoni previsti e la corresponsione degli stessi all'Amministrazione Capitolina, al fine di coniugare gli interessi del soggetto privato appaltatore con le finalità di pubblica utilità dell'opera.

Articolo 26

Progetto di Partecipazione Attiva

1. Possono essere indetti avvisi pubblici dall'Amministrazione comunale cui possono partecipare i cittadini e/o gli operatori, costituiti in Associazioni, a seguito dell'approvazione da parte del Municipio territorialmente competente di progetti di Partecipazione Attiva che abbiano ad oggetto, a titolo esemplificativo, il riuso, il riciclo, le iniziative educative, sociali, didattiche e culturali, l'artigianato, servizi ai cittadini, da realizzarsi presso le strutture mercatali esistenti.

2. Per soggetto proponente e finanziatore del progetto si intende l'Associazione costituita ai sensi del comma precedente.

3. La Convenzione disciplina, inoltre, il rapporto tra il soggetto privato promotore dell'iniziativa e l'Amministrazione Comunale, che deve essere ispirato ai principi di ottimizzazione dell'utilizzo, di rilancio e di riqualificazione dell'area mercatale.

4. Il Municipio territorialmente competente vigila sul corretto svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

Articolo 27

Disciplina delle attività all'interno dei mercati

1. La percentuale di posteggi concessi o da concedersi agli operatori esercenti nel settore alimentare - comprendente attività di vendita di merci alimentari, attività artigianali alimentari e produttori agricoli - è pari ad almeno il 60% dell'organico di ogni singolo mercato, salvo diverse indicazioni da parte della Giunta Capitolina.

2. Ai produttori agricoli è rilasciata dal Municipio competente la concessione del posteggio ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 in conformità alle previsioni del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228. La vendita al dettaglio dei generi agricoli da parte dei produttori è consentita secondo le modalità previste dal D.lgs. n.228/2001.

3. I titolari dei posteggi di cui al comma precedente debbono comprovare annualmente, con idonea certificazione, il mantenimento della qualità di produttore agricolo e/o biologico, secondo la definizione data dal D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio della concessione.

4. All'interno della misura percentuale prevista al primo comma del presente articolo, il numero dei posteggi da riservare ai produttori agricoli deve essere non inferiore al 10% ed ai produttori agricoli in coltura biologica un numero non inferiore al 5% di quelli relativi a detto settore e comunque almeno un posteggio, secondo quanto previsto dall'art. 6 della Legge Regionale del Lazio n. 14 del 7 novembre 2016 e ss.mm.ii.

5. È riconosciuta precedenza alle domande dei produttori associati in consorzio. I produttori biologici all'interno dei mercati sono autorizzati a vendere direttamente i loro prodotti agricoli ed agroalimentari di tutti i settori.

6. La percentuale massima di posteggi concessi o da concedersi alle attività artigianali è pari al 15% dell'organico di ogni singolo mercato.

7. Sono, altresì, attivabili particolari esercizi complementari per la fornitura di servizi da parte di enti pubblici e imprese private la cui percentuale massima di posteggi concessi o da concedersi è pari al 5% dell'organico di ogni singolo mercato.

8. Le percentuali di cui ai commi precedenti possono essere soggette a revisione da parte della Giunta Capitolina sentita la Commissione Capitolina Permanente Commercio, anche in considerazione degli eventuali Progetti di Partecipazione Attiva presentati ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento, volti al riuso, al riciclo, alle iniziative educative, sociali, didattiche e culturali, all'artigianato, ai servizi ai cittadini da realizzarsi presso le strutture mercatali esistenti e tenuto conto delle esigenze e/o caratteristiche territoriali nel quale il mercato è ubicato.

Articolo 28

Somministrazione e vendita al dettaglio con consumo sul posto di alimenti e bevande all'interno dei mercati

1. All'interno di ogni mercato rionale, possono essere concessi posteggi per lo svolgimento di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in deroga alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/10 e ss.mm.ii., nel limite massimo del 10% dei posteggi destinati agli operatori del settore alimentare, nel rispetto della normativa vigente in materia, salvo diversa misura percentuale stabilita dalla Giunta Municipale.

2. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte restano comunque legate alla struttura mercatale ed agli orari del mercato e non è trasferibile all'esterno.

3. I posteggi destinati alle attività di cui al comma precedente sono concessi mediante avviso pubblico secondo i principi previsti dagli articoli 12 e 13 del presente Regolamento.

4. Il posteggio da destinarsi alle attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere allestito per lo svolgimento dell'attività di pubblico esercizio a cura e spese dell'operatore vincitore del bando pubblico.

5. È altresì consentito il consumo sul posto degli alimenti posti in vendita nei posteggi destinati al settore alimentare nei limiti percentuali definiti nell'art. 27 del presente Regolamento, in eventuali spazi a tale scopo attrezzati in posteggio diverso da quello ove l'operatore esercita l'attività di vendita o artigianale nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie vigenti in materia.

6. I posteggi sono concessi mediante avviso pubblico, predisposto nel rispetto della normativa vigente in materia e riservato agli operatori del settore alimentare, che posseggano i requisiti previsti dalla normativa di settore.

7. Il posteggio dell'operatore, che risulta vincitore del bando comunale, è allestito a cura e spese del medesimo per lo svolgimento dell'attività e deve rispettare tutte le normative vigenti in materia. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione implica la necessaria rinuncia al titolo per l'esercizio della precedente attività commerciale.

8. Nel caso in cui il posteggio sia di nuova istituzione la procedura concorsuale è quella ordinaria, aperta a tutti i possessori dei requisiti di cui all'art. 71 del D.lgs. n.59/2010.

Articolo 29

Trasformazioni ed ampliamenti di settore

1. Sono consentite, al titolare della autorizzazione e della relativa concessione di posteggio ovvero al gestore di azienda, la trasformazione e/o l'aggiunta di settore merceologico, tramite presentazione di SCIA al SUAP competente per territorio, nel rispetto delle percentuali tra settori merceologici alimentare e non alimentare di cui al precedente articolo 27 e, ove ne ricorrano le condizioni, nel rispetto del limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nell'ambito della medesima area mercatale così come definita all'articolo 2, lett. z).

2. L'ampliamento di settore merceologico comporta necessariamente l'esercizio dell'attività commerciale in entrambi i settori.

3. Su richiesta dello stesso titolare originario della autorizzazione e di relativa concessione di posteggio ovvero su richiesta del gestore di azienda e nel rispetto delle normative di settore e delle percentuali di cui al precedente articolo 27, è consentita la trasformazione dell'attività commerciale in attività artigianale e viceversa.

4. È consentito il ripristino della tipologia dell'attività sia su richiesta dello stesso titolare originario sia al termine della gestione.

5. In caso di gestione di azienda, la domanda di trasformazione e/o aggiunta di settore merceologico o di trasformazione da attività commerciale in artigianale o servizi e viceversa deve contenere il consenso espresso del titolare originario.

6. Qualsiasi tipo di istruttoria finalizzata alla trasformazione o aggiunta dell'attività non potrà essere perfezionata ove sussistano irregolarità contabili in capo al richiedente.

7. Per quanto attiene ai mercati in fase di trasferimento, trasformazione e/o riqualificazione non è consentita la trasformazione e/o l'aggiunta settore merceologico nonché il cambio di attività da commerciale in artigianale o viceversa durante la fase di spostamento del mercato stesso, intendendosi per tale fase il periodo compreso tra l'approvazione del progetto esecutivo del mercato stesso ed il trasferimento nella struttura nuova.

Articolo 30 Trasferimenti di posteggio

1. Esaurite le procedure concorsuali e nelle more di un successivo bando, è possibile accogliere le domande di trasferimento di posteggio all'interno dello stesso mercato o in altri mercati per tutti quei posteggi resisi disponibili successivamente alla procedura concorsuale o non assegnati.

2. In caso di domande relative allo stesso posteggio, viene valutata la tipologia della merceologia in relazione alla gamma di prodotti offerti nel mercato di provenienza ed in quello di destinazione, con riferimento alle quote di cui agli articoli 23 e 27.

3. Nel caso di cui al precedente comma, è data priorità agli operatori commerciali dello stesso mercato e, in subordine, secondo i criteri di seguito declinati: agli operatori esercenti nei mercati ubicati nello stesso Municipio, all'ordine di spedizione delle domande, agli operatori provenienti dai mercati su strada.

4. I richiedenti devono in ogni caso essere in regola con i versamenti dei canoni concessori.

5. In caso di trasferimento di un operatore, già autorizzato ad esercitare su sede impropria, in apposita sede propria, lo stesso, per avere il titolo autorizzativo corrispondente, deve consegnare il precedente titolo. La mancata riconsegna della vecchia autorizzazione comporta la sospensione del trasferimento.

Articolo 31 Maggiore occupazione di superficie rispetto al posteggio concesso e di magazzini interni al mercato

1. È consentita, da parte del Municipio competente nei limiti del Piano di Massima Occupabilità da esso definito, su richiesta del titolare della autorizzazione e di relativa concessione di posteggio ovvero su richiesta del gestore di azienda previo consenso del titolare, l'autorizzazione all'ampliamento della superficie rispetto al posteggio concesso, previa consultazione dell'Associazione Gestione Servizi di cui al comma seguente.

2. Entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento, i Municipi con la consultazione delle AGS dei mercati su sede propria in convenzione con l'Amministrazione approvano il piano di massima occupabilità per le maggiori occupazioni di superficie rispetto al posteggio concesso, indicando le metrature consentite per tutti i posteggi insistenti sull'area mercatale. In tal caso le concessioni di maggiore occupazione di superficie già esistenti vengono rinnovate immediatamente nei termini previsti dal Piano di Massima Occupabilità.

3. Se entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento, il Piano di Massima Occupabilità non viene approvato, è prevista la proroga della vigenza delle eventuali maggiori occupazioni già concesse per ulteriori 12 mesi. Decorso ulteriormente questo termine senza che il piano venga approvato, le concessioni di maggiore occupazione di superficie decadono. Sulle maggiori occupazioni di superficie autorizzate non sono consentite opere edilizie di alcuna natura, né in muratura né con strutture prefabbricate per quanto semovibili.

4. In caso di affidamento del posteggio in gestione a terzi, al gestore è consentita la facoltà di non subentrare altresì nella maggiore occupazione di superficie già autorizzata in capo al titolare sul posteggio oggetto di subentro. L'autorizzazione relativa all'ampliamento di superficie resta sospesa fino alla cessazione della gestione e alla conseguente reintestazione del titolare.

5. Le tende di protezione alla struttura di vendita, ove ammesse, sono collocate rispettando le limitazioni e le prescrizioni vigenti per ogni mercato, a condizione comunque che non risultino di impedimento o pregiudizio ad interessi pubblici e privati.

6. Gli operatori dei plateatici attrezzati potranno devolvere, contestualmente alla stipula delle concessioni, eventuali tende installate dell'operatore sempre che vi sia l'autorizzazione dei competenti Uffici tecnici dei Municipi e le stesse rispondano ai requisiti previsti dal punto 12), lett.b) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 331 del 29 aprile 1986; in caso di installazione successiva le stesse potranno essere devolute con successivo atto.

7. Sulle maggiori occupazioni di superficie autorizzate e sui magazzini in concessione all'interno del mercato in Convenzione AGS si applica l'abbattimento del canone concessorio previsto dalla normativa vigente.

8. Entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del presente provvedimento i Municipi provvedono a proporre, di concerto con le OO.SS., al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, l'organico di ogni mercato.

Sezione II

Mercati su strada e mercati saltuari

Articolo 32

Mercati su strada - Definizione e prescrizioni

1. Per la definizione di mercato su strada si richiama la lettera n) dell'art. 2 del presente Regolamento.

2. La superficie e la dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato sono disposti dal Municipio competente per territorio.

3. Al Municipio competente per territorio sono corrisposti i canoni dovuti per l'occupazione di suolo pubblico.

4. Sono consentite, al titolare della autorizzazione e della relativa concessione di posteggio ovvero al gestore di azienda, la trasformazione e/o l'aggiunta di settore merceologico, tramite presentazione di SCIA al SUAP competente per territorio, nel rispetto delle percentuali tra settori merceologici alimentare e non alimentare di cui al precedente articolo 27 e, ove ne ricorrano le condizioni, nel rispetto del limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nell'ambito della medesima area mercatale così come definita all'articolo 2, lett. z).

5. Entro 30 (trenta) giorni dall'istituzione del mercato su strada o dalla pubblicazione delle graduatorie definitive i Municipi provvedono a comunicare al Dipartimento Sviluppo Economico Attività produttive e Agricoltura l'organico di ogni mercato.

Articolo 33

Mercati saltuari

1. La Giunta Capitolina individua i parametri in base ai quali i Municipi possono determinare il numero, l'ampiezza e la composizione dei nuovi mercati saltuari da autorizzare sul proprio territorio.

2. A tal fine la Giunta Capitolina tiene conto della popolazione presente, residente e fluttuante, dello sviluppo urbanistico della zona, dello sviluppo della rete commerciale in sede fissa e su area pubblica e del numero dei mercati settimanali e quotidiani esistenti, con l'obiettivo di uno sviluppo graduale del settore.

3. I nuovi mercati saltuari devono comunque essere localizzati nelle zone di recente urbanizzazione o che hanno recentemente visto un grande incremento della popolazione presente o altrimenti in zone già esistenti sprovviste di tali servizi o previsti in misura insufficiente e/o decentrata.

4. Nella tipologia dei mercati saltuari sono ricompresi:

- i mercati settimanali con merceologie alimentari e/o non alimentari, che si svolgono all'aperto in uno o più giorni d'ogni settimana, in un numero inferiore a cinque, su aree che sono sgomberate dalle attrezzature di vendita al termine dell'orario di vendita;

- i mercati mensili con merceologie alimentari e/o non alimentari, che si svolgono in uno o più giorni del mese, ma non in ogni settimana;

- i mercati stagionali quotidiani o settimanali, la cui attività è limitata ad un solo periodo individuato da Roma Capitale, tenuto conto della produzione agricola e delle presenze della popolazione fluttuante, per uno o più anni.

5. Secondo quanto previsto dall'articolo 57 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 e ss.mm.ii. il Municipio, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria, con deliberazione consiliare determina l'istituzione, l'ubicazione e lo spostamento, l'orario, le categorie ammesse in ciascuna area, per l'assegnazione dei posteggi, nonché le dimensioni dei posteggi.

6. I criteri di assegnazione devono essere comuni in tutti i Municipi, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento.

7. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato saltuario non sia presente nel posteggio entro un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente.

8. In caso di assenza dell'operatore assegnatario si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Ai fini della spunta,

per ogni mercato saltuario regolarmente istituito e con posteggi assegnati, le presenze debbono essere prese su apposito registro istituito dal Municipio.

9. A parità di numero di presenze nel mercato saltuario, il Municipio tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dallo "spuntista", anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di successione, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del de cuius.

10. Il registro delle presenze dovrà essere informatizzato nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre sei mesi dall'approvazione della presente deliberazione. Nel periodo transitorio si potranno gestire le richieste tramite definizione di un'opportuna casella PEC da parte del subentrante mettendo in copia il titolare del posteggio per verifica di rinuncia.

11. Ai mercati saltuari si applicano le medesime norme previste per l'assegnazione dei posteggi nei mercati su sede propria nonché, nel caso in cui il Municipio ritenga che le condizioni igienico-sanitarie lo consentano, le disposizioni di cui all'art. 27 e 29 del presente Regolamento.

TITOLO V

Attività commerciale fuori mercato

Articolo 34

Commercio su aree pubbliche su posteggi fuori mercato - Definizioni

1. In conformità a quanto stabilito nell'articolo 2, lettera r) del presente Regolamento, per posteggio isolato fuori mercato s'intende il posteggio situato su area pubblica o privata della quale Roma Capitale abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale, ubicato fuori dalla sede mercatale, anche singolarmente e isolatamente.

2. L'attività commerciale su area pubblica fuori mercato si svolge su posteggi isolati fissi, su posteggi isolati stagionali, su posteggi a rotazione e, fino al termine delle procedure di conversione previste dal successivo art. 51, su posteggi non chiaramente individuati ma previsti dalle cosiddette licenze anomale.

Articolo 35

Rotazioni

1. I posteggi a rotazione consistono in postazioni localizzate ed attive, almeno cinque giorni la settimana, nell'ambito del territorio comunale, assegnati non individualmente ma ad una pluralità di operatori che li utilizzano tramite una prestabilita periodica turnazione, definita dall'Ufficio, per svolgervi commercio di generi alimentari o non alimentari, talvolta con precisa specializzazione merceologica.

2. Non è consentita l'istituzione di nuove rotazioni e di nuovi posteggi a rotazione, fatta salva la possibilità di trasferire per motivi di pubblico interesse, posteggi già istituiti. Ciascun gruppo rotativo è costituito da un numero già definitivo di operatori non suscettibile di variazione. Non sono, altresì, consentite surroghe.

3. Dopo l'adozione del Piano di Rilocalizzazione di cui al Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP), di cui alla D.A.C. 91/2019 e ss.mm. ii., i Municipi provvedono a delimitare le soste autorizzate con paline ed apposita segnaletica.

4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche con posteggio a rotazione operano in conformità alle seguenti regole e prescrizioni:

1. il titolo autorizzativo originale, riportante l'indicazione del gruppo rotativo d'appartenenza deve essere sempre esposto e comunque mostrato, a richiesta del personale di vigilanza, assieme al provvedimento del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive indicante il turno di lavoro, nonché ai bollettini di pagamento del COSAP riferiti all'ultimo anno;
2. il cartello indicante il gruppo rotativo deve essere sempre ben visibile presso il banco di vendita;
3. gli operatori devono esercitare esclusivamente l'attività commerciale indicata dal turno di lavoro originale, rilasciato dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Ufficio Rotazioni - che costituisce parte integrante del titolo autorizzativo. Alle due rotazioni del settore alimentare, Esterna ed Ex dolciumi, di cui alla deliberazione n. 4828/89 punti 2 e 3 - che assumono la seguente nuova denominazione: Rotazione "D" invece di 4828.3 e Rotazione "E" invece di 4828.2 - è consentita la possibilità, ove le condizioni dei luoghi lo consentano, anche dell'estensione alla vendita di prodotti del settore non alimentare. In questo caso l'attività deve essere esercitata nel rispetto delle

dimensioni previste per le rotazioni del settore non alimentare. Questa facoltà non si estende nei siti rotativi alternativi nel comprensorio dello Stadio Olimpico e nelle altre aree previste per le manifestazioni sportive e canore.

4. gli automezzi adibiti alla vendita devono essere parcheggiati in adiacenza al marciapiede; qualora l'area di sosta ricada su sede stradale interessata da traffico veicolare la vendita deve essere rivolta verso il marciapiede stesso e nessun oggetto di sorta deve interessare la sede stradale. La suddetta limitazione non si applica nelle isole pedonali nonché nelle aree in cui è prevista l'esclusione totale o parziale di traffico ove insistono già altre attività di commercio su suolo pubblico;
5. il mancato pagamento del COSAP, ivi compresa l'eventuale indennità per maggiore occupazione di suolo pubblico, ove accertati dagli organi di vigilanza comportano la sospensione dell'assegnazione del turno di lavoro, oltre alle sanzioni previste dal Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (Cosap), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30 luglio 2010 e ss.mm.ii. e dal presente Regolamento.

5. La competenza della individuazione e delimitazione delle aree spetta ai Municipi, che la attuano mediante adozione di apposita determinazione dirigenziale, mentre la vigilanza ed il prosieguo del procedimento di rilascio delle concessioni di cui al presente articolo, è in capo al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del presente Regolamento.

6. Le concessioni relative ai posteggi assegnati all'interno del gruppo rotativo di riferimento hanno quale durata e scadenza quella indicata dalle disposizioni di legge nazionali vigenti in materia.

ART. 36

Tipologie di attrezzature: dimensioni e caratteristiche

1. Il commercio su aree pubbliche fuori mercato può essere esercitato in chiosco, banco o automezzi attrezzati e adibiti alla vendita del settore alimentare, secondo le definizioni indicate nell'articolo 2 del presente Regolamento. Le strutture, salvo la disciplina più restrittiva prevista per siti archeologici e per le aree sottoposte a vincoli monumentali ed ambientali comunque denominati, dovranno avere le seguenti dimensioni: massime di 12 mq. per il settore non alimentare e massimo 15 mq. per il settore alimentare qualora eserciti con apposito automezzo.

2. Le suddette dimensioni, che di norma sono metri 4,00 parallelamente al marciapiede e metri 3,00 perpendicolari al marciapiede, dovranno essere modificate in relazione alle caratteristiche dell'area di sosta rispetto alla quale dovrà essere garantita una corsia per il transito pedonale non inferiore a metri 2,00.

3. Gli automezzi attrezzati e adibiti alla vendita del settore alimentare che operano nel Centro Storico, compatibilmente con il tessuto urbano di riferimento, avranno una superficie massima di 8 mq e dovranno rispondere ai criteri estetici e tecnologici specificamente dettati dalla normativa vigente.

Per le rotazioni urtisti/oggetti ricordo, la dimensione massima del banco di vendita deve essere pari a mq. 2 (m. 2,00 parallelamente al marciapiede e m. 1,00 perpendicolare al marciapiede). Il banco di vendita può avere un'altezza massima da terra di m. 1,60, con uno o più ripiani, e può esser ricoperto da un ombrello o cappottina di colore bianco.

5. Con provvedimento dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive sono individuati, per le differenti rotazioni, il banco o la struttura tipo da utilizzare, in sintonia con l'arredo urbano della città e che permettano ai consumatori d'identificare immediatamente gli esercizi autorizzati dall'Amministrazione Comunale. A tale scopo l'Amministrazione, entro 6 mesi dal rilascio della concessione, dota gli operatori delle singole rotazioni di una targa identificativa che riporti il logo di Roma Capitale ed il numero di concessione.

6. Gli automezzi adibiti alla vendita del Settore Alimentare delle rotazioni ex deliberazione della Giunta Comunale n. 4828/89, punti 2 e 3, debbono essere di colore beige o bianco o rosso.

7. Ai sensi delle nuove Ordinanze Sanitarie, gli operatori che adeguano il proprio automezzo alle normative europee in tema d'inquinamento ambientale e di igiene e sanità possono ampliare la superficie fino al 15% nel rispetto del limite dimensionale di cui al comma 3.

8. In considerazione della maggiore dimensione dei suddetti automezzi la tenda o pensilina poste a protezione degli alimenti potrà superare le dimensioni previste per gli automezzi delle rotazioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 3184/88 ed alla deliberazione della Giunta Comunale n. 4828/89 punto 1, entro il limite massimo di m. 2,00.

9. Resta confermata la disciplina prevista per le attività di commercio su aree pubbliche con posteggio a rotazione nel comprensorio dello Stadio Olimpico di cui alla determinazione dirigenziale del Dipartimento VIII n. 1195 del 21 novembre 2000.

10. Gli aggetti tendari di protezione alla struttura di vendita, ove ammessi, debbono essere collocati rispettando le dimensioni, le limitazioni e le prescrizioni indicate nelle apposite schede per ogni mercato, raggruppamento, turno, fiera e posteggi fuori mercato, a condizione comunque che non risultino di impedimento o pregiudizio ad interessi pubblici o privati.

11. Non può essere utilizzata, come spazio espositivo, la proiezione della tenda eccedente quella del posteggio al suolo, né lo spazio sovrastante la stessa. Per le zone di pregio artistico, storico, architettonico ed ambientale potranno essere definiti ulteriori vincoli correlati alle modalità di esposizione della merce, individuati con apposita deliberazione di Giunta Capitolina, sentite le associazioni di categoria, in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Roma.

Articolo 37

Modalità, assegnazione e durata delle concessioni

1. I Municipi, con esclusione dei posteggi a rotazione la cui competenza è dipartimentale, concedono le autorizzazioni e le relative concessioni di posteggio esclusivamente a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale, come previsto dalla normativa vigente ad eccezione delle conversioni e regolarizzazioni previste da atti comunali precedenti e non ancora ultimate alla data di approvazione del presente Regolamento.

2. I criteri di selezione dei concessionari sono indicati agli articoli 12 e 13 del presente Regolamento. La durata delle concessioni è prevista dall'art. 14 del presente Regolamento. I Municipi provvedono ad individuare, con apposita segnaletica e delimitando le aree concesse con vernice o placche, i posteggi concessi ed in generale le aree di sosta per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ricadenti nel proprio territorio.

3. In caso di temporanea indisponibilità delle aree di sosta assegnate, a seguito anche di lavori, o qualora non dovessero essere disponibili per lo svolgersi di manifestazioni, o comunque di eventi di rilevanza cittadina, gli organi di vigilanza territoriali indicano agli operatori le postazioni alternative e provvisorie nelle adiacenze del precedente posteggio, dove continuare l'attività di vendita.

4. Qualora le suddette indisponibilità si protraggano per oltre sessanta giorni, gli Organi di Vigilanza ne danno comunicazione al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive per le rotazioni e al Municipio in cui ricade il posteggio, per i posti fissi e/o stagionali, che provvedono alle determinazioni.

5. La presente disciplina non si applica all'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, stante la specifica disciplina per la stessa prevista.

Articolo 38

Disciplina oraria

1. La presente disciplina, limitatamente all'indicazione dell'inizio dell'attività lavorativa, si applica in coerenza con quanto previsto dalla specifica Ordinanza Sindacale recante gli orari per l'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica, applicabile anche al settore delle rotazioni.

2. Gli operatori iscritti ai gruppi rotativi devono occupare i posteggi assegnati giornalmente dal turno di lavoro. Il turno ha cadenza bimestrale per le rotazioni del settore Mercati e Urtisti e cadenza trimestrale per gli altri settori.

3. L'attività di vendita per tutte le rotazioni non può avere inizio prima delle ore 7.00. Qualora il posteggio isolato fuori mercato, comprese le rotazioni, non venga occupato dall'operatore assegnatario entro le ore 9.30, non può essere occupato da altri operatori delle rotazioni o dei posti fissi.

4. Sono consentiti, nell'ambito dello stesso gruppo rotativo **n. 8** cambi turno al mese (non vincolati a settimana) che debbono comunque essere assentiti dall'Amministrazione Capitolina, da presentare con la modalità telematica già in vigore. Tali limitazioni non si applicano alle categorie di cui all'art. 38 comma 7 del presente provvedimento.

5. Al fine di coordinare tali operazioni ed assicurare il corretto avvicendamento degli operatori ed evitare inoltre il verificarsi di cambi non approvati preventivamente dall'Amministrazione, quest'ultima si avvale della collaborazione delle Associazioni di categoria più rappresentative del commercio su area pubblica, che provvederanno a raccogliere le istanze e a fornire la reversale relativa al pagamento del diritto di istruttoria per i cambi richiesti ed a trasmettere, all'Ufficio competente del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, entro e non oltre il 15° giorno del mese precedente il turno, la comunicazione scritta dei cambi che si effettueranno mensilmente, avvalendosi prioritariamente di un sistema informatico allo scopo previsto ed utilizzabile entro 6 (sei) mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento.

6. La previsione di cui al comma precedente non si applica alla categoria urtisti/oggetti ricordo in considerazione del numero limitato di posteggi contemporaneamente utilizzabili rispetto al numero totale degli autorizzati, nonché alle rotazioni di cui alle delibere della Giunta Comunale n. 3184/88 e n. 4828/89

7. In ogni caso ciascun posteggio non potrà essere occupato settimanalmente dallo stesso operatore per più di due volte. Tale limitazione non si applica alle categorie degli urtisti, ivi comprese le rotazioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 3184/1988 e deliberazione della Giunta Comunale n. 4828/89 punti 1, 2 e 3, in considerazione del loro specifico funzionamento.

8. L'occupazione del posteggio da parte di un operatore non assegnatario di giornata è considerata abusiva e perseguita secondo le norme vigenti.

art. 39

Posteggi isolati fissi e stagionali

1. Per la definizione di posteggio, sia isolato fisso che stagionale, si richiama l'articolo 2, lettera r) del presente Regolamento.

2. I posteggi stagionali sono collocati fuori mercato e vengono assegnati con procedura concorsuale pubblica ai soggetti da autorizzare ai sensi dell'art. 28 c. 1 lettera a) del D.lgs. n. 114/98. Gli stessi sono istituiti per la vendita di prodotti alimentari oppure per la vendita degli alberi di Natale. I posteggi per alberi di Natale sono operativi dal 15 novembre al 6 gennaio. I rimanenti posteggi sono operativi esclusivamente nei periodi dal 1° aprile al 30 settembre per i prodotti estivi e dal 1° ottobre al 31 marzo per i prodotti autunnali ed invernali sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

3. L'assegnazione dei posteggi per la vendita dei prodotti stagionali ed il conseguente rilascio della relativa autorizzazione-concessione, hanno validità corrispondente ai periodi sopra menzionati a seconda che si tratti di prodotti estivi o invernali e autunnali

4. La durata della concessione è fissata ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento.

5. Il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive stabilisce con apposito provvedimento dirigenziale gli elenchi dei prodotti stagionali, estivi o invernali ed autunnali, per la vendita dei quali sono istituiti posteggi.

6. I posteggi fuori mercato sono individuati secondo la normativa vigente, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica nonché le prescrizioni in merito al P.G.T.U. ed al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2021 vigenti.

7. Dei posteggi fuori mercato istituiti nel territorio comunale, è redatto apposito elenco a cura di ogni singolo Municipio, distinto per localizzazione del posteggio stesso, con a fianco di ciascuno indicati periodo di operatività, dimensioni, caratteristiche, modalità di svolgimento dell'attività, destinazione (riservato a produttori agricoli, sino ad un massimo del 15% dei posteggi stagionali individuati dai Municipi, o a venditori al dettaglio) ed eventuale specializzazione merceologica.

8. Il numero dei posteggi fuori mercato da istituirsi per ogni Municipio non può essere superiore al 5% della somma degli organici dei mercati giornalieri regolarmente istituiti nel Municipio stesso. Nel Municipio I non sono altresì concedibili altre autorizzazioni-concessioni. Negli altri municipi l'istituzione di altri posteggi è soggetta all'approvazione da parte della Giunta Municipale.

9. Il Municipio stesso provvede a delimitare con apposita segnaletica i posteggi di cui al precedente comma.

10. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita, il posteggio deve esser lasciato libero da mezzi, immondizia o scarti dell'attività commerciale.

11. L'individuazione dei posteggi fuori mercato da istituire nonché il rilascio delle autorizzazioni-concessioni è di competenza dei Municipi ove è istituito il posteggio secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

12. Anche per i posteggi isolati si applica il limite totale dei posteggi previsto all'art. 15 comma 1 del presente Regolamento".

TITOLO VI

Attività di vendita senza posteggio

Articolo 40

Attività di vendita in forma itinerante

1. Le attività di vendita in forma itinerante sono esercitate su qualsiasi area ove tale attività non sia espressamente vietata, senza posteggio.
2. L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è subordinato al possesso del titolo autorizzativo di cui all'art. 28, comma 1, lett. b) del D.lgs. 114/98.
3. Per esercitare l'attività di vendita nel territorio di Roma Capitale nelle aree rese disponibili per l'attività di commercio, gli operatori devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.lgs. n. 59/2010, nonché essere in regola con la normativa in materia fiscale e previdenziale.
4. Gli operatori in possesso di autorizzazione per attività di vendita in forma itinerante rilasciata in altri Comuni, con cadenza biennale, devono presentare al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive copia del titolo autorizzativo, la dichiarazione comprovante il possesso della partita IVA, l'iscrizione al registro delle imprese e, qualora esitino la vendita dei prodotti del settore alimentare, la documentazione comprovante i requisiti previsti. Il Dipartimento che riceve la documentazione rilascia apposita ricevuta da allegare al titolo autorizzativo.
5. L'inosservanza dell'obbligo previsto dal precedente comma comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 29 comma 2 del D.lgs. 114/98.
6. Il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, in collaborazione con i Municipi competenti per territorio, dispone con cadenza biennale le verifiche in ordine al mantenimento dei requisiti necessari per esitare la vendita in forma itinerante. Il venir meno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 costituisce causa di decadenza ai sensi dell'art. 46 lett. e) del presente Regolamento.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, salvo il rispetto degli artt. 19 e 20 del D.lgs. n. 114/98. Lo stesso titolo consente, altresì, la partecipazione alla spunta nei mercati saltuari.
8. In caso di assenza o impedimento temporaneo dell'operatore titolare, si applica l'art. 10 del presente Regolamento. L'attività può essere esercitata anche da apposito preposto a condizione che quest'ultimo sia in possesso dei requisiti previsti per esercitare.
9. Fatti salvi i provvedimenti di divieto adottati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante, per motivi di tutela storica, artistica, archeologica e ambientale, nonché per motivi di sicurezza data la presenza di sedi istituzionali dello Stato e di altri soggetti pubblici, è comunque vietato nei territori dei Municipi I e II e nelle strade di cui all'Allegato A) parte integrante della presente deliberazione e suscettibile di eventuali successive modifiche e/o integrazioni da parte dei competenti Organi. Per motivi di sicurezza è altresì vietata ogni attività di commercio svolta in forma itinerante nelle Stazioni della Metro e delle Ferrovie, fino a una distanza di 200 mt. dagli accessi delle stesse e dalle autostazioni e di 500 mt. dai posteggi di cui all'art. 4 del presente Regolamento
10. L'Amministrazione Capitolina, con motivati provvedimenti e sulla scorta delle esigenze dei Municipi, individua le aree nelle quali il commercio svolto in forma itinerante è vietato, limitato o sottoposto a condizioni particolari, per motivi di tutela ambientale, di viabilità, di carattere igienico-sanitario o di pubblico interesse.
11. Per i medesimi motivi è disposto il divieto al commercio svolto in maniera itinerante a non meno di mt. 200 dalle sedi istituzionali, dalle aree sottoposte a vincolo ai sensi D.lgs. 42/2004 afferente al "Codice dei beni culturali e ambientali" e, comunque, in tutte le zone sottoposte a vincoli di tutela ivi compresi quelli afferenti a siti di interesse religioso.
12. Il commercio itinerante è vietato sulle strade classificate di viabilità principale dal Regolamento Viario del PGTU approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2015, e fino a mt. 50 nelle strade che confluiscono con le stesse, nonché a meno di m. 200 da Ospedali, Stazioni Metro e Ferroviarie.
13. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con i mezzi mobili previsti dal d.lgs. 285/1992 e secondo le norme previste dallo stesso decreto e da quelle contenute nella regolamentazione comunale. Non sono considerati mezzi mobili le attrezzature di vendita dotate di ruote di qualsiasi tipo montate ad arte e che non facciano originariamente parte integrante del mezzo stesso. La sosta di detto veicolo è consentita, a richiesta del consumatore, solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo di vendita e, comunque, a condizione che la sosta effettuata in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada e delle Ordinanze Sindacali relative al contenimento dell'emissione dei gas di scarico inquinanti.
14. L'operatore non può fermarsi nello stesso giorno per più di due volte nello stesso posto.
15. L'esercizio dell'attività può essere svolta, per il settore alimentare e/o non alimentare, con l'utilizzo di un mezzo mobile chiuso, senza occupazione di suolo pubblico, con sosta su sede stradale a richiesta del consumatore e solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo.

16. È vietata la vendita in forma itinerante attraverso l'uso di banchi aperti fissi o muniti di ruote, e l'esposizione della merce esternamente al veicolo utilizzato per la vendita, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione.

17. Il produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante è soggetto alle medesime disposizioni previste dal presente articolo.

18. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Municipio nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

19. Al fine di evitare la dispersione di risorse e favorire la piena riuscita delle manifestazioni, anche sotto il profilo del traffico e della mobilità cittadina, Roma Capitale può disporre il divieto di esercizio del commercio in forma itinerante, anche relativamente a tutto il territorio comunale, nel periodo giornaliero di svolgimento di fiere o mercati.

Articolo 41 Fiere

1. Per quanto riguarda le fiere valgono le norme previste dall'art. 27, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 114/98, dalla legge quadro sul settore fieristico L. n. 7/2001 e dalla normativa regionale di cui alla Legge della Regione Lazio n.22/2019. La durata della concessione è fissata secondo i criteri di cui all'art. 14 del presente Regolamento ed è subordinata al rispetto del decoro, del PGTU, dell'ordine e della salute pubblica.

2. Con provvedimento dell'Assemblea Capitolina deve essere aggiornato annualmente l'elenco di tutte le fiere presenti sul territorio del Comune, che comprenda: la classificazione (locale, regionale, nazionale, internazionale), le date di svolgimento, il numero dei posteggi, la tipologia merceologica, nonché l'eventuale istituzione o soppressione di fiere così come definite dal presente articolo.

3. I Municipi, entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, dovranno individuare con deliberazione di Consiglio Municipale le fiere a carattere straordinario aventi particolare connotazione storica e tradizionale che prevedono anche una parte di attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche, che dovrà essere disciplinata come quella delle fiere.

4. In conformità a quanto previsto dall'art. 55, comma 1, lett. d) del Regolamento del decentramento amministrativo di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/1999, la competenza in materia di concessione di suolo pubblico concernente la festa della Befana di Piazza Navona, spetta al Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive che in coordinamento con il Dipartimento Grandi Eventi, Turismo e Moda ed il Dipartimento Attività Culturali la dovranno organizzare in considerazione della peculiare connotazione storica e tradizionale, nonché della rilevanza internazionale rivestita dalla medesima. Per le fiere aventi rilevanza territoriale la concessione di suolo pubblico è subordinata al rispetto dei regolamenti, delle prescrizioni tecniche e dei bandi elaborati dal Municipio territorialmente competente.

5. La Giunta Capitolina, con propria deliberazione, approva le Linee Guida per la disciplina dello svolgimento della "Festa della Befana di Piazza Navona". Le predette Linee Guida dovranno prevedere, tra l'altro, che una parte delle concessioni in Piazza Navona siano riservate alla promozione della Città di Roma mediante specifiche iniziative, che ne rafforzino l'immagine turistica e l'attrattività nel territorio cittadino, complementari anche a "La Festa di Roma".

TITOLO VII

Apparato reattivo cautelare e sanzionatorio Normativa e complesso delle misure reattive e sanzionatorie

Articolo 42 Normative di riferimento

1. Ai sensi dell'articolo 30 comma 1 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, gli operatori di commercio su aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio purché non contrastanti con quelle specifiche contenute nel Titolo X dello stesso D.lgs. n. 114/98 e con quelle contenute nelle leggi regionali del settore e nel presente Regolamento.

2. Si intendono integralmente richiamate in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia con riferimento ai mercati e fiere prive di apposite aree attrezzate.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applica la legge regionale Lazio 6 novembre 2019, n. 22 ed il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii.

Articolo 43

Quadro delle misure pubbliche reattive e sanzionatorie all'illecito

1. Il presente Titolo contiene il complesso delle misure pubbliche reattive predisposte per l'inosservanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, con rinvio, ove pertinente, all'apparato sanzionatorio contenuto nel D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, o in altre normative nazionali o regionali in ambito commercio su aree pubbliche, da esso richiamate.

2. Il presente titolo contiene:

- a) sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza ai divieti e alle limitazioni all'attività commerciale oggetto del presente Regolamento con rinvio alle sanzioni contenute nell'articolo 29, comma 2, del D.lgs. 31 marzo 1998, n.114;
- b) sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza degli altri obblighi imposti dal Regolamento, punite ai sensi dell'articolo 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- c) sanzioni amministrative accessorie, previste dall'articolo 29, comma 3, del D.lgs. 31 marzo 1998, n.114;
- d) provvedimenti amministrativi, con funzione latamente sanzionatoria, a contenuto interdittivo e cautelare, quali la sospensione dell'attività, della autorizzazione e/o concessione del posteggio. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare della concessione o dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza o revoca del titolo abilitativo, laddove tali provvedimenti derivino dalla violazione di obblighi, divieti e limitazioni previsti dal presente Regolamento o dalle altre normative di settore da esso richiamate.

Articolo 44

Sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza di divieti, limitazioni ed obblighi

1. Fatta salva l'applicazione di sanzioni previste in materia da leggi e regolamenti, chiunque non osservi i divieti e le limitazioni imposti per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse per l'esercizio del commercio su aree pubbliche previsti in disposizioni del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da € 516,00 a € 3.098,00 prevista dall'articolo 29, comma 2, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

2. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 e con la confisca immediata delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche:

- a) senza l'autorizzazione di cui all'art.3 comma 3 del presente Regolamento;
- b) fuori dal territorio previsto dal titolo abilitativo;
- c) senza i requisiti previsti all'articolo 71 del D.lgs. n.114/1998;
- d) in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 40, commi 6 e 7 della Legge regionale Lazio 6 novembre 2019, n. 22;
- e) in aree assoggettate a divieto o limitazione ai sensi dell'articolo 49, comma 6 della Legge regionale Lazio 6 novembre 2019, n. 22.

3. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 10.000,00 in solido con il titolare del titolo abilitativo, il dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare, in violazione di quanto prescritto dall'articolo 10, comma 1 del presente Regolamento.

4. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 1.500,00 chiunque:

- a. eserciti l'attività di somministrazione su aree pubbliche con servizio assistito, in violazione dell'articolo 28 del presente Regolamento;
- b. violi le disposizioni di cui all'articolo 3-bis punto 3 del presente Regolamento.

5. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 9 l'Ufficio competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra i cinque e i venti giorni, con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

6. Chiunque pone in vendita nelle fiere, nei mercati o nei posteggi fuori mercato tipologie merceologiche e/o specifiche tipologie di prodotto diverse da quelle previste dal comune nell'ambito della regolamentazione in materia di occupazione di suolo pubblico, in relazione al posteggio assegnato, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 7.500,00.

7. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste per violazioni specifiche, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 2.500,00 e non

superiore a euro 7.500,00 l'operatore che esercita l'attività nei giorni o periodi in cui la stessa è vietata.

8. Per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 50, commi 3 e 4 della Legge regionale Lazio 6 novembre 2019, n. 22, effettuate dagli operatori non professionali, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.500,00 a euro 13.500,00 oltre alla confisca delle attrezzature e della merce.

9. Per la violazione di ogni altra disposizione contenuta nel regolamento di cui all'articolo 4 della Legge regionale Lazio 6 novembre 2019, n. 22 che prevede obblighi o divieti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 7.500,00.

10. Roma Capitale e dunque, in virtù del decentramento, i Municipi sono competenti all'accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative nei confronti di soggetti titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante che commettono la violazione sul proprio territorio.

11. Chiunque viola gli altri obblighi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche contenuti nell'articolo 3-bis del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da € 25 a € 500 di cui all'articolo 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

12. Chiunque esercita l'attività di commercio su area pubblica senza essersi dotato della carta dei servizi ed in violazione di quanto stabilito al punto 28 dell'articolo 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 450 di cui all'articolo 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da determinarsi in relazione alla gravità della violazione accertata dagli organi di controllo, ovvero alla reiterazione della condotta.

13. Per le violazioni di cui ai commi 11 e 12 la somma per cui è ammesso pagamento in misura ridotta è determinata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione per le violazioni contenute nella tabella in calce al presente articolo in relazione alle quali la somma per cui è ammesso pagamento in misura ridotta è determinata con separata deliberazione di Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981 n. 689.

14. La sanzione per la violazione dell'articolo 3 bis, comma 27 relativa all'obbligo di pulizia si applica con carattere di specialità rispetto ad altre violazioni contenute in regolamenti comunali o leggi regionali o nazionali. È fatta salva, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicabilità della procedura di cui all'articolo 3, comma 16, del D.L. 94/2009.

15. La sanzione per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3-bis, comma 5 relativa alla abusiva occupazione di suolo pubblico destinata allo svolgimento di attività commerciali comunque considerate, ferma rimanendo la procedura di recupero del maggior tributo evaso, si applica con carattere di specialità rispetto ad altre violazioni contenute in regolamenti comunali o leggi regionali o nazionali. È fatta salva, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicabilità della procedura di cui all'articolo 3, comma 16, del D.L. 94/2009.

16. L'operatore autorizzato al commercio su area pubblica in forma itinerante che effettua l'esercizio dell'attività violando i limiti previsti dalla disciplina vigente, prolungando la sosta su suolo pubblico oltre il tempo necessario a consegnare la merce al consumatore richiedente e a riscuoterne il prezzo, è sanzionato come operatore privo di autorizzazione e si applicano le sanzioni amministrative principali ed accessorie di cui all'articolo 29, comma 1, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

17. L'operatore autorizzato al commercio itinerante che occupa stabilmente ed in modo reiterato un identico spazio pubblico non destinato a posteggio è considerato come operatore privo di autorizzazione e si applicano le sanzioni amministrative principali ed accessorie di cui all'articolo 29, comma 1, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

18. Nel caso di esercizio, durante il periodo di sospensione, revoca o decadenza della autorizzazione e/o della concessione di posteggio imposto con apposito provvedimento dell'amministrazione, notificato al titolare dell'attività, lo stesso è sanzionato come operatore privo di autorizzazione e si applicano le sanzioni amministrative principali ed accessorie di cui all'articolo 29, comma 1, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

19. Il procedimento sanzionatorio di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie è regolato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Tabella violazioni con pagamento in misura ridotta determinato dalla Giunta Capitolina:

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SULLE AREE PUBBLICHE	DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
---	---

<p>Articolo 3 bis, punto 1</p> <p>Rispetto del settore e della specializzazione merceologica a cui è destinato il posteggio. Obbligo delle strutture autorizzate concesse.</p>	<p>Sanzione Amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta determinato con successiva deliberazione di Giunta Capitolina.</p>
<p>Articolo 3 bis, punto 3</p> <p>Obbligo di esporre visibilmente l'originale del titolo autorizzativo e dell'atto di concessione.</p>	<p>Sanzione Amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta determinato con successiva deliberazione di Giunta Capitolina.</p>
<p>Articolo 3 bis, punto 4</p> <p>Divieto di occupazione di una superficie maggiore o difforme da quella risultante dall'atto di concessione. Tale difformità va intesa sia rispetto ai mq concessi, sia rispetto alla struttura autorizzata. È, altresì, vietato occupare, anche in piccole sporgenze, l'area fra un posteggio e l'altro, nonché gli spazi comuni destinati al regolare e sicuro funzionamento dell'area mercatale ed alla circolazione pedonale e veicolare.</p>	<p>Sanzione Amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta determinato con successiva deliberazione di Giunta Capitolina.</p>
<p>Articolo 3 bis, punto 7</p> <p>Divieto di appendere merci di alcun tipo o materiale agli aggetti tendari nonché agli ombrelloni di copertura alle tende, mantovane o pensiline.</p>	<p>Sanzione Amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta determinato con successiva deliberazione di Giunta Capitolina.</p>
<p>Articolo 3 bis, punto 17</p> <p>Utilizzo di gruppi elettrogeni a carburante non autorizzati.</p>	<p>Sanzione Amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta determinato con successiva deliberazione di Giunta Capitolina.</p>
<p>Articolo 3 bis, punto 25</p> <p>Divieto di utilizzo stand appendiabiti superiori ad un'altezza massima di mt. 1,50.</p>	<p>Sanzione Amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta determinato con successiva deliberazione di Giunta Capitolina.</p>
<p>Articolo 3 bis, punto 27</p> <p>Obbligo di pulizia</p>	<p>Sanzione Amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta determinato con successiva deliberazione di Giunta Capitolina.</p>
<p>Articolo 3 bis, punto 28</p> <p>Obbligo della carta servizi</p>	<p>Sanzione Amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta determinato con successiva deliberazione di Giunta Capitolina.</p>
<p>Articolo 3 bis, punto 29</p> <p>Obbligo esibizione pagamento <i>canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2021</i>".</p>	<p>Sanzione Amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta determinato con successiva deliberazione di Giunta Capitolina.</p>
<p>Articolo 3 bis, punto 30</p> <p>Orario delle operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture di vendita</p>	<p>Sanzione Amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta determinato con successiva deliberazione di Giunta Capitolina.</p>

Articolo 45

Decadenza dell'autorizzazione e revoca della concessione

1. L'autorizzazione decade e la concessione è revocata:

- a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 *del d.lgs. 59/2010, come anche specificato dal combinato disposto di cui agli art 6 e 55 della Legge della Regione Lazio n. 22/2019;*
- b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro tre mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 37 del presente Regolamento;

- c) nel caso di subingresso di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, qualora l'attività non sia ripresa entro sei mesi dalla presentazione della comunicazione o della SCIA unica;
- d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione per l'esercizio della vendita su aree pubbliche su posteggio non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato, posteggio, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza contemplati dalla vigente normativa. In caso di assenza o impedimento temporanei del titolare, l'esercizio dell'attività è consentito a dipendenti, collaboratori o coadiutori; in caso di autorizzazioni stagionali, l'autorizzazione decade e la concessione è revocata qualora l'operatore non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per oltre un quarto del periodo previsto dall'art.39 del presente Regolamento;
- e) qualora l'operatore, in caso di assenza per malattia o gravidanza ovvero servizio civile volontario, non provveda, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento, a comunicare, con idonea documentazione, l'assenza stessa al comune.
- f) morosità accertate per due semestralità, riferite al pagamento dei canoni di concessione il cui obbligo decorre dal momento del rilascio di quest'ultima, a nulla rilevando casi di sospensione dell'attività o mancato inizio entro i termini previsti; in questo caso è fatto obbligo all'ente competente di darne comunicazione al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive ed al Dipartimento Risorse Economiche;
- g) alterazione, manomissione o contraffazione del titolo autorizzativo e/o della concessione accertata da organi di vigilanza;
- h) mancata regolarità contributiva dell'impresa accertata nell'ambito dei controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;
- i) in presenza di sanzioni non pagate entro un anno solare dalla data di invio della notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata A/R; in questo caso è fatto obbligo per l'ente competente di darne comunicazione al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive ed al Dipartimento Risorse Economiche; **il provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa dovrà essere contestualmente notificata al gestore e al titolare originario della concessione;**
- j) per estinzione del deposito cauzionale o della polizza fideiussoria;
- k) se la PEC di riferimento, ove obbligatoriamente richiesta, risulta non valida o inattiva;
- l) se l'operatore viola gli impegni assunti in fase di presentazione della domanda o di rilascio dell'autorizzazione-concessione.

2. Le procedure per la dichiarazione di decadenza della autorizzazione-e revoca della concessione sono previste dalla normativa regionale e riguardano tutte le categorie commerciali ivi comprese quelle dei produttori agricoli, degli artigiani e degli altri esercenti operanti a qualsiasi titolo su area pubblica dentro e fuori mercato.

3. In caso di dichiarazioni di decadenza della autorizzazione-concessione causata da comportamenti irregolari del gestore, l'autorizzazione-concessione dovrà essere reinnestata al titolare originario sempreché quest'ultimo, in caso di morosità, ripiani i debiti entro i sei mesi successivi. In caso contrario verrà dichiarata la decadenza definitiva della autorizzazione concessione originaria. Allo stesso titolare spetterà l'onere di verificare durante il periodo della gestione la regolarità nella corresponsione dei canoni da parte del gestore.

4. In caso di mancata verifica si applicano le sanzioni previste agli art. 44 anche al titolare.

5. Sempre in caso di decadenza e sino a quando non viene reinnestato il titolo, non può essere attivato alcun procedimento di subingresso per cessione o affitto di azienda; in ogni caso non può essere avviato il procedimento di voltura se non dopo il rilascio del titolo definitivo all'avente causa.

6. Il titolare originario della concessione di posteggio può richiedere ai sensi di legge se sono in corso provvedimenti da parte dell'Amministrazione che riguardano la concessione medesima. In tutti i casi previsti per la decadenza l'operatore è obbligato a liberare il posteggio entro i termini indicati nella comunicazione pena la rimozione in danno.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), l'Ufficio competente, per gravi e comprovati motivi indicati dal richiedente, può disporre la sospensione dei termini di decadenza dell'autorizzazione e di revoca della concessione per un periodo non superiore a sei mesi. Nel caso previsto dal comma 1, lettera e), l'Ufficio competente può disporre la sospensione dei termini di decadenza e di revoca della concessione per un periodo non superiore a due anni.

8. Qualora il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, il titolo si intende decaduto, salvo proroga per comprovate necessità e su motivata istanza.

1. Le sanzioni accessorie della sospensione e della revoca della autorizzazione e/o della concessione del posteggio a qualsiasi titolo previste dalla normativa nazionale o regionale in materia di attività commerciale, sono adottate con ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dall'Ufficio competente.

2. Il provvedimento di natura cautelare della sospensione della autorizzazione e/o della concessione del posteggio di cui all'articolo 44 e quelli di decadenza e revoca previsti dall'art.45 del presente Regolamento o qualsiasi altro provvedimento di natura cautelare non attinente all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, sono adottati dall'ufficio che ha rilasciato il titolo autorizzativo e/o la concessione del posteggio.

3. Sono fatte salve le prescrizioni di natura sanzionatoria previste nelle convenzioni stipulate con le Associazioni di operatori per l'autogestione dei servizi.

4. In ogni caso di accertamento di violazioni a leggi regionali, nazionali o al presente Regolamento in materia di attività commerciali e fermo rimanendo l'obbligo del rapporto di cui all'articolo 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689, l'organo di appartenenza del pubblico ufficiale verbalizzante trasmette rapporto informativo recante la descrizione della violazione accertata e copia del verbale di accertamento della violazione rilevata all'Ufficio municipale o Dipartimento competente in ragione della titolarità del conseguente procedimento sanzionatorio entro 5 (cinque) giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale stesso.

5. L'Ufficio municipale o Dipartimento incaricato della ricezione dei rapporti informativi e dei verbali di accertamento delle violazioni di cui al comma 4 applica il provvedimento cautelare della sospensione della autorizzazione e/o della concessione del posteggio per un periodo non superiore a giorni 20 con determinazione dirigenziale entro 5 giorni dalla ricezione del rapporto informativo di cui al comma 4. La durata della sospensione è commisurata alla gravità e al numero delle violazioni.

6. In tutti i casi di sospensione e revoca dell'autorizzazione o della concessione a qualunque titolo emanati il relativo provvedimento prevede, in calce, l'obbligo di interruzione dell'attività commerciale svolta e la diffida a adempiere di cui all'articolo 21-ter della L. 241/1990, entro un termine stabilito dalla stessa Autorità, decorso inutilmente il quale l'organo di polizia incaricato procede ad esecuzione d'ufficio.

Articolo 47

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio da assegnare, in sostituzione di quello revocato, ha, di regola, la stessa superficie del precedente e viene individuato secondo i seguenti criteri:

1. nell'ambito dell'area di mercato, qualora vi siano disponibilità e non venga modificato il dimensionamento complessivo del mercato e il numero di posteggi in esso previsti;
2. nell'ambito dell'area mercatale o municipio su cui insiste il posteggio soppresso;
3. nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché lo stesso posteggio non sia già stato messo a bando. Nelle more del provvedimento di assegnazione del nuovo posteggio l'Amministrazione deve garantire all'operatore la possibilità di lavoro giornaliero.

2. Il Comune, ove possibile, tiene conto delle scelte dell'operatore fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico artistico e ambientale e per motivi di sicurezza stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

TITOLO VIII

Osservatorio

Articolo 48

Osservatorio del Commercio su aree pubbliche

1. È istituito l'Osservatorio del Commercio su Aree Pubbliche al fine di:
 - a) avere il quadro della situazione esistente, della sua evoluzione, delle caratteristiche e della efficienza della rete distributiva su aree pubbliche;
 - b) dare adeguata informazione ai soggetti economici e alle forze sociali interessate;
 - c) definire obiettivi di riqualificazione, ammodernamento e qualificazione del commercio su aree pubbliche ai fini del rispetto del principio della libera concorrenza;
 - d) avanzare proposte in materia di commercio su aree pubbliche.

2. Le informazioni occorrenti all'attività dell'Osservatorio sono acquisite dagli Uffici Comunali e attraverso rapporti con gli altri Enti e soggetti detentori di dati inerenti le attività commerciali e para-commerciali.

3. Con successivo provvedimento sono nominati i componenti di tale Osservatorio.

Partecipano all'Osservatorio:

- un rappresentante dell'Assessorato alle Politiche del Commercio (l'Assessore o suo delegato);
- un rappresentante del Dipartimento (Direttore o suo delegato);
- almeno un rappresentante della Commissione Consiliare Commercio votato dalla Commissione;
- un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- almeno un rappresentante per ciascuna Consulta o osservatorio relativi ai Municipi interessati;
- un rappresentante per le associazioni dei cittadini;
- un rappresentante per i comitati di quartiere.

4. Le sedute sono pubbliche e vengono convocate almeno quattro volte l'anno. Il Regolamento dell'Osservatorio verrà emanato tramite successiva deliberazione dell'Assemblea Capitolina.

TITOLO IX Norme transitorie e finali

Articolo 49 Riqualificazione dei mercati

1. Entro un anno dalla data di esecutività del presente Regolamento, i Municipi predispongono i piani di adeguamento dei suddetti mercati in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di Polizia Urbana, viabilità, igiene e sanità, nonché di quanto da ultimo approvato con le deliberazioni di Assemblea Capitolina, relative al PGTU ed al Regolamento "per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2021 vigenti.

2. Compatibilmente con i singoli piani di adeguamento è possibile concedere autorizzazioni-concessioni per il reintegro nell'organico dei mercati di cui sopra, ricorrendo alla medesima procedura concorsuale prevista periodicamente per i mercati su sede propria.

3. I Municipi stabiliscono, con atto del Consiglio Municipale, la dimensione dell'organico dei singoli mercati di competenza territoriale.

Articolo 50 Nuove autorizzazioni

1. Considerato le peculiari caratteristiche della città di Roma, il livello di approvvigionamento garantito dall'attuale assetto della rete commerciale sia in sede fissa che su area pubblica, l'equilibrio esistente tra le diverse forme di distribuzione nonché le caratteristiche economiche del territorio fino all'approvazione di una diversa pianificazione è inibito il rilascio di nuove autorizzazioni e concessioni per posteggi fuori mercato isolati.

2. È altresì inibito il rilascio di nuove autorizzazioni per il commercio in forma itinerante, fino all'approvazione di una diversa disciplina, per le medesime motivazioni sopra espresse.

Articolo 51 Autorizzazioni cosiddette "anomale"

1. Le autorizzazioni amministrative per il commercio su aree pubbliche che sono risultate incompatibili sia con la Legge n. 112/91, sia con il D.lgs. n. 114/98, comunemente definite "anomale", sono convertite, previa riconsegna del titolo originario, in altrettanti posteggi fissi, mediante l'applicazione dei criteri e delle modalità previste dalle deliberazioni della Giunta Comunale n. 103/2003 e n. 175/2003, ad eccezione di quanto di seguito ridefinito.

2. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente deliberazione i titolari dovranno presentare le domande nel Municipio ove essi intendano esercitare l'attività scegliendo uno tra i luoghi indicati nel titolo posseduto. Tale Municipio, di concerto con il Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive, che svolge funzione di coordinamento, indice un'apposita

Conferenza di Servizi che si dovrà concludere con l'emissione di determinazione dirigenziale d'accoglimento o di rigetto della domanda. In caso di accoglimento della domanda, il Municipio competente rilascia il titolo autorizzativo e la correlata concessione per l'occupazione di suolo pubblico; in caso di rigetto, qualora il titolare rifiuti una collocazione limitrofa, avrà luogo la decadenza del titolo.

3. Tale procedura dovrà terminare entro e non oltre 90 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo decadranno alla data del 31 dicembre 2018.

Articolo 52 Misure agevolative temporanee Causa Covid 19

1. Gli operatori dei mercati rionali sono esentati per l'anno 2020 dal pagamento della quota spettante a Roma Capitale del canone di concessione per i servizi a domanda individuale per i mercati in sede propria e dal pagamento del COSAP per i mercati rionali in sede impropria. Sono altresì esentati per l'anno 2020 dal pagamento del COSAP, anche le altre categorie di operatori di commercio su area pubblica quali itineranti, rotazioni, altre tipologie.

2. Tale esenzione e rateizzazione non potrà costituire titolo per vantare in futuro nei confronti dell'Amministrazione Capitolina un diritto o un vantaggio acquisito.

3. I pagamenti del COSAP, relativi al solo anno di imposta 2020, dovuti dagli operatori del commercio su area pubblica non beneficiari dell'esenzione di cui al presente articolo, possono essere invece oggetto di rateizzazione. Tale rateizzazione è concessa, su istanza del contribuente, secondo i criteri e le modalità indicate nell'art. 32, comma 3, del Regolamento Generale delle Entrate di Roma Capitale.

Articolo 53 Programmazione comunale

1. Roma Capitale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52 della Legge Regionale n.22 del Lazio del 6 novembre 2019, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative, con appositi atti di riordino e di localizzazione, da adottare nei termini di cui all'art. 53 della Legge Regionale medesima, previa ricognizione delle fiere, dei mercati e dei posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, da trasferire, da modificare o razionalizzare, determina:

a) il numero delle assegnazioni e delle concessioni dei posteggi, compresi quelli da destinare ai portatori di handicap, nonché quelli da destinare ai produttori agricoli, ai beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile, alle imprese artigiane e alle imprese di servizi;

b) i settori merceologici, le sottocategorie merceologiche e/o le specifiche tipologie di prodotto da destinare ai singoli posteggi all'interno dei mercati e delle fiere e nei posteggi fuori mercato;

c) l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività;

d) le zone ove è necessario prevedere divieti, limiti o particolari condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai fini della tutela dei beni culturali, ivi compreso il decoro urbano, della salvaguardia dei vincoli ambientali e paesaggistici, del rispetto delle norme in materia di viabilità, sicurezza e di tutela dell'ambiente urbano, nonché dei principi di necessità, proporzionalità e adeguatezza;

e) i limiti e le eventuali condizioni a cui sottoporre l'esercizio del commercio in forma itinerante in relazione alla disponibilità di suolo pubblico, nonché le caratteristiche dei mezzi mobili con i quali viene svolto;

f) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, all'esercizio del commercio in forma itinerante;

g) gli obiettivi da conseguire nell'ambito delle politiche commerciali con particolare riguardo:

1) ai provvedimenti da adottare per favorire la qualificazione dei centri storici mediante l'integrazione degli interventi in materia di commercio su aree pubbliche e di quelli in materia di commercio in sede fissa;

2) ai programmi di controllo da attuare e alle infrastrutture da destinare alle attività di vendita ai fini del miglioramento delle condizioni igienicosanitarie;

3) alle misure di valorizzazione e promozione delle fiere e dei mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico e dei mercati mobili, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con le aziende di promozione turistica.

2. Nelle more dell'adozione degli atti di riordino e di localizzazione di cui al comma 1 e comunque non oltre il termine ivi indicato, Roma Capitale può in ogni caso procedere allo spostamento in altre zone dei posteggi la cui collocazione è in contrasto con le norme vigenti e secondo quanto previsto dal comma 3.

3. Roma Capitale, nell'adottare i provvedimenti di riordino e di localizzazione delle attività di commercio su aree pubbliche su posteggio fuori mercato, anche a seguito della verifica della loro compatibilità con le esigenze di tutela e rispetto di cui al comma 1, lettera d), sentite le organizzazioni di categoria di cui al comma 1:

a) valuta lo spostamento in altre zone delle attività risultate incompatibili;
b) qualora non fosse possibile lo spostamento di cui alla lettera a), a seguito della revoca dei titoli abilitativi:

1) rilascia al titolare concessioni o licenze ai fini dell'esercizio di diversa attività a carattere economico, concedendo allo stesso, qualora sprovvisto, il periodo necessario ad ottenere eventuali requisiti per l'esercizio dell'attività medesima;

2) corrisponde al titolare, in alternativa, l'indennizzo di cui all'articolo 21 quinquies, comma 1, della l. 241/1990, calcolato in base alle modalità indicate all'articolo 52, comma 1 ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10, della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche;

3) eroga al titolare, quale ulteriore alternativa, contributi ovvero altri strumenti pubblici di agevolazione, ai fini della ricollocazione in altre attività, utilizzando anche le risorse iscritte nell'ambito del fondo di cui all'articolo 109, comma 1 della Legge Regionale n.22 del Lazio del 6 novembre 2019, nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.

4. Roma Capitale, al fine di sostenere il valore storico e culturale dei librai su aree pubbliche e favorire lo sviluppo della filiera produttiva basata sulle piccole e medie imprese, nell'individuazione delle aree da destinare alla vendita di libri tiene conto:

a) della necessità, per i suddetti esercenti, di disporre di uno spazio di esposizione idoneo a promuovere la massima diffusione e fruibilità del libro e della lettura;

b) della facoltà, per i medesimi soggetti, di destinare una parte di superficie, non superiore al 30 per cento, alla vendita di prodotti diversi dai libri e dai prodotti editoriali o equivalenti, quali, in particolare, souvenir, prodotti di piccolo antiquariato, di artigianato, di arte, da collezione, con esclusione dell'abbigliamento e dei prodotti alimentari.

5. Al fine di sostenere la vendita di fiori e piante su aree pubbliche, Roma Capitale riconosce ai venditori di tali articoli la facoltà di destinare una parte della superficie, non superiore al 15 per cento, alla vendita di prodotti diversi da fiori e piante o equivalenti, quali, in particolare, prodotti di piccolo artigianato e oggettistica, con esclusione dell'abbigliamento, dei prodotti alimentari e alcoolici.

6. Roma Capitale adotta inoltre il regolamento per le fiere ed i mercati contenenti:

a) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e della eventuale destinazione merceologica;

b) le modalità di accesso degli operatori al mercato o alla fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;

c) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;

d) le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;

e) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;

f) le modalità per promuovere l'informazione e la tutela dei consumatori.

7. Roma Capitale è tenuta a adottare i regolamenti di cui al comma 6 per le fiere e per i mercati con oltre cinquanta posteggi, nonché per i mercati realizzati in finanza di progetto.

8. Roma Capitale, mediante una o più convenzioni specifiche che assicurino il controllo sui livelli del servizio erogato e sulla trasparenza e correttezza amministrativa della gestione e degli interventi, possono affidare alle associazioni di cui all'articolo 2, comma, 1 lettera gg) del presente Regolamento:

a) la gestione dei servizi mercatali;

b) le opere di riqualificazione, strutturali e non strutturali, del mercato di cui gestiscono i servizi, partecipando, in tutto o in parte, alle relative spese;

c) le iniziative di promozione del mercato medesimo;

d) la rilevazione delle presenze dei concessionari dei posteggi all'interno dei relativi mercati ai fini dell'applicazione dell'articolo 45 del presente Regolamento.

Articolo 54

Proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni

1. Roma Capitale destina una quota parte, almeno del 50 per cento, dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni:

a) ad iniziative di valorizzazione del commercio su aree pubbliche;

b) ad iniziative di decoro urbano presentate dalle associazioni dei cittadini nell'ambito dei progetti di cittadinanza attiva;

c) all'incentivazione del personale che esercita l'attività di vigilanza sul commercio".

Art. 55
Disposizioni contro l'abusivismo

1. Al fine di prevenire il fenomeno dell'abusivismo non è consentito iniziare o svolgere l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Roma Capitale verifica se per il titolare dell'autorizzazione sussistano detti elementi attraverso la certificazione della regolarità contributiva, secondo le disposizioni dettate dalla Regione Lazio.

2. Ai sensi dell'art. 57 della Legge della Regione Lazio n. 22/2019 e dell'art. 3-bis, punto 28 della presente Deliberazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico, compresi mercati, fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e gli operatori cosiddetti "alla spunta", è subordinato al possesso della carta di esercizio.

3. La carta di esercizio è un documento identificativo anche elettronico dell'operatore che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche contenente i dati dell'impresa con relativa iscrizione alla CCIAA, l'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e gli estremi dei titoli abilitativi in possesso dell'operatore.

4. La carta di esercizio è compilata, in forma di autocertificazione, dall'operatore che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche, direttamente o tramite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. In caso di modifica dei dati presenti nella carta di esercizio, l'operatore provvede all'aggiornamento della stessa entro novanta giorni dall'intervenuta modifica.

Allegato "A"

ELENCO DELLE VIE IN CUI È VIETATO IL COMMERCIO ITINERANTE

Municipio III:

Piazza Sempione, Via delle Alpi Apuane, Via Abetone, Piazza Monte Baldo, Viale Gargano, Via Maiella, Corso Sempione, Viale Tirreno, Via Nomentana (tratto compreso tra via Montanasio e ponte Nomentano), Viale Gottardo, Via Cimone, Via di Montesacro, Via Nomentana Vecchia, Piazza Menenio Agrippa, Via Conca d'Oro, Piazza Conca d'Oro, Viale Jonio, Piazzale Jonio, Via Valle Melaina, Via Conti, Via Nomentana Nuova altezza Bingo, Via Ugo Ojetti, Via Franco Sacchetti, Via Niccodemi.

Municipio V:

Via Casilina, Via Prenestina, Via Prenestina bis, Via Collatina, Via dei Ruderì di Casa Calda, Via W. Tobagi, Viale Palmiro Togliatti, Piazza delle Camelie, Piazza Cesare de Cupis, Via E. Longoni, Piazzale delle Gardenie, Via dei Castani, Viale della Primavera, Largo della Primavera, Viale della Serenissima, Via Veroli, Via di Tor Cervara, Via Tor de' Schiavi, Via di Tor Sapienza, Via di Tor Tre Teste, Viale Partenope, Via l'Aquila, Piazza della Marranella, Via di Porta Furba, Largo Preneste, Piazzale Prenestino, Via Roberto Malatesta, Via Acqua Bullicante, Via del Pigneto, Via Torpignattara, Piazza Michele Sanmicheli.

Municipio VI:

Via Casilina, Via Prenestina, Via Prenestina Polense, Via Fontana Candida, Via Vermicino, Via Prataporci, Via di Passo Lombardo, Via Lunghezzina, Viale dei Romanisti, Via di Tor Vergata, Via Rocca Cencia, Via di Borghesiana, Via di Tor Bella Monaca, Via Collatina, Via di Lunghezza, Via dei Giardinetti, Via Tenuta di Torrenova, Via D. Cambellotti, Via P. F. Quaglia, Via Acquaroni, Via Osteria del Finocchio, Via di Torre Maura, Via dei Ruderì di Casa Calda, Via del Fosso di Santa Maura, Via W. Tobagi, Via di Torrenova, Via del Torraccio di Torrenova, Via Fosso dell'Osa, Via di Torre Spaccata, Via Carcaricola, Via dell'Acqua Vergine, Via di Salone, Via Tenuta del Cavaliere, Via Massa San Giuliano, Via dell'Aquila Reale, Via Pietro Romano, Via Mandanici, Via C. Santarelli, Via P. Piffetti, Via Torino di Sano, Via degli Orafi, Via Siculiana, Via P. Belon, Via Tucani, Viale S. Rita da Cascia, L.go Mengaroni, Via Merlini, Via G. Medail, Via T. Agudio, Via D. Spondrini, Via Bernardi, Via E. Marelli, Via Riva, Via Sartirana, Via Necchi, Via E. Breda, Via S. Breda, Via dei Centauri, Via Atteone, Via Chitone, Via Urania, Via Teseo, Via Epimenide, Via Briareo, Via Iperione, Via dell'Albanella, Via Caltagirone.

Municipio VII:

Circonvallazione Tuscolana, Largo Appio Claudio, Piazza dei Consoli, Piazza dei Tribuni, Piazza di Cinecittà, Piazza Don San Giovanni Bosco, Piazza Quinto Curzio, Via Marco Celio Rufo, Via Anicio Gallo, Via Attio Labeone, Via Caio Lelio, Via Caio Manilio, Via Calpurnio Fiamma, Via Curzio Rufo, Via degli Opimiani, Via degli Ottavi, Via dei Fonteì, Via dei Fulvi, Via dei Lentuli, Via dei Levii, Via dei Sulpici, Via del Quadraro, Via dell'Aeroporto, Via di Centocelle, Via Elio Stilone, Via Fabio Rulliano, Via Flavio Stilicone, Via Livio Salinatore, Via Lucio Calpurnio Bibulo, Via Lucio Sestio, Via Marco Decumio, Via Marco Fulvio Nobiliore, Via Marco Papio, Via Monte del Grano, Via Orazio Pulvillo, Via Papiria, Via Ponzio Cominio, Via Publio Valerio, Via Santa Maria del Buon

Consiglio, Via Scribonio Curione, Via Servilio Prisco, Via Sestio Calvino, Via Statilio Ottato, Via Statilio Tauro, Via Telegono, Via Tito Labieno, Via Tuscolana fino al GRA, Via Valerio Publicola, Viale dei Consoli, Viale dei Salesiani, Viale Giulio Agricola, Viale Palmiro Togliatti, Viale San Giovanni Bosco, Viale Spartaco, Via Appia Nuova (Tutta) fino al G.R.A., Via Latina, Via dell'Arco di Travertino, Via Allumiere, Via delle Cave, Via Magnagrecia, P.zza dei Re di Roma, Via Cerveteri, Via Aosta, Via Gino Capponi, Via Cesare Baronio, Viale Furio Camillo, Via Taranto, Via La Spezia, Via Britannia, Via Orvieto, P.le Appio. L.go Brindisi, Via Sannio, Via Albalonga, Via Etruria, Via Albenga, Via Nocera Umbra, Via Valesio, L.go Colli Albani, Via Mario Menghini.

Municipio X:

Via Orazio dello Sbirro, Via della Paranzella, Corso Duca di Genova, Via di Saponara, Via Gino Bonichi, Piazza Anco Marzio, Via di Acilia, Piazza dei Sicani, Via dei Misenati, Via Lucio Coilio, Via della Stazione Vecchia, Via delle Baleniere, Via Vasco De Gama, Piazza Quarto dei Mille, Via Dante Vaglieri, Via Stefano Cansacchi, Piazza Tor San Michele, Piazza dei Ravennati, Pontile di Ostia.

Municipio XI:

Viale Marconi, Via Della Magliana.

Municipio XII:

Viale dei Colli Portuensi, Mercato Niccolini, Piazzale Dunant.

Municipio XIV:

Via Francigena, Via di Torrevecchia, Via Federico Borromeo, Piazza Clemente XI.

Municipio XV:

Piazzale di Ponte Milvio, Via Flaminia (da piazzale di Ponte Milvio all'incrocio con Corso Francia); Via Bolsena, Via Fiano, Via Castelnuovo di Porto, Via Riano, Viale Tor di Quinto (dall'incrocio con Via Riano all'incrocio con Piazzale Ponte Milvio), Lungotevere Maresciallo Diaz (dall'incrocio con Piazzale Ponte Milvio all'incrocio con Viale Paolo Boselli), Piazzale Maresciallo Diaz, Via dei Prati della Farnesina, Via della Farnesina, Via degli Orti della Farnesina, Via Cassia (da Piazzale di Ponte Milvio fino all'incrocio con Via Sutri), Via Flaminia dall'incrocio con Corso Francia all'incrocio con Via Morlupo, Via Girolamo Boccoardo, Via Antonio Serra, Via Angelo Messedaglia, Via Leprignano, Via Bevagna, Via Roccaporena, Via Achille Loria, Via Città della Pieve, Piazza Monteleone da Spoleto, Via Città di Castello, Via Francesco Saverio Nitti, Via di Vigna Stelluti, Largo di Vigna Stelluti, Via Masco Besso, Via Cesare Ferrero di Cambiano, Via Gerolamo Belloni, Via Stefano Jacini, Via Francesco Ferrara, Via Vilfredo Pareto, Via Pompeo Neri, Piazza Stefano Jacini, Via Napoleone Colajanni, Via Ghino Valenti, Via Giustino Fortunato, Via Francesco Coletti, Piazza Filippo Carli, Via Sallustio Bandini, Via Luigi Bodio, Via Cassia incrocio Via di Grottarossa, Via Cassia dall'incrocio con Via Collegiove all'incrocio con Via di Grottarossa, Area del borgo storico di Isola Farnese, Area del borgo storico di Cesano

